

**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
NOVARA**

NOVARA

RACCOLTA PROVINCIALE

DEGLI USI

2005

**La presente raccolta è stata approvata dal
Consiglio camerale con la deliberazione
n. 2 del 16/05/2005**

Presentazione

Desidero esprimere viva soddisfazione nel presentare la Raccolta provinciale degli usi e consuetudini della provincia di Novara, aggiornata all'anno 2005.

Il testo rappresenta il risultato dell'attività svolta sia dalla Commissione provinciale all'uopo nominata dalla Giunta Camerale e presieduta dal Dott. Vincenzo Serianni e dal Dott. Francesco Boffa Tarlatta, vice presidente, nonché dai competenti Comitati Tecnici che si sono occupati dell'analitico lavoro di revisione delle normative disciplinanti i vari settori economici ricompresi nella Raccolta in vigore.

Si è trattato di un impegno notevole, resosi necessario in quanto un aggiornamento generale degli usi e consuetudini provinciali mancava dall'anno 1990. Nel lasso di tempo intercorso, sono indubbiamente avvenute molte trasformazioni nel tessuto economico della provincia, tali da rendere desueti diversi comportamenti prima correntemente praticati, mentre d'altro canto sono stati recepiti e comunemente praticati nuovi comportamenti meritevoli di essere segnalati e codificati come norme consuetudinarie.

La Camera di commercio ha svolto tramite la presente riedizione una delle funzioni più importanti affidatole dalla legge 580/1993.

Tale normativa infatti, prevede che l'Ente camerale assuma un ruolo primario nella regolazione del mercato e nella sintesi dei contrapposti interessi dei molteplici soggetti operanti nel mondo economico.

I miei più sentiti ringraziamenti per il prezioso lavoro vanno quindi a tutti i componenti della Commissione provinciale e dei Comitati Tecnici, alla segreteria della Commissione e ai suoi collaboratori, auspicando che la Raccolta 2005 possa costituire un valido aiuto a tutti coloro che si trovano ad operare nella realtà economica della Provincia di Novara.

Il Presidente
Ing. Gianfredo Comazzi

Aggiornamento 2005

I testi concernenti:

- **regolamento della CCI di arbitrato e di conciliazione**
 - **Incoterms 2000**
- Sono disponibili per consultazione presso la CCIAA di Novara**

TITOLO PRIMO

**USI RICORRENTI
NELLE CONTRATTAZIONI IN GENERE**

MEDIAZIONE IN GENERE

Art.1

Al mediatore spetta la provvigione soltanto quando la contrattazione sia definitivamente conclusa.

Quando la legge, per la validità di un contratto, richiede l'atto scritto, la provvigione al mediatore è dovuta dopo la sottoscrizione dell'atto o del compromesso da parte dei contraenti.

Art.2

Non è tenuto a pagare la provvigione chi ha preventivamente dichiarato al mediatore di voler essere esentato dal pagamento della mediazione.

Art.3

In difetto di patti contrari e di tariffe accertate dalla Camera di Commercio, la provvigione è a carico di ciascuno dei contraenti nella misura indicata per ogni singolo settore merceologico.

Art.4

La clausola "al netto di mediazione", o altra equipollente, inserita nei patti, a favore di una parte, vale ad accollare all'altra parte la provvigione del mediatore.

Art.5

Nelle permuta dei beni immobili di diverso valore, la provvigione di mediazione viene pagata sul prezzo dell'immobile di maggior valore.

Art.6

Le provvigioni dovute al mediatore si intendono comprensive delle spese all'uopo eventualmente sostenute.

Art.7

Salvo patto contrario, il mediatore ha diritto al rimborso delle spese nei confronti della persona per incarico della quale sono state eseguite, anche se l'affare non è stato concluso.

Art.8

Quando alla conclusione di un affare intervengono più mediatori, è dovuta dalle parti un'unica provvigione.

Art.9

Ove insorga controversia sull'esecuzione del contratto e si faccia luogo allo scioglimento di esso, le parti contraenti non possono richiedere rimborso della provvigione già pagata al mediatore. Quest'ultimo ha diritto a percepire la provvigione anche nel caso che, concluso il contratto, lo scioglimento derivi da accordi intervenuti tra le parti o da mancata esecuzione del contratto da parte di uno dei contraenti, fatto salvo in entrambi i casi quanto stabilito dall'art. 1759 e segg. del Codice Civile sulla responsabilità del mediatore.

TITOLO SECONDO

COMUNIONI TACITE FAMILIARI

Nessun uso riguardante le comunioni tacite familiari è stato
ad oggi rilevato in Provincia di Novara

TITOLO TERZO

COMPRAVENDITA E LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI

Cap.1

COMPRAVENDITA DI IMMOBILI URBANI

Art. 1

Nei contratti di compravendita immobiliare, qualora non sia diversamente pattuito dalle parti contraenti, è dovuto, all'atto del compromesso, il versamento, a titolo di caparra, di una somma non inferiore del 10% corrispettivo convenuto.

Art. 2

Nella compravendita di immobili le spese del contratto sono a carico del compratore.
La facoltà di scelta del notaio rogante spetta all'acquirente.

Art. 3

Nel caso di contratti conclusi in seguito a indicazione da parte di agenzie d'affari, anche senza il successivo intervento di queste, la provvigione deve essere comunque corrisposta dalle parti.
Anche se, per la conclusione dell'affare intervengono altri mediatori, la provvigione rimane unica e viene divisa in parti uguali tra le parti che hanno collaborato alla conclusione del contratto.

Art. 4

La provvigione è dovuta sull'effettivo prezzo di compravendita una sola volta, qualunque sia il numero di mediatori.
Nella permuta, qualora i beni oggetto del contratto abbiano valore diverso, la provvigione è calcolata sul prezzo del bene di maggior valore.
Per la compravendita di immobili urbani, permute, cessioni e subcessioni, il compenso di mediazione è determinata nella misura del 3% da corrispondersi da ciascuna delle parti contraenti, qualora non sia diversamente pattuito.

USI TECNICI NELLA COMPRAVENDITA DELLE UNITA' IMMOBILIARI

Vendite

Art.1

Le vendite possono avvenire in corso d'opera o a costruzione ultimata e possono essere effettuate a corpo o a misura.

Art. 2

Alla vendita in corso d'opera sia a corpo che a misura viene allegata la descrizione dei lavori, le planimetrie e l'elencazione degli oneri a carico delle parti, compresi gli allacciamenti per l'utenza che saranno a carico della parte venditrice, salvo patto

Art. 3

Alla vendita a costruzione ultimata, sia a corpo che a misura, viene allegato, ove già esista, il regolamento d'uso dell'immobile e vengono precisati gli oneri a carico delle parti, come sub art 2 indicati. Viene altresì allegata la documentazione dell'avvenuta denuncia catastale, quando esiste o, in difetto, una planimetria che raffiguri l'unità oggetto di compravendita e le parti comuni dell'edificio.

Art.4

Nella vendita a corpo fatta in corso d'opera o a costruzione ultimata, il prezzo viene concordato tra le parti forfetariamente.

Art.5

Nella vendita a misura il prezzo è in relazione alla superficie dell'unità immobiliare misurata secondo i criteri di cui all'art. 6.

Calcolo della superficie delle unità immobiliari per le vendite fatte a misura.

Art.6

Per le misurazioni delle unità immobiliari valgono le seguenti norme:

- a) Muri perimetrali
La misurazione della superficie di unità immobiliare è effettuata seguendo il perimetro esterno (da spigolo a spigolo) dei muri perimetrali.
La misurazione tiene conto dei bovindi dei quali segue la sporgenza.
Se il muro perimetrale è in comunione con un altro edificio, la superficie dell'unità immobiliare è comprensiva di metà della superficie occupata dal muro stesso.
- b) Muri divisorii
All'unità immobiliare confinante con unità immobiliare o con parti comuni, nello stesso immobile, è attribuito il 50% della superficie occupata dai muri divisorii.
- c) Balconi
La superficie delle balconate sporgenti dal filo esterno della struttura dell'edificio è valutata, compresi eventuali parapetti pieni, al 50%.
La superficie delle balconate rientranti rispetto al filo esterno della struttura dell'edificio, è valutata per intero.
- d) Terrazze scoperte
La superficie delle terrazze scoperte ai piani arretrati è normalmente calcolata per 1/3 della superficie reale delle terrazze stesse compresa l'eventuale superficie del parapetto pieno.
- e) Locali comuni
La quota di comproprietà di tutti i locali comuni ai sensi di legge o comunque indicati come tali nel regolamento d'uso, si intende compresa nel prezzo dell'unità immobiliare.
- f) Vano cantina, soffitta
L'eventuale locale accessorio assegnato ad ogni unità immobiliare ad uso cantina e/o soffitta se unico, si intende compreso nel prezzo dell'unità medesima. Altri locali ad uso sgombero, magazzino o similari, formano oggetto di separata misura e valutazione.

Calcolo della superficie nei negozi, magazzini, autorimesse

Art.7

I negozi, i magazzini, le autorimesse sono misurati con gli stessi criteri usati per gli appartamenti.

Descrizione dei lavori

Art.8

La descrizione dei lavori contiene indicazioni su:

- tipo di struttura
- tipo di copertura
- tipo di opere in laterizi
- tipo di pavimenti e rivestimenti
- tipo di finitura delle facciate esterne, delle pareti interne, dei soffitti e dei locali
- tipo di serramenti interni ed esterni
- tipo di impianti
- tipo di coibentazioni
- tipo di vetri.

La descrizione dei lavori deve comprendere anche parti comuni dello stabile.

Regolamento d'uso

Art.9

Il regolamento d'uso dello stabile prevede normalmente indicazioni su:

- destinazione ed uso dello stabile
- i locali comuni
- conduzione dello stabile
- rapporto reciproco dei condomini (diritti e doveri)
- quote di partecipazione

LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI

“Il Comitato rileva che la regolamentazione legislativa delle locazioni degli immobili urbani ha fatto perdere vigore a molte consuetudini richiamate nelle precedenti raccolte degli usi negoziali. Ritiene pertanto che possa essere di interesse degli utenti richiamare ancora come di possibile applicazione le norme di cui sotto”

Art.1

Per le autorimesse ad uso privato la disdetta viene data con preavviso di un trimestre , per quelle annesse agli alloggi si seguono le norme di legge stabilite per le locazioni abitative.

Art.2

La disdetta deve essere data a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art.3

E' consuetudine che nel periodo di operatività della disdetta, il conduttore debba permettere la visita dei locali da parte di coloro che intendono assumere i locali stessi, in un'ora che verrà da lui indicata in tre giorni alla settimana.

Art.4

E' consuetudine che si conceda al conduttore, nel caso di sgombero dei locali per cessazione della locazione, un termine di tolleranza sino al mezzogiorno del giorno successivo a quello fissato per la scadenza della locazione stessa.

Art.5

Il pagamento del canone di locazione è fatto in via anticipata ed è emessa una tolleranza di venti giorni dalla data di scadenza.

Art.6

In ogni locazione è uso costante che il conduttore debba pagare l'affitto a mani del locatore nel suo domicilio, quando risiede in loco o alla persona o ente da lui incaricati.

Le spese del pagamento a mezzo banca sono a carico del conduttore.

Art.7

È consuetudine che i conduttori oltre al canone di locazione , rimborsino gli oneri relativi ai servizi.

La spesa dell'acqua viene ripartita pro capite.

Art.8

Oltre le ripartizioni di piccola manutenzione indicate dall'art. 1609 del Codice Civile, sono a carico del conduttore le riparazioni inerenti agli impianti idraulici, elettrici, sanitari, la sostituzione delle cinghie delle tapparelle e, in genere, tutte le riparazioni di piccola manutenzione dipendenti dall'uso della cosa locata.

Art.9

Le spese di manutenzione e di funzionamento degli ascensori sono a carico degli utenti.

Art.10

Il riscaldamento, negli stabili dotati di impianto centrale, è fornito dal locatore.

Art.11

La somministrazione del riscaldamento deve assicurare, nei locali muniti di corpi riscaldanti, una temperatura minima 18 gradi centigradi, con temperatura esterna non inferiore ai 5 gradi sotto zero, fatte salve le disposizioni comunali al riguardo.

Art.12

Gli utenti sono tenuti al pagamento del costo della somministrazione del riscaldamento.

L'onere a carico di ciascun utente è ripartito in base alla cubatura dei locali locati o goduti dallo stesso.

La cubatura delle singole entità locate o godute si misura determinando l'area quale risulta dal filo interno dei muri perimetrali, moltiplicata per l'altezza media dei locali medesimi.

Art.13

Il prezzo del riscaldamento è corrisposto, dai singoli obbligati sulla base di un preventivo analitico stabilito di anno in anno, nelle seguenti misure:

- il 30% non oltre il 31 agosto
- il 30% non oltre il 30 novembre
- il 30 % non oltre il 28 febbraio
- il residuo e gli eventuali conguagli, alla fine della gestione, salvo diverse clausole contrattuali.

Qualora l'utente rinunci, dandone notizia entro il 30 settembre, al riscaldamento per l'intera stagione è tenuto a pagare il 40% della quota, consentendo l'esclusione a sue spese dei corpi riscaldanti, salvo che non sia diversamente stabilito dall'assemblea dei conduttori.

Art.14

Per l'affitto di case, appartamenti, locali vuoti ed ammobiliati in genere, si applicano i seguenti compensi di mediazione:

- per contratti annuali, una mensilità del canone, da corrispondere una sola volta, salvo diversa pattuizione
- per contratti inferiori a un anno il compenso è pari al 10% del canone complessivo contrattuale da corrispondere da ciascuna delle parti contraenti una sola volta, salvo diversa pattuizione.

TITOLO QUARTO

**COMPRAVENDITA
AFFITTO E CONDUZIONE
DI FONDI RUSTICI**

Cap. 1

COMPRAVENDITA DI FONDI RUSTICI

Nella compravendita di fondi rustici le tariffe di mediazione sono le seguenti: fino a 30.000 euro: 1,50% da ciascuna delle parti contraenti; oltre 30.000 euro: 1% da ciascuna delle parti contraenti.

Cap. 2

AFFITTO DI FONDI RUSTICI

Art.1

Per la locazione di fondi rustici, in mancanza di patti specifici, vigono le seguenti consuetudini.

Si presume che il locatario abbia piena e perfetta conoscenza degli stabili e delle cose locate, con tutte le loro pertinenze dirette e servitù attive e passive e del contratto d'affitto che lo obbliga all'integrale ed esatta osservanza delle disposizioni in esso contenute.

Art.2

L'inizio e la fine della locazione hanno luogo col mezzogiorno del S. Martino (11 novembre) con le seguenti norme:

- a) nell'ultimo anno di locazione, l'affittuario uscente deve permettere al subentrante di procedere tempestivamente alle semine autunnali e mettere a disposizione del subentrante gli appezzamenti che man mano si rendono liberi dai prodotti pendenti ed i locali strettamente necessari per il ricovero delle persone, del bestiame, del macchinario, delle sementi, dei concimi e dei mangimi all'uopo occorrenti;

- b) l'affittuario uscente, a partire dal 15 luglio, non può più fare uso del letame (ad eccezione della quantità necessaria per la formazione dei terricciati d'obbligo), ma deve lasciarlo tutto a disposizione del subentrante;
- c) l'affittuario entrante avrà quindi diritto all'uso del letame per la formazione dei terricciati, da eseguire sui terreni a prato dopo il taglio delle erbe. Il letame potrà essere impiegato altresì per lo spargimento sui terreni per le semine autunnali;
- d) l'affittuario uscente ha diritto di utilizzare l'erba dei prati sino a S. Martino a mezzo del pascolo da effettuarsi una sola volta e anche mediante la falciatura, purché eseguita non oltre la metà di ottobre. La marcita non è in nessun caso e in nessun tempo assoggettabile al pascolo;
- e) il taglio dell'erba delle marcite va effettuato, tenuto conto che l'affittuario entrante può disporre per i lavori di livellamento, per metà superficie fino al mezzodì del 20 ottobre e per l'altra metà fino a S. Martino;
- f) all'affittuario uscente è fatto obbligo di rilasciare i magazzini man mano che si rendono liberi con termine massimo fino al 30 aprile dell'anno successivo alla scadenza; deve però lasciare libera subito la parte indispensabile al nuovo fittabile per la regolare conduzione del tenimento.

Art.3

Le spese di stipulazione del contratto di locazione, registrazione tasse e copie autentiche, eventuali tasse di trascrizione, iscrizioni ipotecarie, loro innovazioni, ecc. sono ripartite fra le parti in misura del 50%.

Art.4

Le imposte e gli altri tributi gravanti sulla proprietà sono a carico del proprietario, quelle riguardanti la conduzione sono a carico dell'affittuario.

Art.5

Il conduttore deve assicurare contro i danni dell'incendio tutte le scorte vive e morte esistenti sul podere locato.

Art.6

Le scorte vive e morte appartengono normalmente all'affittuario, eccezion fatta dei letami che sono annessi quali doti del fondo.

Per le zone a riso è considerato lettime appartenente alla proprietà la paglia di riso e la altre stramaglie, mentre le paglie dei primi prodotti (grano, avena e segale) sono del conduttore.

Art.7

La locazione del fondo viene fatta a corpo sulla base delle superfici risultanti in catasto e non a misura.

Art.8

Normalmente, a garanzia del contratto, il conduttore versa, a mani del locatore, una somma non superiore al 50% del canone annuo di affitto, salvo diverso accordo. Detta somma (così detta cauzione) resta a garanzia del bilancio di finita locazione. Se la cauzione è in titoli, l'affittuario ha diritto alle cedole, se in denaro all'interesse del deposito di risparmio.

Art.9

L'affittuario non può cedere o subaffittare ad altri in tutto o in parte il fondo locato senza l'espreso consenso scritto del proprietario.

Art.10

Il canone viene pagato in una o due rate:

- se in una rata, posticipata entro il 30 novembre
- se in due rate, alla metà di luglio ed alla metà di dicembre.

E' tollerato un termine massimo di 15 giorni per il pagamento delle singole rate dopo le scadenze relative.

Nell'ultimo anno di locazione, il canone d'affitto deve essere saldato integralmente entro ottobre senza tolleranza.

Art.11

All'inizio dell'affitto, per opera di un perito scelto dal locatore, l'affittuario, di solito assistito da un proprio perito, riceve la regolare consegna di tutti i beni di campagna, ragioni d'acqua, cavi, edifici, macchinari, scorte, aie. Le spese di consegna sono a carico dell'affittuario.

Alla scadenza della locazione, sempre per mezzo di un perito scelto dal concedente, l'affittuario consegna tutto quanto gli è stato al principio consegnato con conseguente bilancio di finita locazione.

Il perito incaricato delle testimoniali di stato può anche essere scelto di comune accordo. Tutte le spese inerenti alla riconsegna sono a carico del locatore o dell'affittuario subentrante mentre quelle di bilancio sono a carico dell'affittuario uscente

Art.12

La manutenzione straordinaria degli edifici è a carico della proprietà, quella ordinaria è a carico del conduttore.

Art.13

Viene sempre fatto obbligo ai fittabili di provvedere alla buona manutenzione delle strade private del tenimento e dei cortili a propria cura e spese e di concorrere con gli altri contenti alla manutenzione delle strade interpoderali.

Art.14

In ogni anno della locazione e nei soliti tempi, l'affittuario deve procedere allo spurgo di tutti i cavi, cavetti e fossi che servano alla derivazione, condotta e distribuzione, raccolta e scarico delle acque assegnate in dote ai beni locati e deve altresì provvedere allo smaltimento delle acque pluviali ed avventizie. Deve pure provvedere alla manutenzione ordinaria degli alvei, delle sponde, delle ripe e degli edifici in legno, dei sogliani e delle paratoie.

Art.15

L'affittuario deve provvedere alla ripulitura di camini, allo spurgo dei pozzi bianchi e neri, a ridurre e mantenere in perfette condizioni di scolo i cortili e tutti i sedimi in genere, a curare la manutenzione dei selciati e delle strade, delle aie di qualunque tipo coprendole a tempo opportuno e a fare tutto il possibile per prevenire gli incendi.

Deve provvedere alle riparazioni di piccola manutenzione ivi comprese le ripassature delle mangiatoie e rastrelliere, delle pompe idrauliche, dei serramenti in genere e di tutti i meccanismi ricevuti in consegna.

Art.16

Le piante di alto fusto e le capitozze esistenti sul fondo vengono consegnate al conduttore, al quale resta affidata la loro custodia. Deve risponderne in sede di bilancio ad eccezione degli alberi di alto fusto e rapido sviluppo.

Art.17

Spettano al conduttore le capitozze, con l'obbligo di sostituirle con altrettanti piantoni.

Lo scalvo delle capitozze, nonché dei gelsi, appartiene al conduttore, ma egli non può procedere al taglio e raccolto di detto scalvi se non è di tre anni e a foglie mature, sotto pena di relativo indennizzo in sede di bilancio.

Spettano all'affittuario gli scalvi maturi al principio della locazione e sono di ragione del locatore gli scavi maturi al S. Martino dell'ultimo anno di locazione.

Art.18

L'affittuario può rompere le marcite con l'obbligo di ricostruirle prima della riconsegna, salvo addebito in mancanza di ciò. L'affittuario ha la facoltà di non mantenere bestiame sul fondo.

Art.19

Al conduttore che mantiene bestiame sul fondo incombe l'obbligo di far consumare sui beni affittati ed a vantaggio dei medesimi, tutti i fieni e le erbe verdi e secche, le stoppe ed ogni altra cosa adatta a far letame. E' però permessa la vendita di paglie, fieni ecc. eccedenti il fabbisogno dell'azienda, fermo quanto disposto all'art. 6, al conduttore che non abbia bestiame incombe l'obbligo di compensare la mancanza di letame con l'apporto di un equivalente in prodotti fertilizzanti.

Durante l'ultimo anno di locazione è vietata la vendita di paglie, fieni, ecc. salvo autorizzazione del proprietario. Il letame prodotto nell'azienda costituisce dote del fondo ed è inalienabile. Nell'ultimo anno di locazione, il letame non utilizzato prima del 15 luglio rimane a disposizione del locatore o del conduttore subentrante.

La parte dei foraggi e mangimi eccedenti esistenti nell'azienda al termine della locazione vengono normalmente ceduti dall'affittuario uscente a quello subentrante al prezzo corrente sul mercato al S. Martino dell'ultimo anno di locazione. La spesa per la misura e valutazione dei fieni esistenti è a carico del locatore o dell'affittuario subentrante.

Le eventuali pattuizioni di cessione di fieno e mangimi tra uscente e subentrante avvengono normalmente entro il 30 settembre.

Art.20

Per l'affitto di fondi rustici si applica la seguente tariffa di mediazione sul cumulo delle annualità e non tenendo conto della eventuale rescindibilità: l'1% da ciascuna delle parti contraenti.

TITOLO QUINTO

COMPRAVENDITA DI PRODOTTI

Cap.1

PRODOTTI DELLA ZOOTECNIA

BOVINI DA VITA, DA LATTE, DA MACELLO

Oltre alle vigenti norme igienico sanitarie previste da disposizioni relative alla identificazione e alla registrazione degli animali (anagrafe) di cui al DM n. 317 del 30/04/96 e successive modificazioni e integrazioni, valgono ove compatibili i sotto indicati usi e consuetudini.

BESTIAME DA VITA E DA LATTE

Art.1

Il contratto è di regola scritto.

Art.2

Le persone del contratto sono il venditore ed il compratore, assistiti dal mediatore. A contratto stipulato, al mediatore è corrisposta la provvigione. Il mediatore però può anche mancare.

Art.3

Il contratto si perfeziona tra il compratore e il venditore, con l'annotazione, con la segnatura sul pelo fatta alla spalla dell'animale e con l'identificazione del contrassegno numerato sull'orecchio, fatto salvo quanto stabilito dalle norme sanitarie vigenti e dall'anagrafe bovina.

Art.4

La caparra è al somma che il compratore versa al venditore a contratto stipulato: detta somma non eccede in genere il terzo del prezzo.

Se il compratore non ritira l'animale perde la caparra; se il venditore non lo consegna deve restituire la caparra raddoppiata.

Art.5

Nelle contrattazioni in fiera o sul mercato la consegna si fa a contratto concluso e da quel momento è a rischio del compratore. In caso di acquisti fatti alla stalla del negoziante, la consegna si fa da 24 a 36 ore dopo la conclusione del contratto.

Se il trasporto si effettua per ferrovia il venditore è tenuto a spedire gli animali nelle 48 ore, eccetto casi di forza maggiore dipendenti dell'Amministrazione Ferroviaria. In questo caso il bestiame viaggia a rischio e pericolo di quella delle parti contraenti che sostiene le spese di trasporto.

Se il trasporto avviene mezzo autocarro, il rischio è a carico del vettore.

Per i bovini da allevamento (da latte o da riproduzione) la consegna si perfeziona con il trasferimento di valido certificato sanitario.

La mancata consegna del certificato determina la nullità del contratto.

Art.6

Quando non esistono patti speciali assunti al momento della stipulazione del contratto, il pagamento si effettua dai commercianti alla consegna od al mercato successivo; dagli agricoltori entro 30 giorni dal contratto.

Art.7

Il termine della garanzia decorre dal giorno successivo a quello della consegna.

Art.8

La garanzia si distingue in:

- a) legale. – E' affermata con le seguenti espressioni: vendo con piena garanzia di legge; sano dai difetti di legge.

Sono esclusi dalla garanzia legale i vizi e difetti apparenti o visibili, salvo quelli occultati ad arte. Però sono inclusi quei difetti apparenti che hanno attirato l'attenzione del compratore ed una conseguente dichiarazione assicurativa del venditore e che comportino, contrariamente alla assicurazione, alterazioni di funzioni (lavoro, latte ecc.) e conseguente diminuzione di valore;

- b) convenzionale – E' quella costituita da patti speciali, stabiliti di pieno accordo fra il venditore e compratore, derogando dalla legale per la quantità e per la qualità dei vizi e difetti da garantirsi, come per la durata del tempo di garanzia.

Patti espressi a carico del venditore:

- a) La garanzia è estesa a tutti i vizi e difetti gravi ed occulti quando il contratto si perfeziona colle frasi:
Vendo l'animale senza difetti;
Vendo l'animale sano giusto e da galantuomo;
- b) Clausola "a piacimento" – Questa clausola risolve il contratto quando il compratore dichiara, entro otto giorni, che la cosa venduta non è di suo gradimento.
Trattandosi di un apprezzamento soggettivo non è dato al venditore di sindacarlo comunque, e quindi il compratore può restituire l'animale senza l'obbligo di denunciare il vizio o difetto rilevato, sottostando al pagamento della diaria preventivamente pattuita o da determinare equamente.
Quando si pratica tale forma di contratto il compratore non esegue neppure il pagamento, riservandosi entro otto giorni il diritto di recesso; quando ciò non avviene paga senz'altro il prezzo.
- c) Vendita alla prova – E' una condizione sospensiva che precede la definitiva stipulazione del contratto.
Il compratore deve astenersi dal compiere sull'animale qualunque atto di dominio, se ritenuta necessaria dal veterinario.
L'apprezzamento dei risultati della prova è rimesso al compratore ed è insindacabile.
- d) Clausola "salvo vista del veterinario" – La clausola suddetta importa che il compratore può ritenersi sciolto dall'impegno, se realmente si riscontrano nell'animale dei vizi redibitori coi caratteri di cui all'art. 1490 del Codice Civile.
Il termine per la visita sarà stabilito all'atto del contratto.

Art.9

Patti espressi a beneficio del venditore: il compratore assume il contratto a tutto rischio e pericolo quando la vendita dell'animale viene fatta con la formula: "Vendo senza alcuna garanzia" od altre frasi equivalenti. Tali dichiarazioni però non escludono la garanzia, che si considera implicita, per i vizi d'animo.

Art.10

La denuncia dei vizi e dei difetti gravi e occulti si deve fare entro il termine fissato per ogni vizio o difetto dal compratore con lettera raccomandata, o per citazione giudiziaria. In difetto di denuncia regolare e tempestiva nulla è dovuto dal venditore.

Art.11

La verifica si esegue alla stalla del compratore, salvo diversa pattuizione. Il venditore entro tre giorni dalla notifica del vizio è tenuto alla verifica del vizio stesso. Quando entro tale termine non avviene la verifica, il compratore può depositare l'animale presso un pubblico o privato stallaggio a spese del venditore.

A contratto sciolto, il venditore deve rifondergli le spese di governo e di mantenimento.

Art.12

Il venditore ha l'obbligo della garanzia di tutte le malattie infettive contagiose contemplate dal regolamento di polizia veterinaria vigente, anche durante il periodo di incubazione, salvo l'accertamento del modo e del tempo in cui esse furono contratte.

Art.13

Termini per la denuncia dei vizi redibitori per i bovini:

- 1) Prolasso abituale della vagina, nei suoi diversi gradi, nelle vacche non primipare – 40 giorni.
Se lo sdrammeggiare dei bovini, nell'ultimo mese di gravidanza scompare dopo il parto, l'azione redibitoria non ha luogo, cioè non si deve considerare come vizio redibitorio; in tal caso per evitare la scadenza dei termini la garanzia è prorogata sino a 15 giorni dopo il parto.
- 2) Endometrite catarrale cronica da ritenzione di placenta quando la vacca abbia partorito presso il venditore – 8 giorni.
- 3) Vertigine idatiginosa (mira, balordone, o camolone alla testa) – 30 giorni.
- 4) Vizi d'animo – 8 giorni.
 - a) restio: tragiogare, scappar dal giogo, rifiuto di tirare il carro o l'aratro a sciolta giusta durante un periodo non inferiore a due ore, di voltarsi al lavoro, l'impuntarsi di non voler andare innanzi, il gettarsi per terra, quando si constata in bovini con tutti i denti di adulto;
 - b) rustichezza: cozzare, calcitrare, rifiutarsi alla mungitura ed al poppamento delle vacche non primipare;
- 5) Difetti di produzione del latte – 4 giorni – atrofia parziale o totale della mammella nelle vacche non primipare, vendute in stato di avanzata gravidanza; vacca orba da uno più capezzoli; il non essere vacca giusta; il non avere latte mercantile (in vacca venduta fresca di latte, cioè che abbia di recente partorito, da 10 a 15 giorni).

Si dice vacca lattifera quella che produce una media di 15 litri di latte mercantile dal 40° giorno dal parto.

Per latte non mercantile intendesi, invece, quello con presenza di sangue, pus o che coagula all'ebollizione appena munto, che ha odore e sapore sgradevole.

E' vacca giusta quella in cui la quantità complessiva del latte prodotto dalle due mammelle anteriori è superiore alla metà delle posteriori confrontati fra loro diano la stessa quantità di latte, siano cioè pari in latte.

Dicesi vacca orba quella che non dà latte da uno o più capezzoli, mentre per vacca scarsa da un capezzolo s'intende quella che non è pari in latte alla corrispondente mammella anteriore e posteriore – 8 giorni.

- 6) Difetti dell'emissione del latte – 4 giorni – il non spillare da un capezzolo come gli altri tre; l'emettere latte a spruzzi, dovuto a stenosi o a noduli lattei o carnosì (mal del nervet) fistola lattea e incontinenza del latte; l'esser vacca dura a mungersi (quando il tempo impiegato per la mungitura completa è una volta e mezza superiore a quello della mammella corrispondente) – 8 giorni.
- 7) Urolitiasi (mal della pietra) – 15 giorni.
- 8) Urinar rosso (ematuria, emoglobinuria, ecc.)
- 9) Tosse cronica dipendente da lesioni croniche in genere apparato respiratorio – 20 giorni
- 10) Lesioni cardiache croniche (pericardite traumatica, miocardite, endocardite, vizi valvolari, ecc.) - 8 giorni.
- 11) Popparsi il proprio latte – 8 giorni.
- 12) Lingua serpentina (ticchio linguale) – 8 giorni.
- 13) Meteorismo cronico ricorrente – 8 giorni.
- 14) Epilessia e vertigine – 40 giorni.
- 15) Scarsità di bocca (il mancato consumo di tutta la razione alimentare giornaliera) – 8 giorni.
- 16) Arpeggiare – 8 giorni.

- 17) Falciare – 8 giorni.
- 18) Crampo (sub-lussazione interna intermittente della rotula) – 8 giorni.
- 19) Zoppicature croniche intermittenti – 20 giorni.
- 20) Coliche frequenti, periodiche, mali intestinali cronici, diarrea cronica – 15 giorni.
- 21) Emorroidi, prolasso del retto, rosetta – 8 giorni.
- 22) Il dolenzire sui piedi e sulle unghie, se dipendente da malattia occulta esistente all'atto del contratto – 8 giorni.
- 23) La sordità – 8 giorni.
- 24) La vista dubbia – 8 giorni.
- 25) La pazzia – 8 giorni.
- 26) Il succhiar l'acqua, se il vizio è causa di gravi disturbi gastronomici (meteorismo, colica, denutrizione) – 8 giorni.

I termini indicati nel presente articolo sono i termini consuetudinari entro i quali deve essere fatta la denuncia del vizio con lettera raccomandata o per citazione giudiziaria o verbalmente in presenza di testimoni, oppure a mezzo del mediatore.

I vizi contemplati ai numeri 16, 17, 18, 19 e 22 del presente articolo sono redibitori solo per i bovini da lavoro.

Art.14

BOVINI DA RIPRODUZIONE

Se il parto non cade nell'epoca fissata il compratore non ha diritto ad alcun compenso per i primi 30 giorni di ritardo; per i giorni successivi il venditore dovrà corrispondergli una indennità giornaliera che è in relazione al costo per le reazioni del mantenimento.

Art.15

Nella mancata gravidanza il compratore ha diritto alla rescissione del contratto ed al rimborso delle spese di mantenimento, deducendone l'eventuale reddito in latte.

Art.16

Se una vacca venduta gravida partorisce presso il venditore o durante il viaggio, prima della consegna, il vitello è di proprietà del compratore, restando a lui di carico le eventuali spese del parto, salvo che fra i contraenti si siano stipulati patti speciali.

Art.17

Se una giovenca o vacca- gravida abortisce entro le 48 ore dalla consegna, il compratore ha diritto alla rescissione del contratto; se invece abortisce dopo tale termine, il compratore non ha più diritto ad alcun compenso, salvo il caso di infezione da aborto epizootico o tricomoniasi preesistente al contratto.

Art.18

Per le giovenche no esiste nessuna garanzia sulla quantità del latte e sulla giustezza dei capezzoli e sui difetti della emissione e della produzione del latte.

Art.19

Per il vizio di ricalcitare la garanzia decorre dal giorno successivo a quello del parto – 8 giorni.

Tale termine, è il termine consuetudinario entro il quale deve essere fatta la denuncia del vizio con lettera raccomandata, o per citazione giudiziaria, o verbalmente, in presenza di testimoni, fermo restando il termine ordinario di 40 giorni per l'azione formale della redibitoria.

Art.20

Vitelli immaturi (scolostrati) da allevamento e da ingrasso.

Si contrattano a peso forfait.

Uscito il bestiame dalla stalla del venditore (agricoltore) questi no è più tenuto responsabile dei vizi di qualunque genere che siano dl compratore riscontrati negli animali.

Nei contratti tra negozianti e agricoltori, per i vitelli immaturi vige l'uso di garantire il vitello all'agricoltore per un mese; entro tale termine il vitello si ammala o muore per qualsiasi causa, la perdita è sempre a carico del venditore.

Art.21

In materia di compravendita di bestiame bovino le tariffe di mediazione sono dell'1% a carico di ciascuna delle parti contraenti, per tutte le categorie di animali.

BESTIAME DA MACELLO

Art.22

Le persone del contratto sono: il venditore ed il compratore, assistiti generalmente dal mediatore.

Art.23

Le contrattazioni avvengono per gruppi o per capo; a peso vivo, a peso morto, o a forfait.

Art.24

Sul mercato il peso vivo è determinato dalla spesa pubblica.

Art.25

In stalla od in cascina, salvo patto contrario, la pesatura degli animali da macello avviene dopo 12 ore di digiuno e pertanto non si dà luogo a tara. Ove non si osservi il termine di digiuno la tara non può eccedere il 10%.

Art.26

Il peso morto è costituito dai quattro quarti con rognonata; il peso in canale è formato anche dalla testa, gambe, visceri toracici e pelle.

Art.27

Per i bovini grassi, se la pesatura si fa subito dopo la macellazione, si calcola un calo del 2%, mentre se la pesatura si fa dopo 24 ore non si considera alcun calo.

Per i vitelli la pesatura si fa subito dopo al visita sanitaria dell'animale macellato e preparato, senza detrarre alcun calo.

Art.28

Nei contratti a peso morto, quando all'atto della visita medica qualche parte dell'animale è esclusa dal consumo per ragioni sanitarie, il compratore non ha diritto ad alcun compenso.

Art.29

I bovini vengono consegnati immediatamente dopo la conclusione del contratto sul mercato. Per le contrattazioni alla stalla il termine di consegna è al massimo di tre giorni dalla consegna della documentazione sanitaria, trascorso tale termine, se il bestiame non viene ritirato, resta nella stalla del venditore a rischio e pericolo del compratore.

Oltre i suddetti giorni, il venditore ha diritto ad una diaria in relazione all'ammontare del costo delle razioni alimentari.

Art.30

Salvo patti speciali, per i bovini il pagamento si effettua contemporaneamente alla consegna.

Art.31

Gli animali da macello si sottintendono sempre garantiti da ogni malattia o difetto che ne possano limitare la utilizzazione alimentare.

Il venditore non è tenuto a dare garanzia alcuna al compratore circa i difetti e i vizi del bestiame contrattato che non ne limitino l'utilizzazione alimentare. Ha soltanto l'obbligo di consegnare il bestiame nelle identiche condizioni di sanità in cui si trova all'atto della conclusione del contratto.

Art.32

La vendita dell'animale da macellare con urgenza è un contratto aleatorio che non dà diritto al compratore di chiedere la risoluzione del contratto per mancanza di oggetto nel caso in cui venga limitata l'utilizzazione alimentare delle carni o venga ordinata la distruzione dell'animale stesso.

Art.33

Per i bovini da macello, la tariffa di mediazione è la seguente: 1% da ciascuna delle parti contraenti.

LATTE

Art. 1

I contratti tra i produttori di latte e i lattai (casari o caseifici e lattivendoli) si fanno prevalentemente per iscritto. Il latte viene normalmente consegnato alla stalla del venditore.

Art.2

I contratti hanno inizio il 1° gennaio e terminano al 31 dicembre di ogni anno, oppure dal 1° aprile al 31 marzo dell'anno seguente.

Art.3

Il casaro all'inizio del contratto versa talvolta una cauzione proporzionale all'entità del contratto, che viene scontata nel pagamento del latte al termine del contratto.

Art.4

Qualora il conduttore del caseificio abbia sul fondo i locali adatti alla lavorazione del latte, la consegna dello stesso avviene nel detto locale.

Art.5

Il conduttore del caseificio può senza necessità di preavviso alcuno, procedere al prelievo di campione da latte.

La campionatura dovrà essere effettuata presso la stalla del produttore e il latte, se contenuto in più recipienti, dovrà essere preventivamente miscelato

Il campione di latte verrà conservato in recipienti sterili in numero di tre che dovranno recare una striscia sotto il sigillo con le firme del produttore e del conduttore del caseificio.

Di detta campionatura, un campione verrà consegnato al conduttore del caseificio, uno al produttore e uno inviato ad un laboratorio pubblico o privato abilitato. Il prelievo potrà essere fatto anche in presenza di una sola delle parti, pur che con l'intervento di una guardia giurata. Il risultato delle analisi verrà notificato, entro il termine di 5 giorni dal prelievo, a cura della parte interessata.

Art.6

Il prezzo del latte viene normalmente stabilito al litro, franco e alla stalla, mediamente a 4-6 gradi centigradi.
Normalmente vale il prezzo regionale lombardo.

EQUINI

Oltre alle vigenti norme igienico sanitarie previste da disposizioni relative alla identificazione e alla registrazione degli animali (anagrafe) di cui al DM n. 317 del 30/04/96 e successive modificazioni e integrazioni, valgono ove compatibili i sotto indicati usi e consuetudini.

Valgono gli usi relativi ai bovini, oltre i seguenti particolari:

Art.1

Nel commercio dei cavalli il compratore che, dopo la prova, non ritiene l'animale è tenuto a pagare una diaria giornaliera.

Art.2

I vizi che danno luogo all'azione redibitoria, secondo gli usi locali e le disposizioni di legge, sono determinati dall'elenco che segue:

- 1) L'epilessia e la vertigine – 40 giorni.
- 2) Il capostorno o balordone essenziale – 40 giorni.
- 3) L'oftalmia interna periodica, od irido – ciclo - coroidite recidivante (luna o flussione lunatica agli occhi) – 40 giorni.
- 4) I vizi d'animo nelle diverse loro forme, cioè: l'adombrarsi, la mania periodica (restio o rustichezza non da cause transitorie), l'indocilità, l'inobbedienza al freno , la malvagità o cattiverie di carattere (mordere, il tirar calci, ecc.) – 8 giorni.
- 5) La bolsaggine determinata da qualsiasi alterazione morbosa cronica degli apparati respiratorio e circolatorio e malattie cardiache croniche – 20 giorni.
- 6) Il corneggio cronico (rantolo, fischio o sibilo) determinato da qualsiasi alterazione morbosa dell'apparato respiratorio – 8 giorni.
- 7) Il ticchio d'appoggio (anche con logoramento dei denti), ticchio all'aria, ticchio all'orso – 8 giorni.

- 8) Le zoppicature croniche intermittenti o così dette di doglia vecchia – 20 giorni.
- 9) Crampo (sub – lussazione interna intermittente della rotula) – 20 giorni.
- 10) Cancro del fettone – 20 giorni.
- 11) Ernia inguinale intermittente – 20 giorni.
- 12) Malattie croniche dell'apparato uropoietico – 20 giorni.
- 13) Diarrea cronica – 8 giorni.
- 14) Tetano – 10 giorni.
- 15) Gravi irregolarità dentarie (scarsità di bocca) – 8 giorni.
- 16) Sordità – 8 giorni.

Per gli asini, oltre i vizi sopra elencati, nella garanzia convenzionale viene tenuto particolarmente conto del cosiddetto mal d'asino, perché questo difetto può essere ad arte occultato.

La garanzia più comune per i muli è che siano giusti in bocca – intendendosi con ciò che non abbiano l'atrofia del mascellare (grumer).

Tutti i termini indicati nel presente articolo sono termini consuetudinari entro i quali deve essere fatta la denuncia del vizio con lettera raccomandata, o per citazione giudiziaria, o verbalmente, in presenza di testimoni, fermo restando il termine ordinario di 40 giorni per l'azione formale della redibitoria.

Art.3

Per gli equini da macello valgono gli usi relativi ai bovini. Però nel caso di pesatura senza l'osservanza del digiuno, la tara non può eccedere il 5%.

Art.4

La tariffa di mediazione per gli equini, siano essi da lavoro o da macello, è dell'1% da ciascuna delle parti contraenti.

SUINI

Oltre alle vigenti norme igienico sanitarie previste da disposizioni relative alla identificazione e alla registrazione degli animali (anagrafe) di cui al DM n. 317 del 30/04/96 e successive modificazioni e integrazioni, valgono ove compatibili i sotto indicati usi e consuetudini.

Valgono gli usi relativi ai bovini, oltre i seguenti particolari:

Art.1

Il termine di garanzia è di 8 giorni, trascorso il quale, senza che alcun vizio o difetto si sia verificato nell'animale, nessuna azione redibitoria resta più al compratore che è tenuto immediatamente al pagamento.

Art.2

In caso di rescissione del contratto, la spesa per il ritorno degli animali è a carico del venditore.

Art.3

Nei contratti a peso vivo, il venditore ha l'obbligo di tenere gli animali a digiuno per 24 ore prima della pesatura, per i suini da macello, e per 12 ore per i suini da allevamento.

I reclami per l'inosservanza da parte del venditore di tale obbligo devono essere fatti dopo la macellazione, per i suini da macello ed immediatamente alla pesatura per i suini da allevamento.

Art.4

Per i suini da macello, la consegna si fa nel giorno stabilito nel contratto. La macellazione deve avvenire non oltre 24 ore dalla consegna se la vendita è a peso morto. Per i suini da allevamento, la pesatura si fa presso il venditore.

Art.5

Per i suini, nei contratti a peso morto, il pagamento generalmente si fa entro 8 giorni dalla consegna, le spese di pesatura sono a carico del venditore.

Nei contratti a peso vivo, il pagamento si fa entro 8 giorni dalla consegna. Le spese di pesatura sono a carico del venditore.

Art.6

La tariffa massima di mediazione dei suini è l'1% da ciascuna delle parti contraenti.

OVINI E CAPRINI

Oltre alle vigenti norme igienico sanitarie previste da disposizioni relative alla identificazione e alla registrazione degli animali (anagrafe) di cui al DM n. 317 del 30/04/96 e successive modificazioni e integrazioni, valgono ove compatibili i sotto indicati usi e consuetudini.

Valgono gli usi relativi ai bovini, oltre i seguenti particolari:

Art.1

Vizi redibitori degli ovini e caprini:

- 1) Atresia dei capezzoli –8 giorni.
- 2) Bronchite verminosa – 8 giorni.
- 3) Cachesia ittero verminosa – 8 giorni.
- 4) Gravidanza falsa – 30 giorni.
- 5) Rogna – giorni.
- 6) Vertigine da cenuro cerebrale (capogiro) – 8 giorni.

Tutti i termini indicati nel presente articolo sono termini consuetudinari entro i quali deve essere fatta la denuncia del vizio con lettera raccomandata, o per citazione giudiziaria, o verbalmente, in presenza di testimoni, fermo restando il termine ordinario di 40 giorni per l'azione formale della redibitoria.

ANIMALI DA CORTILE

Oltre alle vigenti norme igienico sanitarie previste da disposizioni relative alla identificazione e alla registrazione degli animali (anagrafe) di cui al DM n. 317 del 30/04/96 e successive modificazioni e integrazioni, valgono ove compatibili i sotto indicati usi e consuetudini.

Art.1

I contratti si concludono di solito per iscritto tra grossisti e produttori.

Art.2

Il prezzo s'intende pattuito per chilogrammo al netto di IVA, che è a carico del compratore.

Art.3

Il pagamento si effettua, di norma, in contanti alla consegna, o al primo mercato successivo.

POLLAME VIVO

Art.4

I contratti che riguardano il pollame pronto per la macellazione, si concludono sulla base delle indicazioni fornite dal venditore per quanto riguarda il peso vivo approssimativo, la pigmentazione e lo stato sanitario, oppure dopo la visita degli animali presso il produttore.

Art.5

La consegna del pollame vivo avviene presso l'azienda del venditore in gabbie dell'acquirente; il peso s'intende al netto di ogni tara per animali a gozzo vuoto.

POLLAME MORTO

Art. 6

Il pollame morto è venduto dissanguato, spennato ed eviscerato in imballaggi a perdere e a peso morto.

PULCINI

Art.7

I pulcini di un giorno (1) sono commerciati a numero, l'incubatoio o il commerciante sono tenuti a dichiarare la razza e, quanto al sesso, se si tratta di pulcini misti (maschi e femmine) oppure di maschi e femmine.

(1) Per i pulcini di un giorno si intendono gli animali schiusi da non più di 24 ore ed appartenenti a tutte le specie avicole in commercio; polli- tacchini – faraone – oche – anitre – quaglie.

Art.8

Nei pulcini dichiarati “sessati femmine” la percentuale di femmine non deve essere inferiore al 96%.

Art.9

Il venditore garantisce l'immunità da pullorosi dei pulcini oggetto del contratto ed è tenuto all'osservanza della legislazione sanitaria in vigore. L'acquirente per ottenere il risarcimento del danno, è tenuto a segnalare al venditore i casi di pullorosi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 10

In caso di consegna di pulcini difettosi, l'acquirente, per ottenere il risarcimento del danno, deve segnalare al venditore il difetto entro un periodo di otto giorni dalla consegna, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

CONIGLI

Art. 11

I conigli si contrattano a peso vivo ed a peso morto. Questi ultimi senza pelle e senza interiora.

UOVA

Per uova s'intendono solo quelle provenienti dalle specie: galline, anatre, oca, tacchino, faraona, e quaglia.

Art.1

Le uova sono contrattate a numero e a peso per merce resa franco magazzino del venditore.

Art.2

L'imballaggio è comunemente costituito da un cartone con appositi contenitori alveolari. Salvo pattuizione contraria l'imballaggio è a perdere.

Art.3

Le uova viaggiano a rischio e pericolo del compratore.

UOVA DA COVA

Art.4

Il commercio delle uova è generalmente regolato da contratti stagionali o annuali, di norma scritti, che disciplinano ogni rapporto tra produttore ed acquirente.

Apposite disposizioni di legge regolamentano il commercio e l'incubazione delle uova da cova sotto il profilo sanitario.

UOVA DA CONSUMO

Art.5

Il commercio delle uova è disciplinato dalle vigenti leggi Comunitarie in materia.

Art.6

I contratti si concludono di solito per iscritto tra grossisti, raccoglitori e produttori.

Art.7

Il pagamento si effettua in contanti alla consegna della merce o al primo mercato successivo.

Art.8

Nelle contrattazioni fra allevatori e commercianti il prezzo è riferito al peso medio della partita secondo la seguente classificazione:

- XL - grandissima 73 gr. e più
- L - grande da 63 a 73 gr.
- M - media da 53 a 63 gr.
- S - piccola da meno di 53 gr.

Art.9

I reclami per i difetti o i vizi riscontrati nelle uova devono essere denunciati al venditore entro le 24 ore dal ricevimento della merce, non computando in tale termine i giorni festivi.

Art.10

L'acquirente ha diritto di rifiutare la merce che sia di qualità diversa da quella pattuita. Anche in questo caso il reclamo deve essere fatto entro ventiquattro ore dal ricevimento, non computati i giorni festivi.

Art.11

Il compratore ha diritto di rifiutare la merce nel caso in cui non sia stata spedita o sia stata spedita in ritardo rispetto al giorno fissato.

Cap. 2

PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA

RISONI

Art.1

Il risone si contratta di norma sul mercato, generalmente a mezzo mediatore, cooperative, associazioni e direttamente, secondo campioni.

Art.2

Per ogni contratto concluso viene rilasciato alle parti contraenti lo stabilito, recante la data, la varietà, la qualità, il luogo di consegna, il prezzo e le modalità di pagamento e le altre clausole contrattuali.

Art.3

Il prezzo del risone viene commisurato a tonnellata o chilogrammi. Esso si riferisce al valore della merce caricata sfusa presso il magazzino del venditore, a cura di quest'ultimo, sul veicolo del compratore.

Art.4

Salvo contraria pattuizione, il risone da consegnare deve essere sempre sano, leale, mercantile, essiccato, privo di corpi estranei.

- sano s'intende il risone che non abbia odori sgradevoli, non sia riscaldato e fermentato, e non contenga grana gialla, giallognola o paglierina;
- mercantile s'intende il risone che non abbia difetti speciali i quali non consentano la sua classificazione nella media prodotta dell'annata e nella località di produzione;
- essiccato s'intende il risone che abbia un grado di umidità relativa massima del 14,5%

- privo di corpi estranei s'intende il risone che contenga una percentuale di corpi estranei di qualsiasi natura, no tossica, terra compresa, inferiore all'1%. La presenza di altri cereali (grano, orzo , mais, ecc.) non è tollerata se non dichiarata all'atto della contrattazione e comunque non superiore all'1%.

Art.5

E' consentito al venditore di consegnare il 5% in più o in meno della quantità contrattata. Se la quantità fu espressa facendola seguire o precedere dalla parola "circa", tale tolleranza è portata al 10%. Se la vendita viene effettuata con la clausola "fine magazzino" si intende che oggetto del contratto è l'intero quantitativo contenuto nel magazzino con una tolleranza fino al 20%.

Art.6

La merce viaggia per conto, rischio e pericolo del compratore, salvo provata responsabilità del venditore.

Art.7

Il compratore è tenuto a prendere in consegna la merce.
Sono sempre salvi i suoi diritti per l'eventuale differenza di qualità.
Deve essere effettuato il campionamento in contraddittorio tra le parti o rappresentanti delle stesse, sulla merce oggetto di consegna al momento del carico.

Art.8

Per le merci vendute, il peso riconosciuto è quello eseguito al peso pubblico più vicino la luogo di carico.

Art.9

Per qualsiasi eccezione riflettente la merce ricevuta il compratore deve darne avviso al venditore o al mediatore non appena ricevuta la merce stessa, e comunque al massimo entro le 48 ore successive non festive.
Per ogni contestazione derivante dal contratto di compravendita le parti concordano normalmente tra di esse con il concorso del mediatore ed eventualmente ricorrono ad un arbitro scelto di comune accordo tra i periti iscritti all'albo della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura.

FRUMENTO

Valgono gli stessi usi recepiti per il risone, ad eccezione dei seguenti articoli.

Art.1

Per ogni contratto concluso, il mediatore rilascia i seguenti documenti:

- alle parti contraenti lo “stabilito” recante la data, la quantità, la qualità, il luogo di consegna, il prezzo, le modalità di pagamento e le altre clausole contrattuali.
- L’eventuale dichiarazione di auto fatturazione del venditore.

Art. 2

Salvo contraria pattuizione, il frumento da consegnare deve essere sempre sano, mercantile, stagionale, privo di corpi estranei.

- sano s’intende il frumento che non abbia odori sgradevoli non sia riscaldato o fermentato e non contenga grana cotta, carbonchio o segale cornuta.
- mercantile s’intende il frumento che non abbia difetti speciali i quali non consentano la sua classificazione nella media prodotta dell’annata nella località di produzione.
- essiccato si intende il frumento che abbia un grado di umidità relativa compreso tra il 14,5 e il 15%.
- privo di corpi estranei si intende il frumento che contenga una percentuale di corpi estranei di qualsiasi natura, terra compresa, inferiore all’1%. La presenza di altri cereali (orzo, mais, ecc.) non è tollerata se non è dichiarato all’atto della contrattazione.

GRANOTURCO – SOIA

Valgono gli stessi usi recepiti per il frumento con la seguente precisazione:
“per la trattazione di mais non essiccato la quotazione è riferita ad un’umidità del 30%”.

CERALI MINORI AVENA – ORZO – SEGALE

Valgono gli stessi usi recepiti per il frumento.

PATATE

Nessun uso accertato.

ORTOFRUTTICOLI (ORTAGGI E FRUTTA FRESCA)

Art.1

I prodotti ortofrutticoli sono contrattati su campione, su denominazione o a “vista”, sia per iscritto che verbalmente.

I prodotti, comunque confezionati, sono contrattati a peso lordo per netto.

I prodotti ortofrutticoli di produzione locale, posti sul mercato, sono contrattati a vista.

La frutta secca, tanto se confezionata in sacchi o in ceste, quanto se confezionata in pacchetti, è contrattata a peso netto.

I carciofi sono contrattati a numero.

Art.2

Sul quantitativo contrattato è ammessa una tolleranza in più o in meno del 10% nella consegna.

Art.3

Sul peso dei prodotti ortofrutticoli freschi provenienti da fuori piazza, è ammessa una tolleranza sul peso, dovuta a calo naturale, a seconda della specie del prodotto e precisamente:

- per frutta in genere, non oltre il 2%
- per gli ortaggi ed i legumi in genere, non oltre il 5%.

LEGUMI SECCHI

Art.1

La vendita viene fatta su campione, generalmente tramite mediatore.

Art.2

La qualità si distingue in comune e pregiata. La merce deve essere sana, ben stagionata, sterilizzata o trattata con ingredienti non nocivi, atti a distruggere gli insetti parassiti.

Art.3

La consegna deve essere fatta entro 8 o 10 giorni dalla vendita, al magazzino del venditore o in stazione se il contratto è stato stipulato tra commercianti, all'azienda se stipulato tra commerciante e agricoltore produttore.

Art.4

Il pagamento viene fatto di norma entro 10 giorni dalla consegna della merce.

Art.5

La tariffa di mediazione per i legumi secchi è dell'1% da parte del compratore e dello 0,50% da parte del venditore.

UVA MOSTO E VINI

UVA

Art.1

Le uve si contrattano generalmente nei vigneti con l'intervento del mediatore. Le uve si trattano a peso, oppure a peso riferito al grado decimetrico Babo. Il mediatore dispone di un bollettario con bollette numerate progressivamente. All'atto del contratto, le relative bollette vengono stilate in triplice copia di cui

una viene consegnata al compratore, una al venditore e la terza rimane in possesso del mediatore stesso. Trattandosi al venditore, il contratto si fa per scrittura privata, a meno che il mediatore non si renda garante verso il venditore.

Art.2

Si dà sempre caparra proporzionata al quantitativo contrattato.

Art.3

Le uve contrattate devono sempre essere di qualità mercantile. Le uve sono di qualità mercantile quando sono giunte a normale maturazione in rapporto all'andamento meteorologico dell'annata, non presentano segno accentuato di grandine, seccume, di marciume, malattie crittogamiche o parassitarie e raggiungono il grado minimo legale.

Art.4

Il prezzo suole essere convenuto dalle parti: talora però si pattuisce che il prezzo debba essere quello risultante dalla mercuriale di un determinato mercato con o senza aggiunta di un premio. Mandando tale designazione, si intende che le parti si siano riferite al mercato a cui per consuetudine si riferiscono ordinariamente le contrattazioni della località. Talora si fa riferimento al prezzo di liquidazione delle Cantine Sociali.

Art.5

Per le trattative fuori mercato, la verifica della qualità deve essere fatta all'atto dell'acquisto e del carico sul veicolo del compratore; dopo il carico non sono più ammessi reclami.

Art.6

L'uva è normalmente resa franca, a spese del venditore, al peso pubblico del Comune e trasferita sempre a spese del venditore sul veicolo del compratore, se venduta in piazza.

Art.7

Fino a consegna ultimata, le varie sono a carico del venditore quando siano dovute al medesimo, se invece sono state prodotte per causa del compratore sono a carico suo.

Art.8

La tariffa di mediazione per le uve è di circa il 2% del costo per quintale da parte del solo venditore.

MOSTO

Art.9

Il mosto, spedito a cura del compratore, in recipienti muniti di tappo e sfiatatoio, subisce un duplice calo e cioè quello prodotto dalla fermentazione e quello prodotto dal disperdimento conseguente alla evaporazione ed allo scuotimento.

Il calo per la fermentazione del mosto filtrato si può stabilire nella misura massima del 2% quando la merce viaggia cinque o sei giorni; il calo per la fermentazione del mosto greggio nelle identiche condizioni varia dal 3 al 5%.

Il calo per evaporazione e scuotimento varia dall'1 all'1,50% a seconda delle percorrenze e quindi del tempo che il fusto sta in viaggio.

Il mosto può essere venduto franco produttore ancora in fermentazione e caricato tale quale quando le parti ne convengano la trattativa.

I dati suesposti si riferiscono al quintale.

OLIVE

Nessun uso accertato.

AGRUMI

Nessun uso accertato.

FRUTTA SECCA

Nessun uso accertato.

ERBA – FORAGGI E PAGLIE

Art. 1

Il fieno e la paglia si contrattano, previa visita, a peso, generalmente tramite mediatore.

Art. 2

Il ritiro della merce viene fatto al deposito del venditore di norma entro 10 giorni dall'atto di vendita.

Art. 3

La pesatura del fieno ha luogo generalmente alla pesa pubblica. Il peso constatato sul peso pubblico fa fede tra le parti ed è inoppugnabile.

Art.4

Il compratore può scartare lo strato superiore (cappello) e lo strato inferiore (fondo). Se nel deposito vi fossero strati di fieni avariati o di qualità scadente, il compratore può scartarli e può anche scindere il contratto senza però avere il diritto a sostituzione del prodotto o a rifusione di danni.

Art.5

Quando si acquista l'erba destinata a fienagione tutte le spese di fienagione e di trasporto sono a carico del compratore. All'atto del contratto viene corrisposto un acconto a titolo di garanzia ed è stabilito il periodo entro il quale deve essere ultimata la fienagione.

Art.6

Il pagamento dei foraggi avviene generalmente a contanti, entro un termine che può variare da un minimo di otto giorni ad un massimo di quindici giorni dalla consegna.

Art.7

Ogni eventuale contestazione deve essere fatta entro tre giorni dal ritiro della merce.

Art.8

I compensi dovuti ai mediatori regolarmente iscritti agli Albi di legge nonché le tariffe per le mediazioni di compravendita sono quelli risultanti da apposita tabella approvata dalla CCIAA.

SEMENTI

Fatto salvo le vigenti norme legislative, valgono i sotto riportati usi.

Art.1

Le sementi si contrattano su campioni muniti di certificazione ufficiale, tanto direttamente quanto a mezzo di mediatore.
La base dei contratti è il chilogrammo.

Art.2

Il pagamento viene fatto secondo contrattazione tra le parti.

Art.3

I pagamenti dovuti ai mediatori regolarmente iscritti agli Albi di legge nonché le tariffe per le mediazioni di compravendita sono quelli risultanti da apposita tabella approvata dalla CCIAA.

FIORI E PIANTE ORNAMENTALI

Nessun uso accertato.

PIANTE DA VIVAIO E DA TRAPIANTO

Nessun uso accertato.

PIANTE OFFICINALI E COLONIALI

Nessun uso accertato.

DROGHE E SPEZIE

Nessun uso accertato.

PRODOTTI DELLA FLORICOLTURA

Art.1

I fiori in zolla o in vaso vengono venduti solitamente direttamente a privati, presso l'azienda del produttore e/o ai mercanti, a rivenditori o ai negozi.

Art.2

Per vendita a rivenditore e/o all'ingrosso gli ordini solitamente sono effettuati tramite rappresentante, inviati tramite fax od e-mail, in fase di ordinazione vengono definite tutte le condizioni relative al rapporto commerciale: quantità, caratteristiche dei prodotti, prezzo, periodo, e forma di consegna, trasporto e condizioni di pagamento.

Art.3

Per vendita all'ingrosso, i prezzi sono determinati in base a listini forniti dalla ditta venditrice, il pagamento, salvo diversi specifici accordi in fase di ordinazione, si intende sempre alla consegna della merce.

Art.4

Ogni reclamo deve essere notificato entro otto giorni dal ricevimento della merce a mezzo lettera raccomandata via fax o e- mail, dettagliato nella descrizione del motivo e della quantità di prodotto oggetto di contestazione. Piante mancanti, rotte od altro dovranno essere segnalate al momento del ricevimento della merce sul documento di trasporto o al momento del carico.

Art.5

Per piante trapiantate da parte del cliente, successivamente alla consegna, il venditore non potrà essere ritenuto responsabile della mancata ripresa delle piante fornite, lo stesso vale per piante rinvasate o per piante che siano state conservate e mantenute in modo non adeguato.

PRODOTTI DELL'APICOLTURA

COMPRAVENDITA DEL MIELE

Art.1

Il miele viene venduto solitamente direttamente al consumatore, confezionato e conferito presso l'azienda del produttore e ai mercati.

Art.2

I contratti di compravendita a rivenditore e/ o all'ingrosso si concludono solitamente verbalmente.

Art.3

Per vendita all'ingrosso, i prezzi sono determinati alle contrattazioni che avvengono durante la borsa del miele a Castel San Pietro Terme (AI). Le quotazioni sono divulgate attraverso l'Osservatorio Nazionale del Miele.

Art.4

Il miele viene normalmente consegnato all'azienda del produttore.

Art.5

Per vendite all'ingrosso e a richiesta di una delle parti, possono essere prelevati tre campioni di miele presso l'azienda del produttore.

I campioni di miele dovranno essere sigillati e recare una striscia con le firme del venditore o del compratore; di detta campionatura, un campione verrà consegnato al produttore uno al venditore ed il terzo ad una laboratorio di analisi abilitato.

Il risultato delle analisi verrà notificato entro il termine di otto giorni dal prelevamento a cura della parte interessata a mezzo raccomandata.

ALTRI PRODOTTI APISTICI

Nessun uso accertato data l'esiguità delle trattazioni.

Cap.3

PRODOTTI DELLA SILVICOLTURA

LEGNA DA ARDERE

Art.1

Il contratto può essere scritto o verbale. Quando il contratto viene stipulato a mezzo rappresentante, salvo accettazione del venditore, l'accettazione o meno deve seguire a stretto giro di posta.

Art.2

All'atto del contratto tra negozianti e agricoltori – per la legna prodotta in provincia – è uso che il compratore versi al venditore una caparra.

Art.3

E' classificata "da ardere" la legna tonda con un diametro, a metà lunghezza, di 5 – 6 cm., oppure in scheggia con una sezione non superiore a 18 – 22 cm.

La legna con diametro da 3 a 9 cm. è classificata come tondello.

A seconda delle provenienze la lunghezza varia da metri 1 a metri 1,20, 1,40, 1,50, e si chiama stanga o spacco commerciale (in novarese "stella").

Perché la legna possa avere dimensioni diverse occorre espressa convenzione.

Art.4

L'espressione "pezzatura commerciale" indica che la legna è distinta a seconda delle misure sopraindicate, tenuto conto delle varie provenienze.

Tacendosi la provenienza, si intende che la legna deve essere lunga metri 1,20 ed avere se tonda, il diametro da cm. 5-6 a cm. 18; se spaccata una sezione non superiore a cm. 18-22.

Art.5

Per la legna stagionata si intende la legna che ha subito, in posizione adatta, almeno nove mesi di stagionatura dall'epoca del taglio e dello spacco, esclusa quella fermentata.

Art.6

Nei casi di merce portata sulla piazza, altrimenti che per ferrovia, la consegna ha luogo al magazzino del compratore, dove se ne verifica la qualità ed il peso con la pesa del compratore o con quella pubblica più vicina.

Art.7

Il compratore deve tempestivamente dare disposizioni esatte al venditore per la spedizione della merce a terzi compratori, quando ciò non sia specificato in contratto. Mancando tale specificazione e tempestiva indicazione, si intende che la merce deve essere inoltrata al compratore nel luogo ove egli ha la sede principale della sua azienda.

Art.8

Quando la merce è spedita a terzi secondo le disposizioni del compratore, il venditore deve inviare subito al compratore ed al destinatario l'avviso di

spedizione con gli estremi della stessa e peso. Il compratore è anche in tal caso responsabile verso il venditore del regolare ritiro della merce.

Art.9

Il venditore non è obbligato a coprire la legna per difenderla dalle intemperie. Accadendo però che la legna giunga impregnata di umidità, su deve stabilire se questa deriva da pioggia o da neve caduta durante il viaggio e se, invece, la legna era anche in precedenza in tale stato . Nel primo caso il compratore non può più reclamare indennizzo; nel secondo caso può invece richiedere una congrua riduzione di prezzo da determinare, in mancanza di accordo, da un esperto; ma non può rifiutarsi di ritirare la merce.

Art.10

Nel caso di trasporto su rotaia, il peso contrattuale è riconosciuto alla partenza dalla ferrovia alla stazione originaria di partenza. In mancanza di tale peso e di quello di altra stazione intermedia o più prossima a destino, è valevole il peso riconosciuto dalla stazione di arrivo, in questo caso è tollerato un calo naturale del 3%.

Art.11

La determinazione del prezzo è fatta per tonnellata o chilogrammo.

CARBONE VEGETALE

Nessun uso accertato.

LEGNAME ROZZO

Nessun uso accertato.

SUGHERO

Nessun uso accertato.

RACCOLTA DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO

La raccolta dei prodotti spontanei del sottobosco non regolata da specifiche disposizioni di legge o provvedimenti emanati da enti locali, è libera.

Cap.4

PRODOTTI DELLA CACCIA E DELLA PESCA

PESCE FRESCO E CONGELATO

Nessun uso accertato.

CACCIAGIONE

Nessun uso accertato.

PELLI DA PELLICCERIA

Nessun uso accertato.

Cap.5

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ESTRATTIVE

MINERALI METALLIFERI (Rame – Ferro – Alluminio – ecc.)

Nessun uso accertato.

MINERALI NON METALLIFERI (Zolfo – Olii grezzi di petrolio – Marmo – Alabastro – Sal marino – Salgemma – ecc.)

Nessun uso accertato.

CARBONI FOSSILI

(comprende anche gli usi relativi alla compravendita del carbone coke)

Art.1

Le offerte ferme, per risposta in giornata, si intendono per risposta al venditore entro le ore d'ufficio, e, in ogni caso, non dopo le ore 19 (ora italiana).

Art.2

Nelle contrattazioni di carbone fossile o di cokes da spedire all'interno, l'offerta telegrafica di acquisto o di vendita limitatamente alla quantità – se fatta prima delle ore 12 – vincola l'offerente per tutta la giornata. Se invece è trasmessa dopo le ore 12, lo vincola sino alle ore 12 del giorno successivo.

Art.3

Le ordinazioni pervenute per mezzo di rappresentante, di agente o di piazzista, sono ferme e impegnative per il compratore, mentre, possono essere annullate dal venditore quando vi sia preceduta la clausola "salvo approvazione". Questi, se intende respingerle, deve darne comunicazione al compratore entro il termine necessario per una corrispondenza per via ordinaria.

Lo stabilito inviato dal venditore al compratore per confermare la vendita effettuata per mezzo di rappresentante, di agente o di piazzista, costituisce base del contratto per ciò che concerne le condizioni alle quali la vendita è effettuata.

Art.4

I prestiti e le restituzioni di carbone, siano esse a condizioni inglesi o italiane, sono considerati e regolati temporaneamente come vendite vere e proprie, con tutti i relativi diritti ed oneri.

Art.5

Nelle vendite a carichi completi con indicazioni di minimo e di massimo il venditore deve stare nel limite indicato in contratto.

Nelle vendite di carichi completi con indicazione unica di quantitative, è sottintesa la clausola "circa" per la quale il venditore ha facoltà di consegnare il 10% in più o in meno del quantitativo indicato. Nelle vendite delle partite cif, il venditore deve consegnare il quantitativo indicato nel contratto.

Art.6

Il certificato di miniera di un carico di carbone fossile costituisce prova concludente soltanto per la provenienza della merce da determinate miniere.

Art.7

Nelle vendite dei carboni e dei cokes su vagoni il peso riconosciuto, agli effetti della compra- vendita, è quello della stazione originaria di partenza. In mancanza di tale peso, o di quello di altra stazione intermedia o più prossima a destinazione, è valevole il peso riconosciuto alla stazione di arrivo.

In mancanza anche di quest'ultimo, si intende che il compratore accetta il peso dichiarato dal mittente originario all'atto della spedizione.

Art.8

Per merce spedita da miniera, la lettera di vettura è prova sufficiente della provenienza e del peso della merce caricata sul vagone al quale tale documento si riferisce.

Art.9

Nelle vendite di un certo numero di vagoni di carbone fossile o di cokes, per merce proveniente via mare, le condizioni di pezzatura debbono considerarsi nel complesso della consegna e non per ogni singolo vagone.

Art.10

Il compratore di più vagoni di carbone fossile, per consegna dalla nave alla quale sono assegnati i vagoni al principio dello scarico, ha diritto anche al carbone degli ultimi giorni dello scarico, e ciò agli effetti della pezzatura.

Art.11

Ove la consegna sia pattuita entro un periodo di tempo superiore ad un mese, si intende che dovrà avvenire ripartitamente per quantitativi mensili pressoché uguali. Detti quantitativi mensili si considerano come altrettante consegne far loro distinte ed indipendenti.

Art.12

La percentuale di carbone minuto, tollerata sul carbone grosso, è la seguente:

- per l'antracite in monte (tout venant) 20 %
- per il coke metallurgico 4%

Per l'antracite lavorata in Italia nelle pezzature di crivellata, grossa scelta a mano, Cobbles; arancio, noce, pisello, la tolleranza di carbone minuto è del 5%. L'accertamento della percentuale di carbone minuto sul carbone grosso è fatto mediante grigliatura, usando una griglia con maglia avente apertura di 15 mm. Di alto, con inclinazione da 30 a 45 gradi, secondo se il carbone è asciutto o bagnato.

Art.13

Nelle vendite di partite su vagone non è sottintesa la clausola "circa"; però la tolleranza relativa la quantitativo da consegnare sta entro i limiti di portata dell'ultimo carro ferroviario.

Quando la clausola "circa" è espressa si ammette – per quanto riguarda il quantitativo – una tolleranza del 10% in più o in meno del quantitativo totale contrattato.

Per consegne ripartite, la tolleranza suindicata è limitata ad ogni singola consegna.

Art.14

Il calo dipendente da trasporto per via terra, tollerato nei rapporti fra i contraenti, è quello stesso determinato dalle ferrovie per i trasporti all'interno e dalla convezione di Berna per i trasporti internazionali, e precisamente dell'1% per i fossili e del 2% per i cokes.

Art.15

Il compratore deve tempestivamente dare disposizioni esatte al venditore per la spedizione dei vagoni.

Art.16

Il venditore risponde della regolare spedizione dei vagoni, e deve richiedere la tariffa più economica.

Art.17

Quando i vagoni sono spediti a terzi destinatari, secondo le disposizioni del compratore, il venditore deve entro le 24 ore inviare la compratore ed al destinatario l'avviso della effettuata spedizione con gli estremi della stessa (numero del vagone, peso, qualità).

Art.18

Il compratore è sempre responsabile del regolare ritiro dei vagoni, anche se destinati a terze persone da lui indicate.

Art.19

I vagoni viaggiano per conto ed a rischio esclusivo del compratore anche se il prezzo pattuito è per vagone franco confine o vagone franco arrivo.

Art.20

Ove il compratore espressamente non richieda, a proprie spese, la pesatura ufficiale all'origine, il peso della fattura, per trasporto via terra da miniera, è quello dichiarato in partenza dalla miniera stessa.

Art.21

La spesa di pesatura fatta dall'amministrazione delle ferrovie per merce venduta "franco vagone partenza" è a carico del destinatario.

Art.22

Nelle vendite in valuta estera franco confine, il trasporto a carico del venditore si computa sulla valuta estera contrattuale, come risulta dalla lettera di vettura, e ciò indipendentemente dalle diverse modalità di pagamento del trasporto stesso applicate dalle ferrovie all'atto dello vincolo del vagone.

Art.23

Il prezzo segnato per il vagone franco stazione transito confine, non è comprensivo delle spese doganali italiane, di transito e di statistica.

Art.24

Mancando speciali clausole, il pagamento si intende a trenta giorni dalla fattura.

Art.25

La mora del pagamento obbliga il compratore a corrispondere gli interessi in base al tasso ufficiale per le contrattazioni in valuta estera, e all'eventuale differenza di cambio di tale valuta rispetto alla lira che si fosse verificata in modo sfavorevole al creditore dal giorno di scadenza a quello del pagamento della fattura.

Art.26

Gli oneri imposti sulla merce da enti statali o pubblici – sia all'interno che all'estero – dopo la conclusione del contratto e, per contro, la diminuzione e l'oblazione di tali oneri, sono a carico od a favore del compratore.

Art.27

Il prezzo a domicilio è comprensivo di tutte le spese di "condotta" e di "facchinaggio". Questo prezzo vale per le consegne così dette normali, ossia in luoghi di facile e non faticoso accesso.

Per luoghi di accesso difficile e faticoso (consegna in solaio – in ceste a spalla – in cantina o consimili) il venditore ha diritto di richiedere un congruo compenso per le maggiori spese di facchinaggio, anche se ciò non è previsto in contratto.

Art.28

Le consegne sono fatte nelle ore normali di lavoro, tenuto conto delle disposizioni governative e municipali riguardanti la viabilità.

Art.29

Ove non sia diversamente specificato, il luogo di consegna è unico, e il compratore non può far deviare il mezzo di trasporto o richiedere consegne ripartite in luoghi diversi.

Art.30

Il compratore deve tenere apprestato e sgombero da inciampi il luogo dove il carbone deve essere depositato dal personale di fatica del venditore, in modo che la consegna possa svolgersi nel minor tempo possibile.

Art.31

Il peso contrattuale è quello dichiarato dal venditore sulla bolletta di consegna, salvo il diritto del compratore di far controllare detto peso- prima che sia iniziato lo scarico del carbone – alla pesa pubblica più vicino al luogo di consegna, assumendo però in proprio le spese di pesatura.

Art.32

La responsabilità del venditore per la qualità, condizione, pezzatura e peso cessa non appena è avvenuta la consegna a domicilio e la merce è a disposizione del compratore.

Art.33

La tariffa di mediazione per i carboni fossili ed il coke è dell'1% da parte del solo venditore.

Art.34

Per ogni controversia il foro competente è quello del venditore.

Cap. 6

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI

RISO

Per ogni contrattazione valgono gli usi e consuetudini vigenti presso l'associazione granaria di Milano, consultabili presso la Camera di Commercio di Novara.

FARINA

Art.1

La contrattazione delle farine ha luogo di regola per mezzo di viaggiatori, rappresentanti, commissionari, sulla denominazione della qualità e della marca del molino venditore.

Art.2

Le vendite si fanno tanto per pronta quanto per futura consegna. Nel primo caso il contratto è verbale o tutt'al più il venditore rilascia al compratore una memoria scritta senza richiedere la firma; nel secondo caso è uso redigere uno "stabilito" in doppio originale che viene firmato dalle parti, indicando le condizioni in vendita.

Art.3

Le farine si vendono tanto rese franche di porto stazione del cliente, oppure franco domicilio del compratore.
Le vendite effettuate a mezzo di viaggiatori, di rappresentanti, di commissionari, si sotto intendono fatte con la clausola "salvo l'approvazione del molino".

Art.4

Il calo naturale medio ammesso per sfridi nei trasporti per ferrovia o per via ordinaria per distanza di circa 100km, sempre quando si tratti di farine provenienti da grano macinato, asciutto e ben condizionato, è dello 0,50%.
Il calo naturale di peso può essere anche determinato dalla differenza tra la percentuale di umidità riscontrata e quella di legge o dichiarata dall'azienda di produzione entro i limiti legali di tolleranza mediante stampigliatura esterna sulla confezione.

Art.5

Salvo patti speciali la merce si intende in sacchi di carta a perdere, con indicazione del peso lordo e netto.

Art.6

Il pagamento delle farine, in mancanza di patto speciale, si deve intendere convenuto a ricevimento merce o a passaggio viaggiatore entro otto giorni con sconto e comunque entro trenta giorni al netto di sconto.

Art.7

Il termine generalmente accordato per i reclami sulla qualità della merce è di 8 giorni dal ricevimento; quello per la deficienza di peso all'atto del ricevimento.

PASTE

Nessun uso accertato.

PRODOTTI DELLA PANETTERIA

Nessun uso accertato.

PRODOTTI DOLCIARI

Art.1

Tutte le ordinazioni vincolano le parti sin dal momento della stipulazione del contratto, salvo il caso che la vendita sia espressamente subordinata alla approvazione della Casa.

Ogni spedizione o consegna forma contratto a sé stante, salvo patto contrario. Il cliente che non fosse in regola con i pagamenti non avrà diritto ad ulteriori consegne.

Art.2

Qualsiasi variazione fiscale o doganale gravante sul prodotto o sulle materie dà facoltà al venditore di modificare il prezzo in proporzione alla avvenuta variazione, dandone tempestiva informazione.

Art.3

Il venditore, anche in caso di vendita franco destino, non risponde delle eventuali rotture, avarie, manomissioni, mancanza o ritardi, intervenuti dopo la consegna della merce al vettore o allo spedizioniere: questi ne risponderanno nei confronti del destinatario.

Quando la merce è venduta franco destino, essa viene spedita in porto franco e le spese di trasporto non vengono esposte in fattura.

Art.4

Per gli imballi non fatturati, perché il loro costo è compreso nel prezzo del prodotto, non si accettano ritorni.

Gli imballi cauzionati con patto di resa si accettano soltanto se restituiti franchi ed in buono stato entro quattro mesi dalla data della fattura.

Art.5

Ogni reclamo dovrà essere presentato direttamente al venditore ed alla sua sede nel termine di quindici giorni dal ricevimento della merce.

Non si accetta merce di ritorno senza preventiva autorizzazione del venditore.

Art.6

Quando il pagamento è pattuito a contanti, si intende fatto all'atto del ritiro della merce contro fattura quietanzata oppure entro dieci giorni dalla data della fattura o contro tratta e/o ricevuta bancaria.
Sconto del pagamento per contanti a convenire.

Art.7

Se il pagamento non è pattuito a contanti o non è fatto a contanti, si intende che deve essere fatto a mezzo tratta e/ o ricevuta bancaria a sessanta giorni dalla data della fattura, senza sconti, con spese di incasso ed eventuali susseguenti a carico del cliente.
Il venditore ha facoltà di stornare qualsiasi premio o eventuale sconto se la tratta ritorna insoluta.

Art.8

Non si riconoscono pagamenti che non siano effettuati direttamente al venditore o a persona da lui espressamente delegata.

Art.9

Dalla scadenza del termine di pagamento decorrono a favore del venditore gli interessi nella misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto, salvo che siano pattuiti espressamente in misura superiore.

CARNI FRESCHE – CONGELATE – PREPARATE E FRATTAGLIE

Art.1

I contratti di carni fresche si fanno verbalmente o per iscritto.

La merce è contrattata a peso.

I contratti di carne congelata sono conclusi verbalmente o per iscritto, a quarti compensati od anche solo per quarti posteriori ed anteriori senza nessun bonifico per l'imballaggio.

La qualità della carne congelata è determinata a seconda della marca di provenienza.

Art.2

La consegna si effettua a contratto concluso.

Art.3

Il pagamento è eseguito alla consegna.

Art.4

La tariffa di mediazione per le carni fresche e congelate è dell'1% da parte del solo venditore.

PESCI PREPARATI

Nessun uso accertato.

PRODOTTI SURGELATI

Nessun uso accertato.

**CONSERVE ALIMENTARI
(Marmellate - Succhi di frutta)**

Nessun uso accertato.

OLIO D'OLIVA

Nessun uso accertato.

OLI E GRASSI VEGETALI PER USI ALIMENTARI E INDUSTRIALI

Nessun uso accertato.

OLI E GRASSI ANIMALI PER USI ALIMENTARI E INDUSTRIALI

Nessun uso accertato.

FORMAGGIO GORGONZOLA

Art.1

Il gorgonzola fresco viene venduto sempre per merce senza difetto e salvo visita. Se, in seguito alla visita o alla pesatura, la merce fosse trovata difettosa, è in facoltà del compratore di rifiutarla.

Le contrattazioni si svolgono, di norma, con l'intervento del mediatore.

Art.2

Dopo la purgatura, a meno che la merce non sia venduta con la clausola "per merce sana e lavorata a regola d'arte per la maturazione", il compratore non ha diritto a reclamare sulla qualità della merce sempre che il prodotto non presenti anomalie.

Art.3

Il gorgonzola fresco si considera prodotto secondo legge quando il suo tenore di sostanze grasse non sia inferiore al 48% sul secco e il calo di "spurgo camerino" non ecceda il 10%. Per quanto concerne il calo peso a prodotto maturo, lo si ammette nella misura massima del 25%.

Art.4

Nella vendita del gorgonzola maturo in partita al contratto precede la visita. Il compratore è autorizzato a far uso discreto del tassello. Il gorgonzola viene venduto al magazzino del venditore ed è ritirato dopo la pesatura. Se rimane nel magazzino del venditore, il gorgonzola trattato viene timbrato con timbro del compratore. Il venditore è sempre responsabile della buona conservazione del prodotto fino alla data stabilita per il ritiro.

Art.5

La tariffa di mediazione per il gorgonzola fresco e maturo oscilla tra euro 0,06 ed euro 0,03. La quota più elevata è riferita al venditore, mentre la quota minore è riferita al compratore.

Art.1

Il vino da tavola viene normalmente contrattato a peso od a ettogrado.
I vini DOC vengono contrattati per annata di produzione. Le contrattazioni sono verbali o scritte, con l'assistenza del mediatore.

Art.2

Per contrattazioni di partite vino di una certa entità, si può stipulare, per iscritto, un compromesso di contratto in triplice copia. Una rimane al venditore, una al compratore e la terza al mediatore.

Art.3

Nel compromesso di contratto di cui all'articolo precedente, vanno indicati i seguenti dati:

- a) la data,
- b) il nome del venditore, quello del compratore e quello dell'intermediario, mediatore o commissionario,
- c) la qualità del vino e la quantità,
- d) la gradazione approssimativa del vino acquistato e il mezzo della sua determinazione, cioè se con l'ebulliometro a scala centesimale o con l'apparecchio Malligand per piccole partite o con il metodo della distillazione; oppure per vino ancora in fermentazione per gradazione complessiva,
- e) il prezzo,
- f) la località di consegna,
- g) l'epoca della consegna,
- h) le modalità di pagamento,
- i) le analisi da seguire ed il laboratorio che si è scelto di comune accordo fra le parti,
- l) le eventuali condizioni particolari
- m) le firme dei contraenti e quella dell'intermediario.

Art.4

I vini si contrattano normalmente su campione prelevato in genere dal mediatore nella cantina del venditore. Il compratore trattiene un campione per il controllo al momento della consegna della partita contrattata.

Art.5

Dopo il contratto il vino si lascia sovente nella cantina del venditore affidato alla sua buona fede e custodia, fino alla consegna che viene stabilita d'accordo. La consegna può avvenire anche in più riprese.

Art.6

All'atto del ritiro presenza di norma l'intermediario. La bolletta di peso viene trattenuta dal venditore fino all'atto del pagamento a saldo del quantitativo ritirato cui la bolletta si riferisce.

Art.7

Effettuato il carico del vino, si procede al prelevamento dei campioni per le analisi in quattro esemplari chiusi con tappi e sigillati con ceralacca, timbrati: due con il sigillo del venditore e due con quello del compratore o del trasportatore.

Dei due campioni portanti il timbro del venditore, uno resta a mani dell'acquirente e uno consegnato o all'acquirente stesso o al trasportatore. I campioni timbrati dal compratore rimangono al venditore.

Art.8

Oltre che per assaggio il vino si contratta, sempre per partire di una certa entità, a prezzo grado ettolitro (ettogrado) reso – di norma – alla cantina del produttore.

La determinazione della gradazione viene fatta di norma con l'ebullizione a scala centesimale, a meno che sia pattuita la misurazione per mezzo dell'apparecchio Malligand, oppure secondo i metodi ufficiali di analisi per distillazione.

In entrambi i casi, tali metodi, vengono impiegati per vini senza residui zuccherini.

Per vini amabili o dolci, il riferimento può essere fatto al grado complessivo (alcool svolto più alcool da svolgere).

Art.9

Nei casi in cui l'acquisto sia stato effettuato in base alla gradazione ottenuta con l'ebullimetro a scala centesimale, sia il venditore che il compratore provvedono ad eseguire ognuno per conto proprio la determinazione alcolica e, in caso di risultati concomitanti, si tengono quelli come base per stabilire il prezzo del vino trattato.

Art.10

Se i dati ottenuti dalle gradazioni eseguite privatamente non concordano, le parti scelgono un laboratorio enochimico debitamente autorizzato e fanno eseguire le analisi necessarie come da accordi stabiliti in precedenza nel compromesso di contratto (art. 3).

Art.11

I laboratori enochimici autorizzati alle ricerche sui vini, ai quali si rivalgono normalmente i contraenti della provincia, sono quelli dell'Unione Italiana vini, della Stazione Enologica Sperimentale di Asti, dell'Istituto Agrario specializzato in Viticoltura ed Enologia di Alba, dell'Istituto Superiore Agrario di Torino, della Associazione Enotecnici Italiani di Milano, dell'Università di Milano.

Art.12

Il venditore ed il compratore provvedono ognuno per proprio conto ad inviare il campione a loro mani al laboratorio enochimico in precedenza concordato, il quale rilascia il certificato d'analisi.

Se i due certificati non dovessero concordare nei dati analitici riportati e se le parti non intendessero, per le notevoli differenze di risultati o per altre cause, accettare la media dei due certificati, di comune accordo le parti stesse scelgono un altro laboratorio al quale trasmettere un altro campione.

Il compratore ed il venditore sono tenuti a sottostare alle risultanze indicate in quest'ultimo certificato.

Art.13

La consegna suole farsi alla cantina del venditore.

Il compratore deve provvedere al ritiro del vino direttamente portando i fusti e i recipienti oppure può far provvedere alla spedizione dal mediatore.

La merce viaggia a totale rischio del compratore.

Art.14

Nei casi di consegna differita l'acquirente da congrua caparra.

Art.15

La verifica della qualità del vino deve farsi in base ai campioni prelevati all'atto del ritiro dalle cantine del venditore.

Art.16

In tutti i casi il vino deve essere mercantile, cioè genuino, limpido, esente da spunto, da fioretta, da gusto legnoso od oleoso e da qualsiasi altra alterazione e con acidità volatile contenuta nei limiti stabiliti dalla legge.

Il vino deve comunque essere rispondente ai requisiti previsti dalle disposizioni di legge in vigore.

Art.17

Per i vini non mercantili (vini spunti o comunque guasti) ad uso delle distillerie o degli acetifici, la contrattazione avviene in base al grado alcolico, tenendo conto altresì dei gradi acetici del prodotto nel caso in cui questo abbia un grado di acidità superiore al limite stabilito dall'articolo precedente.

Art.18

Il pagamento del prezzo si fa generalmente al momento della consegna e per i contanti.

ALCOOL E LIQUORI

Nessun uso accertato.

BIRRA

Nessun uso accertato.

ACQUE MINERALI GASSOSE E GHIACCIO

Nessun uso accertato.

Cap. 7

PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DEL TABACCO

TABACCHI LAVORATI

Nessun uso accertato.

Cap. 8

PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DELLE PELLI

PELLI CONCIATE

Nessun uso accertato.

LAVORI IN PELLE E CUOIO

Nessun uso accertato.

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE TESSILI

FILATI DI COTONE, LANA, SETA ,ecc.

Nessun uso locale riguardante i prodotti delle industrie tessili è stato rilevato in provincia di Novara. Nei rapporti contrattuali in materia di compravendita di fibre tessili vengono osservate, di norma le condizioni di vendita emanate dalle rispettive Associazioni di Categoria.

TESSUTI DI COTONE, LANA, SETA, ecc.

Nessun uso locale riguardante i prodotti delle industrie tessili è stato rilevato in provincia di Novara. Nei rapporti contrattuali in materia di compravendita di fibre tessili vengono osservate, di norma, le condizioni di vendita emanate dalle rispettive Associazioni di Categoria.

MAGLIERIA

Nessun uso locale riguardante i prodotti delle industrie tessili è stato rilevato in provincia di Novara. Nei rapporti contrattuali in materia di compravendita di fibre tessili vengono osservate di norma, le condizioni di vendita emanate dalle rispettive Associazioni di Categoria.

CORDAMI

Nessun uso locale riguardante i prodotti delle industrie tessili è stato rilevato in provincia di Novara. Nei rapporti contrattuali in materia di compravendita di fibre tessili vengono osservate, di norma, le condizioni di vendita emanate dalle rispettive Associazioni di Categoria.

Cap.10

PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DELL'ABBIGLIAMENTO E DELL'ARREDAMENTO

CAPPELLI

Nessun uso accertato.

VESTITI E BIANCHERIA

Nessun uso accertato.

CALZATURE

Nessun uso accertato.

GUANTI – OMBRELLI – ACCESSORI – ecc.

Nessun uso accertato.

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DEL LEGNO

LEGNO COMUNE

Art.1

Il contratto stipulato per iscritto, è perfezionato allorché vengano rilasciate lettere di accettazione o conferma oppure doppi di commissione firmati senza riserva.

La clausola “salvo approvazione della casa” si intende impegnativa per il compratore solo per il tempo occorrente al venditore per ottenere detta approvazione.

La clausola “salvo venduto” ha valore sospensivo unicamente per il tempo occorrente al venditore per verificare se la merce è stata precedentemente venduta.

LEGNAME RESINOSO

Art.2

La larghezza delle tavole coniche di abete e larice è misurata a m. 1,60/1,70 dal suolo, dopo averle disposte con la parte larga in basso.

Per i tondoni la lunghezza si misura di 50 in 50 cm. ed il diametro a metà lunghezza in cm. con il diametro in croce e facendone la media, calcolando per un centimetro le frazioni ai 5 mm.

La misurazione dei tondoni si intende effettuata esclusivamente sotto corteccia anche se non scortecciati.

LEGNAME NOSTRANO

Art.3

La tavola si misura in larghezza, metà lunghezza e a metà smusso, compensando le eventuali irregolarità.

La lunghezza si calcola di 10 in 10 centimetri, tranne per il pioppo che viene misurato di 50 in 50 centimetri.

Art.4

Per i lavori di costruzione si usano normalmente tavole di abete e di larice distinte nei seguenti assortimenti:

- 1° qualità: le tavole sono perfettamente sane con pochi e piccoli nodi sani e legati;
- 2° qualità: le tavole sono sane con tolleranza di nodi non passanti a strisce di rosato, ma senza spaccatura;
- 3° qualità: vi appartengono le tavole screpolate, spaccate, rosate e con nodi viziosi, con esclusione però di quelle con fradicio o altri gravi difetti che menomano la loro resistenza.

Art.5

Lunghezza, sezione e spessore del legname segato:

- a) tavole: le tavole di abete e di larice in commercio sono vendute nei seguenti spessori: mm. 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60.

La larghezza va da cm. 16 in avanti con una media da cm. 21 a cm. 24 circa. Le tavole con la larghezza da cm.8 a cm. 15, media da cm, 12 a cm. 13, e con spessore normalmente sino a 30 mm., sono dette "sottomisure".

La lunghezza è usualmente di m. 4. Vi sono però in commercio lunghezze inferiori (con un minimo di m. 2), con scarti di cm. 50 in 50.

- b) listelli: le sezioni commercialmente in uso sono da cm. $\frac{3}{4}$, 4/4, 4/5, in lunghezza varia da m. 2 a m. 5 per il legname resinoso;
- c) morali o travetti: le sezioni in uso sono da cm. 5/5, 6/6, 7/7, 8/8, 8/10, 10/10; lunghezza da m. 4, inferiori e superiori;
- d) mezzi morali: le sezioni in uso sono da cm. 3/6, 6,5/7, 4/8, 5/7; lunghezza da m. 4 e inferiori;
- e) travottoni: le sezioni in uso sono da cm. 8/10, 10/12, 10/14, 12/16; lunghezze da m. 2 a m. 6, con progressione di cm. 25 in 25 o di cm. 50 in 50
- f) smezzole: le sezioni in uso sono da cm. 8/16, 8/18, 8/20, 10/20; lunghezze da m. 4 a m.8con progressione di cm. 50 in 50, salvo speciali a pattuizioni;
- g) tondoni: normalmente scortecciati e le misure usualmente in commercio sono: lunghezza da m. 4 a m. 10 ed oltre, diametro minimo in punta cm. 16.
I tondelli hanno un diametro di punta compreso tra i 6/7 e i 12/13 centimetri;
- h) travi squadrate: ("Uso Trieste") salvo pattuizioni contrarie, sono in commercio nelle seguenti misure convenzionali: 9/9, 9/11, 11/11, 11/13, 13/13, 13/16/ 16/19, 19/21, 21/24, 24/27, 26/29.

Tali sezioni si riscontrano approssimativamente ad un metro dalla base e debbono mantenere una certa uniformità fino a circa un terzo della lunghezza a cominciare dalla base.

Art.6

Il legname è resinoso di abete, pino e larice, per la nostra provincia, - segato nelle misure normali – è fornito stagionato in relazione all'uso cui destinato e secondo gli accordi presi al riguardo dalle parti contraenti.

LEGNAMI NOSTRANI (LATIFOGLIE)

Art.7

Per tale si intende il legname di pioppo, rovere, faggio, acacia, tiglio, frassino, castagno, noce, soltanto delle principali essenze.

I tronchi si commerciano non scortecciati, in lunghezze da m. 2 in avanti (con progressione di cm. 10 in 10, tranne per il pioppo che va di cm. 50 in 50), con diametro minimo in punta di cm. 16.

Essi debbono essere esenti da difetti rilevanti come tarlo, nodi, cipollature, gelo, ecc..

Per i tronchetti di faggio si commerciano lunghezze inferiori ai 2 metri, naturalmente a prezzo minore.

Art.8

Le tavole normalmente in commercio sono scortecciate e non rifilate, di qualità sana e mercantile.

Le lunghezze delle tavole sono normalmente da m. 2 a m. 4 con maggioranza da m. 2 a m. 3.

La larghezza delle tavole va da cm. 14 in avanti, con progressione di 5 in 5 millimetri.

Art.9

La misurazione del legname è fatta usualmente dal venditore ed il compratore controlla al ricevimento notificando le eventuali differenze entro l'ottavo giorno successivo alla consegna. In questo caso deve tenere la merce a disposizione del venditore per l'ulteriore verifica.

Ove richiesto, il perito misuratore deve essere pagato dalla parte soccombente ai sensi del giudizio peritale.

La merce spedita su carri ferroviari direttamente al compratore deve essere controllata entro tre giorni dal ricevimento.

Normalmente la consegna, per carichi completi del mezzo di trasporto, è fatta a cura del venditore franco partenza salvo speciali pattuizioni tra le parti.

In caso di spedizione a mezzo di carri ferroviari, la consegna è effettuata a cura e spese del venditore sul carro partenza e la merce viaggia a rischio e pericolo del compratore, salvo accordi particolari fra le parti.

Il venditore non è responsabile dei difetti non apparenti del legname, l'accettazione del quale, da parte del compratore, esonera sempre il venditore da ogni responsabilità o garanzia.

Art.10

Per il legname in misure normali e per consegne a vagoni è in uso una tolleranza del 10% in più o in meno del quantitativo fissato ed ordinato.

Per le ordinazioni su distinta, non è ammessa tolleranza di quantità.

Per lo spessore delle tavole è ammessa una tolleranza in meno senza diritto a bonifico di mm. 1 per lo spessore di mm. 10 e di mm. 2 per tutti gli altri spessori.

Per le smezzole è tollerata la deficienza del 2% sullo spessore con un massimo di mm. 2.

Per le tavole di legname nostrano non solo tollerate le tavole non passate alla sega dai due lati per tutta la lunghezza, le tavole con gelo, tarlo, lemido, nodi marci e viziosi; sono tollerate invece le spaccature naturali e dirette.

Le deficienze di spessore del legname nostrano dipendenti da stagionatura, sono tollerate fino a 2 mm..

Art.11

Se il tavolame viene venduto rifilato è esente da smusso. Sono tollerati leggeri smussi che non si presentino su tutta la lunghezza della tavola.

Gli smussi eccessivi sono dedotti dalla misurazione.

Nelle misure obbligate è d'uso tollerare uno smusso fino al massimo di 1/5 del lato maggiore.

Richiedendosi lo spigolo vivo su tutti i quattro fili e per tutta la lunghezza del pezzo, il venditore deve essere avvisato al momento dell'ordinazione.

Art.12

I listini prezzi rilasciati dai negozianti si intendono sempre senza impegno fino a contratto perfezionato e riguardano unicamente legname di dimensioni normali in commercio. Per legname a misure speciali e per legname nostrani da costruzione è uso stabilire di volta in volta il prezzo, anche in seguito a visita.

Allorchè le vendite vengano effettuate in base al listino prezzi sopra accennato, l'ordinazione data e accettata costituisce rispettivamente accettazione e

conferma dei prezzi del listino medesimo. Qualora invece la vendita del legname sia fatta senza previa determinazione del prezzo, si intende accettato quello segnato dal venditore nella fattura, se il compratore non solleva eccezioni al ricevimento della stessa.

Art.13

I prezzi sono normalmente stabiliti:

- a metro cubo per tavolame grezzo, per tondame, per legname squadrato e segato;
- a metro quadrato per legname lavorato(pavimenti, perline, ecc.);
- a peso per il tondame latifoglio, per il cortame e per gli scarti nonché per i tronchi di legname nostrano.

Art.14

Di regola, per il pagamento, sono fissate, di volta in volta, speciali condizioni.

Art.15

La tariffa di mediazione per il legname da opera in genere è del 2-3% a carico della parte venditrice.

COMPENSATI

Nessun uso accertato.

MOBILI E INFISSI

Nessun uso accertato.

CARRI DA STRADA

Nessun uso accertato.

LAVORI IN SUGHERO

Nessun uso accertato.

Cap.12

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE, DELLA CARTA, POLIGRAFICHE FOTOFONO - CINEMATOGRAFICHE

Nessun uso locale riguardante i prodotti delle industrie della carta e dei cartoni è stato rilevato in provincia di Novara.

I rapporti contrattuali in materia di compravendita di carta e cartoni si adeguano generalmente al Regolamento predisposto dall'Associazione italiana fra gli industriali della carta cartoni e paste per carta.

PRODOTTI TIPOGRAFICI

Art.1

I progetti di esecuzione di lavoro, i disegni, le pagine di saggio, i bozzetti, le composizioni, le prove od altro, eseguiti su richiesta del cliente, sono a carico dello stesso.

I progetti ed i preventivi non impegnano l'azienda grafica di norma per più di 7 giorni di calendario, salvo diverso termine espressamente indicato, e si intendono fatti:

- per lavorazioni eseguite in ore normali di lavoro;
- per originali dattiloscritti, su una sola facciata del foglio, ben distinti o ordinati e con la indicazione dei caratteri da usare;
- per originali di moduli commerciali, inserzioni pubblicitarie e di lavori diversi tracciati o indicati nelle vere proporzioni di testo e di spazio;
- per merce giacente presso la sede dello stabilimento grafico del fornitore.

Il committente può richiedere due copie delle prime bozze in colonna e delle seconde impaginate.

Non si intendono comprese nel prezzo preventivato e sono perciò fatturate a parte, le correzioni d'autore eccedenti i normali adattamenti per errori di forma, le spesi occorrenti a rendere in condizioni adatte alla regolare lavorazione, i disegni, gli scritti e tutto il materiale destinato alla riproduzione.

I bozzetti esecutivi, la preparazione dei files, l'esecuzione dei cromaline, bozze digitali, i clichés, le pellicole, le selezioni i punzoni, ecc. debbono essere specificati nel preventivo di lavoro oppure se non quantificabili al momento della formazione del preventivo, devono essere evidenziati nel preventivo stesso alla voce "oltre alle spese di impianto"

Eventuali variazioni in più o in meno del costo delle materie prime nel corso dell'esecuzione del lavoro, esclusa la merce giacente presso la sede dello stabilimento grafico del fornitore, devono essere tempestivamente comunicate al cliente e danno diritto ad un'equa revisione dei prezzi. Il cliente può disdettare l'ordinazione restando a suo carico tutti i costi fino ad allora sostenuti. La consegna degli originali per l'esecuzione del lavoro significa accettazione integrale delle condizioni del preventivo, anche se di questo non venne dato regolare benestare.

Art.2

L'azienda grafica, per esigenze tecniche, non può garantire l'esatta riproduzione della tonalità degli originali a colori né l'invariabilità dei colori per cause dipendenti dal supporto cartaceo o da agenti chimici ed atmosferici. Essa è tenuta ad ottenere la massima approssimazione possibile nell'esecuzione definitiva, compatibilmente con il numero dei colori ed il sistema di stampa adottato.

Il committente è tenuto a rispondere delle spese per arresti di macchina dovute ad attesa di sue deliberazioni, modifiche non comunicate con la restituzione delle bozze o, comunque, a sospensioni determinate da sua volontà o sua causa.

Per i lavori grafici comuni, cioè non riguardanti produzioni cromatiche, le bozze sono consegnate in nero, con la sola indicazione dei colori che saranno impiegati nella stampa. Se il committente desidera avere le bozze tirate sulla carta destinata al lavoro e nei colori definitivi, spese relative sono addebitate in fattura.

Il committente è tenuto a restituire le bozze corrette entro un termine ragionevole in accordo con il programma di lavoro e commisurato alla mole ed alla urgenza dello stesso.

Se per il ritardo nella restituzione delle bozze la tipografia deve tenere impegnato il materiale per un tempo superiore al previsto, essa può richiedere al committente, previo preavviso, un compenso, valutato sulla base del 5% al mese, del valore del materiale impiegato.

Tuttavia, trascorsi 60 giorni dal suddetto preavviso, lo stampatore ha diritto all'annullamento dell'ordine previa diffida al committente notificata almeno 15 giorni prima, a mezzo lettera raccomandata. In tal caso il lavoro eseguito dà diritto al risarcimento dei danni.

Art.3

Iniziato il lavoro, le spese per qualunque modificazione, richiesta dal committente sono a suo carico.

Le bozze o prove di torchio non suscettibili a modificazioni, quando si tratta di riproduzioni di bozzetti, disegni o dipinti precedentemente approvati; in tal caso le bozze o prove si intendono presentate per l'approvazione delle tonalità e delle intensità dei colori.

Per i manifesti murali o affissi a colori e per i lavori di rotocalcografia non è prevista la presentazione della bozza o prova. Quando questa venga richiesta, sarà addebitata a parte.

Tutte quante le comunicazioni o variazioni riguardanti i lavori devono essere date per iscritto, o sulle bozze o sulle prove o a parte, non avendo valore probatorio quelle date verbalmente.

Le modificazione al testo ed alla sua disposizione, il cambiamento di carattere precedentemente convenuto, le variazioni della giustezza e dell'impaginazione, le correzioni d'autore e comunque la correzioni non tipografiche e le composizioni non utilizzate, sono a carico del committente.

Art.4

I termini di consegna si intendono sempre prorogato per un periodo almeno pari agli eventuali ritardi dovuti a consegna ritardata di materie prime di espressa fabbricazione, a scioperi, a serrate, a interruzioni di forza motrice, a guasti non volontari di macchine, ad altre cause di forza maggiore o a ritardi nell'invio degli originali e nella restituzione delle bozze da parte del committente.

Se a richiesta del committente il lavoro sia tuttavia compiuto in termine inferiore a quello convenuto, o prorogato, il lavoro eseguito in ore straordinarie, notturne e festive importa una equa maggiorazione dei prezzi.

Se il cliente non provvede tempestivamente al ritiro della merce, l'azienda grafica ha facoltà, di spedirla per conto e a spedirla per conto e a spese dello stesso.

Qualora l'azienda grafica non si avvalga di questa facoltà, ha diritto di emettere la fattura e di chiedere un compenso per il magazzino e non risponde di eventuali perdite o avarie della merce giacente nel suo magazzino, dovute a umidità, incendio, o altro.

Ciò vale anche per carta o altri materiali forniti dal cliente e non utilizzati entro i termini stabiliti.

Art.5

I quantitativi di stampa sono soggetti ad una tolleranza dal 3 al 10% in più o in meno a seconda della natura ed entità del lavoro. Il committente è tenuto al pagamento della quantità effettivamente consegnata.

Quando il materiale sia fornito dall'azienda grafica valgono per le forniture le tolleranze qualitative e quantitative e le norme cui i produttori delle materie prime usano subordinare le loro vendite.

Se il committente fornisce la carta, nel rendiconto di questa è ammesso uno scarto dal 3 al 16% a seconda della natura del lavoro e del numero dei colori stampati per entità superiori alle mille copie e i fogli di scarto non sono restituiti al cliente.

Per la legatoria è ammesso uno scarto dall'1 al 5% sui fogli stampati per volume su carta in formato medio e per tirature di almeno 3000 copie.

I fogli di scarto portanti il timbro della società degli autori, se non restituiti, sono addebitati al rilegatore in base alla percentuale spettante all'autore.

Per le tele, i cartoni e le carte per rivestimento di copertine fornite dal committente, è ammesso uno scarto fino al 6% sul numero delle copertine ricavabili dal suddetto materiale per quantitativi di almeno 2000 copie.

Art.6

Tutte le copie che, per disposizioni di legge o di regolamenti devono essere consegnate a biblioteche o alle autorità sono a carico del committente, salvo diversi accordi.

Art.7

La stampa di giornali, di riviste, di bollettini e di ogni altra pubblicazione di carattere periodico, si intende assunta con il reciproco impegno per tutta la durata dell'anno solare in corso.

L'impegno è tacitamente rinnovato se una della due parti non ne abbia data disdetta entro il 31 ottobre.

Le stereotipie e le incisioni per le testate, per le rubriche e per la pubblicità fissa nei giornali, e nella stampa periodica sono fatturate a parte.

Sono pure conteggiate a parte le composizioni inutilizzate, le tabelle, le composizioni ad allineamento obbligato, l'uso dei corpi più piccoli del normale e tutte quelle varianti nel corpo della giornale che comportano una maggiore spesa della composizione corrente.

Art. 8

Le spese di trasporto e imballo sono a carico del committente.

Art.9

Le opere o i materiali di particolare pregio consegnati dal committente all'impresa esecutrice del lavoro devono essere assicurati contro gli incendi , furti, ecc., a cura e spese del committente stesso.

In difetto di assicurazione il committente è tenuto darne comunicazione allo stampatore che risponde della conservazione con la diligenza del "buon padre di famiglia".

Art.10

Il pagamento si intende convenuto in contanti all presentazione della fattura salvo pattuizioni diverse.

Art.11

I reclami da parte del committente devono essere fatti per iscritto entro otto giorni dal ricevimento della merce.

I danni eventualmente richiedibili, salvo patto contrario sono limitati alla fornitura in sé e sono commisurabili in percentuale da stabilirsi tra quella che doveva essere la fatturazione globale e la possibile riduzione per difetto di qualità o di consegna.

Art.12

I clichés, le fotolito, e qualsiasi altra matrice sono di proprietà dello stampatore se non sono state fatturate a parte al committente.

Restano comunque di proprietà dello stampatore le lastre, i cilindri impiegati per la stampa. Lo stampatore non è tenuto alla loro conservazione, salvo espresso patto contrario.

Per quanto riguarda l'attività di fotocomposizione, restano di proprietà dell'azienda tutti i file preparati per l'esecuzione delle pellicole che potranno essere cancellati dalla memoria a richiesta scritta del committente. Non saranno memorizzati nei dischi centrali o su supporti informatici i file consegnati all'azienda per eseguire lavorazioni di "service".

FONOGRAFI – APPARECCHI FOTOGRAFICI

Nessun uso accertato.

Cap.13

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE METALLURGICHE

GHISA – FERRO – ACCIAI – ecc.

Nessun uso accertato.

ALLUMINIO E SUE LEGHE

Nessun uso accertato.

RAME E SUE LEGHE

Nessun uso accertato.

ARGENTO – ORO – PLATINO – ALTRI METALLI PREZIOSI

Nessun uso accertato.

ALTRI METALLI

Nessun uso accertato.

ROTTAMI DI METALLI VARI

Nessun uso accertato.

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE MECCANICHE

MACCHINE AGRICOLE, DA CANTIERE E MOVIMENTO TERRA

Art.1

Macchine di nuovo modello. – Nella vendita di dette macchine di nuovo modello si usa concedere all'acquirente il diritto di prova. Se questa riesce bene, la macchina deve essere acquistata; se l'esperimento non dà risultati soddisfacenti, viene effettuata subito la restituzione. La prova è sempre di breve durata ed a essa assiste, di solito, il fornitore un suo incaricato.

Salvo patti speciali, non si concede la macchina ad un cliente perché essi la provi senza stabilire la durata della prova stessa e senza pattuire la facoltà di restituire la macchina se la prova non soddisfa.

Macchine di modello già noto e di normale uso. – Per dette macchine non viene concesso il diritto di prova. È però ammesso il diritto di collaudo a spese del venditore.

Art.2

Il pagamento viene generalmente fatto parte a pronti, parte a scadenze o mediante mutui in base alle vigenti provvidenze di legge.

Le spese di trasporto dalla fabbrica, magazzino, deposito, ecc. alla fattoria, salvo accordi speciali, sono a carico del compratore. Le spese di imballo, qualora venga richiesto dal cliente, sono pure a carico del compratore.

Art.3

Qualora si dovessero riscontrare rotture di organi per palese difetto di materiale o di costruzione, durante il periodo di garanzia, la fornitrice ha l'obbligo di fornire gratuitamente i pezzi di ricambio e la relativa mano d'opera.

Art.4

Per quel che riguarda i contratti di compravendita dell'usato di dette macchine si applica la normativa di cui agli artt. 1-2-3 disciplinanti la compravendita di autoveicoli usati.

Art.5

La tariffa di mediazione dell'usato è del 4% a carico di ciascuna delle parti contraenti.

MACCHINE INDUSTRIALI ED ACCESSORI NUOVI

Art.1

Le macchine industriali in genere e gli accessori nuovi, costruiti in serie, di provenienza dalle singole case costruttrici, sono venduti alle condizioni di volta in volta stipulate fra venditori e compratori, sulla base dei listini prezzi predisposti dal costruttore, con le debite garanzie da parte del costruttore stesso.

Le trattative di vendita vengono generalmente svolte nei seguenti modi:

- dall'ufficio vendite con propri funzionari ad esse preposti e con sede presso la direzione della casa costruttrice.
- da uffici vendite od agenzie create nelle piazze più importanti, ma sempre dipendenti dalla Direzione della Casa costruttrice.
- da rappresentanti, anche con deposito, non dipendenti, che trattano in base alle condizioni stabilite dai costruttori e che possono concludere salvo approvazione della Casa che rappresentano.

Art.2

I prezzi si intendono per merce franco fabbrica o magazzino del venditore, escluso l'imballaggio.

L'imballaggio è fatturato al costo e non è accettato di ritorno, salvo pattuizione contraria.

Art.3

I pagamenti si effettuano, una quota all'ordine, una seconda quota alla consegna, il saldo ripartito da 60 a 180 giorni data fattura. Sono concesse anche dilazioni di pagamento più lunghe, da 1 a 5 anni con rateazioni mensili secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge. In questo caso si addebitano gli interessi commerciali oppure se ne tiene già conto con una maggiorazione del prezzo di vendita.

Art.4

In relazione ai diversi tipi di macchine, il collaudo, richiesto dal compratore, o, talvolta, disposto dal venditore, viene eseguito, di norma, presso il costruttore, salvo i casi in cui, dato il genere e la complessità delle macchine, esso viene effettuato presso il compratore.

Art.5

Se è richiesto il montaggio delle macchine sul luogo del lavoro, a cura del venditore, le spese sono a carico del compratore, salvo patto contrario stabilito in precedenza.

Art.6

Il costruttore garantisce da sei a dodici mesi, per un turno di lavoro di otto ore giornaliere, il regolare funzionamento del macchinario fornito e la resa dello stesso prestabilita in sede di ordine. Il costruttore si impegna alla sostituzione gratuita delle parti che dovessero risultare difettose per la qualità del materiale o per la lavorazione, esclusa la mano d'opera per il relativo montaggio, salvo che non si tratti di parti di facile sostituzione a cura dello stesso compratore e salvo eventuali accordi diversi stipulati fra le parti.

Art.7

I rappresentanti vengono pagati a provvigione. Essa varia in relazione all'entità dell'affare e all'inclusione o meno del rimborso spese. Detta provvigione può raggiungere un massimo del 15%.

MACCHINE INDUSTRIALI ED ACCESSORI USATI

Art.1

Le macchine industriali in genere, d'occasione, ed i relativi accessori sono venduti senza garanzia. Essi vengono acquistati come visti e piaciuti, salvo pattuizione diversa per i macchinari revisionati e modificati.

Art.2

Di norma l'acquisto e la vendita del macchinario e gli accessori usati avviene direttamente fra venditore e compratore. Nel caso in cui alla trattative partecipi un mediatore, quest'ultimo viene compensato da colui che gli ha conferito l'incarico di vendere o comprare.

MEZZI DI TRASPORTO

AUTOVEICOLI USATI

Art.1

Gli autoveicoli usati (automobili, autocarri, con o senza rimorchio, motocicli) sono venduti nello stato in cui si trovano come visti, piaciuti, provato ed accettati.

Art.2

È uso corrente, per impegnare la consegna dell'autoveicolo, il versamento di un deposito cauzionale da parte dell'acquirente, all'atto dell'accertamento dello stato in cui si trova il mezzo, secondo le condizioni riportate al precedente articolo 1.

Il saldo del pagamento viene effettuato secondo le modalità che concordano le parti contraenti.

Art.3

Sulla piazza di Novara, il compratore che ritiri il veicolo senza riserve, ed in particolare senza aver richiesto ed ottenuto dal venditore garanzie scritte o la concessione di un periodo di prova, decade dal diritto di eccepire vizi o difetti dell'autoveicolo acquistato.

Esiste tuttavia una tacita riserva da parte del compratore circa i difetti occulti non denunciati dal venditore, sugli organi essenziali, quali il monoblocco, il telaio e le parti vitali della carrozzeria.

Art.4

La tariffa di mediazione delle autovetture e motocicli usati è del 4% da ciascuna delle parti contraenti mentre quella degli autocarri è del 3% da ciascuna delle parti.

Cap.15

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA TRASFORMAZIONE DEI MINERALI NON METALLIFERI

MARMI, GRANITI E PIETRE LAVORATE

PIETRE NATURALI

A) PRODOTTI GREZZI DI CAVA

Art.1

Classificazione ed unità di misura

La classificazione e l'unità di misura nelle vendite dei prodotti grezzi di cava sono le seguenti:

- a) Blocchi da Telaio – di forma parallelepipedica regolare con superfici grezze riquadrate.
Dimensioni medie cm. 230/330 x 100/160 x 70/150. Le dimensioni riportate sono orientative; per taluni materiali di pregio o di caratteristiche particolari, tali misure possono essere anche notevolmente diverse senza che ciò influisca sulla classificazione della qualità.
Unità di misura: metro cubo.
- b) Blocchi c.s. di sottomisura – sono considerati in genere di categoria inferiore.
Unità di misura: metro cubo.
- c) Blocchi da Fresa – di forma irregolare e/o dimensioni inferiori ai blocchi da telaio di sottomisura e/o difettosi. Sono utilizzati per taglio a disco diamantato.
Unità di misura : quintale.
- d) Blocchi da “Mosaico” – informi con caratteristiche tali da consentire il ricavo di lastre od “opus incertum” o pietrame da muratura.
Unità di misura: quintale.
- e) Blocchi da Argine – informi destinati a discarica e utilizzabili, in dimensioni adeguate, per arginatura di corsi di acqua.
Unità di misura: quintale
- f) Lastrame a spacco
 - a) in forma regolare, da destinare a successiva riquadratura in laboratorio.
Unità di misura : metro quadrato.
 - b) in forma irregolare (mosaico), utilizzato in genere per pavimentazioni rustiche.
Unità di misura: quintale.

Art.2

Difetti

Nella compravendita di materiali grezzi, il venditore deve indicare al compratore i difetti visibili.

Qualora si manifestano difetti occulti, interni al blocco, a segagione avvenuta, è consuetudine che il venditore riconosca al compratore il rimborso del solo valore di materiale non utilizzabile, sulla base del prezzo di fattura, esclusi tutti gli altri oneri ed il valore di trasformazione.

Per i blocchi considerati di categoria inferiore (sottomisure, venati, macchiati) o per i blocchi venduti a peso, non si possono pretendere risarcimenti di alcun genere.

Per i blocchi di marmo colorato considerati per natura difettosi, vi è una maggiore tolleranza in quanto è in genere consentita la stuccatura e grappatura delle lastre.

Art.3

Abbuoni e misurazioni

I blocchi da telaio vengono misurati, salvo pattuizione contraria, secondo il massimo parallelepipedo inscritto.

Per i blocchi venati, macchiati o difettosi, si procede ad un abbuono di misura concordato, a meno che gli stessi non siano già stati considerati di categoria inferiore.

I blocchi venduti a peso non sono soggetti ad abbuoni.

Art.4

Contestazioni

Le contestazioni per errori di misurazione o per difetti visibili devono essere manifestate per iscritto contestualmente alla consegna.

Eventuali difetti occulti, interni al blocco, evidenziati dalla segazione devono essere contestati per iscritto non appena rilevati ed il blocco segato deve essere lasciato a disposizione del venditore per almeno otto giorni, per la contestazione.

Art.5

Segagione dei blocchi

Nel caso di segagione di blocchi per conto di terzi, la misurazione, agli effetti contabili, è effettuata sulle dimensioni massime della lastra maggiore, senza abbuoni, e senza tenere conto di smussi o difetti, secondo il minimo rettangolo circoscritto, più un taglio.

Il prezzo del taglio in più è computato sulla tariffa del maggior spessore esistente nella telaiata.

B) PRODOTTI SEMILAVORATI

Art.6

Classificazione ed unità di misura

- a) Lastre grezze da Telaio – sono lastre di spessore variabile da un minimo di cm. 2, con due superfici semplicemente segate e coste grezze, non rifilate. Gli spessori successivi variano di centimetro in centimetro, salvo spessori intermedi a richiesta.

Per taluni materiali è consentita la produzione di lastre di spessore minimo inferiore ai 2 cm.

Unità di misura: metro quadrato.

- b) Filagne per contorni o gradini – sono semilavorati di sezione predeterminata, in lunghezze libere, con due superfici segate a disco diamantato, coste lunghe refilate, teste generalmente grezze.

Unità di misura: metro lineare.

- c) Masselli – sono semilavorati con due superfici segate a telaio, a disco diamantato o a filo elicoidale a quattro coste refilate.

Unità di misura: metro quadrato o metro cubo.

Art.7

Tolleranze

Nei semilavorati l'unica dimensione soggetta a tolleranza è lo spessore.

La consuetudine indica le seguenti tolleranze di spessore:

- | | |
|-------------------------------------|----------|
| a) semilavorati a disco diamantato: | +/- mm.1 |
| b) semilavorati a telaio: | +/- mm.2 |
| c) semilavorati a filo elicoidale: | +/- mm.3 |

Le misure di superficie, nell'ordinazione di lastre grezze, si intendono approssimative.

Art.8

Difetti

- 1) Complanarità: quando le due facce di una lastra non sono perfettamente parallele, è considerato difetto una differenza di spessore, rilevata a metà lastra, superiore a mm. 2.
- 2) Rigature: i solchi di segazione, dovuti all'azione dell'abrasivo non devono superare il valore di mm. 1
- 3) "Peli": sono considerati difetti quando pregiudicano la integrità della lastra. Per i marmi colorati o bracciati vige una particolare tolleranza per i difetti dovuti alla natura del materiale, e sono consentite la stuccatura e la grappatura, purché fatte a regola d'arte.

Art.9

Abbuoni e misurazioni

Per lastre di forma rettangolare regolare semplicemente segate o con superficie comunque lavorata, le misure sono effettuate a "tutta lastra" con l'abbuono di cm.3 sulle misure di lunghezza e di larghezza.

Per lastre irregolari viene in genere applicato il concetto di misurazione media che tenga conto delle reali possibilità di utilizzazione.

Eventuali difetti vengono compensati con maggiori abbuoni concordati.

Le filagne vengono misurate secondo la massima lunghezza utilizzabile, con l'abbuono di cm.3

I masselli e gli spessori refilati sono misurati al minimo rettangolo o parallelepipedo circoscritto, senza abbuoni.

Art.10

Consegne e imballi

Salvo patto contrario, la merce è venduta franco partenza, sciolta caricata su mezzo.

Il venditore non è tenuto a fornire i cavalletti per il carico delle lastre.

Gli eventuali imballi o le casse per spedizione via mare, sono da computare a parte.

C) LAVORATI E MANUFATTI FINITI

Art.11

Campionature

La campionatura delle pietre naturali è sempre indicativa, ha valore unicamente orientativo e non impegna in nessun caso il fornitore su uniformità, granulometria, colore e venatura del materiale.

Anche nel caso di campioni controfirmati dalle parti, sono sempre sottintese ed accettate le variazioni di colore e di composizione dipendenti dalla variabilità dei giacimenti di cava.

Le campionature complesse di manufatti o lavorati finiti sono viceversa da ritenersi impegnative per quanto concerne sezioni, lavorazioni e finiture.

Art.12

Contratti di fornitura

Devono avvenire per iscritto e devono contenere, oltre l'identificazione dei materiali lavorati, le loro finiture e le dimensioni di massima, anche le condizioni di compravendita:

- a) metodo di misurazione e di fatturazione
- b) termini di consegna
- c) termini di pagamento

Art.13

Validità prezzi

Considerato l'elevato tasso di valore aggiunto di trasformazione, i preventivi decadono per consuetudine dopo 30 giorni dalla data di emissione, salvo patto contrario.

Art.14

Casellari esecutivi

I casellari esecutivi sono di norma trasmessi dal committente al fornitore, sulla base dei rilievi in cantiere e della stesura dei relativi disegni.

Quando il committente non è in condizione di trasmettere al fornitore l'esatto ordinativo dei lavori richiesti, il fornitore su richiesta del committente provvede, a sua cura, alla redazione degli elaborati occorrenti.

Ciò non esime il committente dalla totale responsabilità di controllo dei documenti sottopostigli per l'approvazione.

La spesa per la determinazione di tali elementi è di norma compresa nei prezzi di fornitura.

Nel caso che il contratto non pervenga a buon fine, il fornitore che ha già provveduto alle operazioni tecniche descritte, ha comunque diritto al rimborso delle spese sostenute.

I casellari esecutivi, approvati dal committente, rappresentano il documento fondamentale del contratto di fornitura e dalla data di approvazione decorrono i termini di consegna.

Dalle misure indicate nei disegni e nei casellari esecutivi dipende la fatturazione.

Le bolle di accompagnamento devono essere redatte con i medesimi simboli e descrizioni contenute nei casellari esecutivi, al fine di facilitare i controlli di cantiere allo scarico, la posa in opera e le successive operazioni contabili.

Art.15

Consegne

In caso di forniture di modesta entità, che possono essere esaurite con unica consegna, si richiedono in genere 30 giorni lavorativi dall'ordine.

Se la fornitura è complessa e tale da richiedere tempi di progettazione e di programmazione più lunghi o quando non è possibile una lavorazione di serie o l'entità è tale da non poter essere esaurita in una sola consegna, i termini di consegna vengono specificamente convenuti fra le parti.

In ogni caso, salvo espresso patto contrario, i termini di consegna non possono essere ritenuti rigidamente impegnativi per il fornitore, tenuto conto degli imprevisti di lavorazione connessi con la natura del materiale.

Art.16

Misurazione e fatturazione

Salvo i casi particolari di contratti a “forfait”, i lavori sono fatturati a misura:

- a mc, secondo il minimo parallelepipedo circoscritto (masselli, spessori e manufatti speciali);
- a mq, secondo il minimo rettangolo circoscritto, per lavori a superficie estesa, con nulla o scarsa incidenza di lavorazioni lineari (pavimenti, rivestimenti, ecc.);
- a ml, a massimo sviluppo, per lavori di sezione regolare, con elevato contenuto di lavorazioni lineari (contorni, cornici, pedate, alzate, soglie, davanzali, ecc.).

I manufatti con lati in curva o secondo modelli (dime) particolari, richiedono sovrapprezzi da valutare nei singoli casi.

Quando i compensi per lavorazioni speciali richieste (coste e teste viste, battute, scuretti gocciolatoi, smussi, fori d'ancoraggio, ecc.) non sono, in tutto o in parte, previsti ed inclusi nei prezzi unitari pattuiti nel contratto di fornitura, gli stessi sono considerati quali sovrapprezzi e come tali sono oggetto di fatturazione suppletiva.

Art.17

Consegne e imballi

Salvo patto contrario, la merce è venduta franco partenza, caricata su mezzo.

L'eventuale imballo è in genere, calcolato a parte ed il materiale è, di norma, imballato secondo le seguenti tipologie:

- lavori ordinari: su pianali o in gabbie, a perdere;
- lavori di pregio o soggetti a trasporto difficoltoso: in casse chiuse, a perdere;
- formati unificati (marmette standard di minimo spessore): in scatole di polistirolo, su pianali a perdere.

Art.18

Collaudi e pagamenti

Salvo patto contrario, le forniture di lavori in pietra naturale non soggette a trattenute di garanzia, in attesa di collaudo in opera.

Trascorsi otto giorni dalla consegna, i materiali si intendono accettati senza riserve, essendo possibile verificare la qualità e la rispondenza alle condizioni contrattuali contestualmente allo scarico.
I termini di pagamento decorrono di norma dalla data di fatturazione.

Art.19

Tolleranze

Salvo le tolleranze di spessore riferite ai semilavorati, che ovviamente si devono anche ai lavorati finiti, sono ammesse di norma altre tolleranze di lavorazione:

- 1) Per levigatura o lucidatura di superfici – lo spessore di contratto è suscettibile di diminuzione a causa dell'abrasione per il processo di levigatura o di lucidatura.
- 2) Per calibratura di superfici – in particolari casi di pavimentazione o di rivestimento, per i quali è prevista la posa in opera con incollaggio a mastice su superfici perfette e che non richiedano successiva lucidatura in opera, può essere ammessa una tolleranza di spessore fino a +/- 0,1 mm. Tale precisione si ottiene attraverso un processo di calibratura dell'intera superficie e richiede un compenso a parte.
- 3) Per calibratura di coste – fra manufatti contigui con coste in vista, eventuali differenze di spessore possono essere eliminate con apposita calibratura, rapportata al valore minimo e limitata alla superficie in oggetto. Ciò comporta un compenso a parte.
- 4) Per refilatura – sulle misure di superficie, a seguito del processo di refilatura, è consentita una tolleranza di +/- 1 mm.
Per forniture di particolare precisione può essere richiesta specificatamente una tolleranza inferiore, contro corresponsione di adeguato sovrapprezzo.

Art.20

Contestazioni

Il committente ha l'obbligo di verificare materiali, lavorazioni e misure entro otto giorni dalla data di consegna e comunque prima della posa in opera, muovendo eventuali contestazioni per iscritto.

Il fornitore non è tenuto a rispondere di difetti, anche constatati per tali, quando il manufatto ha subito manomissioni od è stato in opera.

Nel caso di lavorati con superficie semplicemente segata, per i quali è prevista la successiva lucidatura in opera, il committente è tenuto alla preventiva verifica ed il fornitore è tenuto alla sostituzione delle lastre scartate a piè d'opera, senza ulteriori oneri purché sia evidente che si tratti di difetti gravi.

Lievi differenze di colore e leggere variazioni di venatura o di granulometria fra lastra e lastra, nonché eventuali inclusioni naturali di lieve entità non costituiscono motivo di contestazione.

Lastre rotte, fessurate, mancanti di spigoli o comunque sbrecciate, nonché lastre che presentino evidenti magrosità devono essere sostituite a cura del fornitore.

Eventuali danni causati dal trasporto, in caso di merce venduta franco partenza, non possono essere addebitati al fornitore e devono essere comunque segnalati sulla bolla d'accompagnamento, prima dello scarico.

Sono a carico del committente eventuali danni causati in fase di scarico o conseguenti ad operazioni di spostamento in cantiere.

Art.21

Scelta

In tutti i contratti, ove non sia espressamente specificato, il concetto di scelta è improponibile.

Le forniture di manufatti in pietra naturale, commercialmente corrente, si intendono esenti da difetti meccanici e fisici di struttura, ma con le caratteristiche medie del materiale prescelto, avente come unico termine di confronto la cava di estrazione e le sue peculiarità cromatiche petrografiche.

Una scelta particolare, nell'ambito di un certo tipo di materiale, può essere effettuata per forniture di piccola entità e con un adeguato sovrapprezzo.

Art.22

Adattamenti in opera

È consuetudine, consolidata nel tempo, che i manufatti in pietra naturale richiedono adattamento e ritocchi in fase di posa in opera, dovuti all'impossibilità di effettuare rilievi millimetrici su opere murarie per lo più imprecise.

Tali interventi sono a carico del committente e nulla può essere addebitato al fornitore per adattamenti normali.

Il fornitore è invece responsabile degli errori di esecuzione e di misura dei pezzi forniti non in conformità al casellario esecutivo approvato dal committente ed è pertanto tenuto alla loro sostituzione integrale, prima della posa in opera, quando non sia possibile apportare le modifiche richieste.

In ogni caso non possono essere addebitati al fornitore altri oneri, oltre quelli indicati.

Qualora sia stata concordata in fase di contratto un'assistenza alla posa in opera, il fornitore deve provvedere a tale adempimento con proprio personale, dotato delle necessarie attrezzature, in numero sufficiente e per il tempo strettamente indispensabile.

Eventuali interventi sulla fornitura, dovuti a modifiche operate in sede di posa rispetto ai casellari esecutivi, potranno essere effettuati dal fornitore, a richiesta e spese del committente.

Art.23

Misurazioni in opera

Non sono accettate, nella norma, misurazioni in opera, anche nel caso che il fornitore abbia contrattualmente in carico al posa e/o l'assistenza della stessa. Salvo patti specifici in contrario, il fornitore non è responsabile di sfridi di posa, custodia dei materiali, danni provocati al materiale prima, durante e dopo la posa in opera.

Art.24

Pietre artificiali

La misurazione delle decorazioni per pietre artificiali si fa in base al minimo parallelepipedo rettangolare circoscritto ad ogni pezzo.

CALCE- CEMENTI – GESSO

Nessun uso accertato.

MATERIALI DA COSTRUZIONE

Nessun uso accertato.

PORCELLANE – MAIOLICHE E TERRAGLIE

Nessun uso accertato.

LAVORI DI VETRO E CRISTALLO

Nessun uso accertato.

Cap.16

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE

CONCIMI CHIMICI

Nessun uso accertato.

ANTICRITTOGAMICI

Nessun uso accertato.

SAPONI – GLICERINA – PROFUMERIA

Nessun uso accertato.

PRODOTTI FARMACEUTICI

Nessun uso accertato.

COLORI E VERNICI

Nessun uso accertato.

MATERIE PLASTICHE

Nessun uso accertato.

PRODOTTI PETROLIFERI

Art.1

I prodotti della distillazione del petrolio greggio ed i residui della distillazione sono trattati in commercio con le seguenti denominazioni generiche:

- gas di petrolio liquefatti (G.P.L.)
- benzine e supercarburanti per motori a scoppio
- benzine e solventi
- regia minerale
- petroli
- oli per gassificazione
- gasoli
- oli combustibili per forni, caldaie, per motori e per altri usi
- oli minerali lubrificanti
- bitumi, emulsioni bituminose, vernici bituminose.

Art.2

Per le vendite dei prodotti petroliferi: carburanti, combustibili, lubrificanti, solventi e bitumi uso accettare anche ordinazioni verbali o a mezzo telefono, senza che in tali casi sia necessaria la conferma scritta.

Art.3

Le vendite avvengono normalmente per i tipi, caratteristiche e gradazioni determinati dal venditore nei limiti delle classificazioni correnti (per prodotti agevolati occorre esibire i documenti di autorizzazione alle consegne relative).

Le caratteristiche sono, con larghi margini di tolleranza, elencate nelle "NORME OLII MINERALI – NOM", oppure rilevabili dalle descrizioni in uso sui repertori fiscali delle Dogane e degli U.T.I.F.- in genere nelle contrattazioni commerciali, l'acquirente impone le caratteristiche a norma di legge. Dette caratteristiche devono essere espressamente ricordate nei contratti d'acquisto, anche se verbali.

Le vendite avvengono normalmente nei seguenti modi:

- a) a peso netto per tutte le vendite a mezzo autocisterne o vagoni cisterna ferroviari, nonché per tutte le vendite con consegna a domicilio di prodotti per riscaldamento domestico, la vendita si effettua a volume, se l'autocisterna è munita di contatore volumetrico;
- b) a volume per il petrolio (kerosene) fornito in canestri o fusti sigillati da 20 litri;
- c) a volume per le benzine ed il gasolio consegnati in autobotti kilolitriche, o per consegne ai distributori;

- d) a peso lordo per netto per gli oli lubrificanti, grassi ed altri prodotti forniti in latte, bidoni, o fustini del peso inferiore a kg. 50 e per i prodotti bituminosi venduti in fusti di lamierino, sacchi di carta o latte.

Art.4

I recipienti possono essere forniti sia dal venditore che dal compratore. I recipienti a rendere, con cui si spedisce o si consegna la merce, si intendono dati a prestito, generalmente per giorni 30. Essi rimangono pertanto sempre di proprietà del venditore anche in caso di azioni legali per recupero crediti o devono essere restituiti in buono stato di conservazione , franco di porto, la proprio magazzino. Detti imballi sono quindi affidati alla temporanea custodia del compratore che ha il divieto di alterarli o di adibirli ad altri usi.

Art.5

In caso di mancata restituzione dei recipienti entro i termini stabiliti, il venditore ha facoltà di addebitare un nolo, aggirantesi sui 4 centesimi di euro per ogni recipiente e per ogni giorno di ritardo. Ha pure diritto a pretendere l'immediato pagamento degli imballi, emettendo in pari tempo regolare documento comprovante il passaggio di proprietà.

Art.6

In genere le vendite si intendono per consegna pronta, a meno che in contratto figurino accordi diversi.

Art.7

Per le vendite stabilite in vagoni - cisterna od in autocisterne, i mezzi per il trasporto possono essere forniti da entrambe le parti contraenti. La merce però viaggia sempre a rischio e pericolo del committente, anche se convenuta franco destino. Egli, nel suo interesse dovrà svincolarla o riceverla con rivalsa sul vettore nel caso riscontrasse danni di qualunque genere a questi imputabili.

Art.8

Qualora la merce venga ritirata in vagoni-cisterna di proprietà delle Ferrovie o forniti dal venditore, il compratore dovrà curarne il completo scarico entro i termini previsti dai regolamenti ferroviari. Trascorsi tali termini resteranno a suo carico le spese e le tasse di sosta applicate dalle Ferrovie.

Lo stesso compratore dovrà curare la rispedizione dei vagoni - cisterna, preventivamente vuotati, con i relativi attrezzi (chiavi, tubi, raccordi, ecc.) annessi alla cisterna, rimanendo responsabile delle eventuali inadempienze.

Art.9

Le spese di trasferimento delle cisterne o dei carri ferroviari dalla stazione al domicilio dell'acquirente e viceversa sono sempre a carico di quest'ultimo. Egli deve pure sostenere le spese di scarico, facchinaggio ed eventuale pesatura all'arrivo.

Art.10

La verifica della merce si effettua all'atto del ricevimento. Per le merci provenienti da depositi liberi, i pesi risultano dalle bollette di accompagnamento le quali servono anche per provocare eventuali contestazioni per le differenze riscontrate.

Art.11

Il campionamento di tutti i prodotti petroliferi, se richiesto, deve aver luogo all'atto del ricevimento della merce ed in presenza delle parti contraenti (o di chi per esse) mediante prelievo di tre campioni che devono essere sigillati e controfirmati dalle parti medesime.

Art.12

I cali di peso per evaporazioni, travasi, ecc. si intendono a carico del compratore, il quale potrà rivalersi eventualmente verso il vettore, per le dispersioni imputabili a negligenza dello stesso.

Art.13

Il pagamento, quando non sia esplicitamente pattuito in modo diverso, si intende convenuto per contanti, alla consegna della merce ed al netto, ad eccezione dei lubrificanti per i quali viene generalmente concessa una dilazione nei pagamenti o uno sconto medio del 2% per pagamento a vista.

Art.14

Le variazioni in più od in meno di imposta di fabbricazione e di gravami fiscali intervenuti successivamente all'accettazione dell'ordine e sino alla consegna sono a carico o a favore dell'acquirente.

CARBONE COKE

Gli usi relativi alla compravendita del carbone coke sono riportati al cap.5 unitamente ai carboni fossili.

GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI

Art.1

La vendita di G.P.L. si effettua mediante bombole, se per uso domestico, o a mezzo colonnine stradali, se per uso carburante per autotrazione.
Le norme degli articoli seguenti si riferiscono al G.P.L. per uso domestico.

Art.2

La vendita dei gas di petrolio liquefatti (G.P.L.) si effettua in bombole di proprietà della ditta venditrice.
Dette bombole vengono date in uso all'acquirente per il tempo strettamente necessario alla rivendita ed al consumo del gas contenuto. Tale tempo non può in linea di massima superare i sei mesi.

Art.3

I rivenditori e gli utenti non possono per nessun motivo far riempire presso diverso fornitore le bombole appartenenti ad altra azienda venditrice di G.P.L., non possono cederle a chicchessia neppure temporaneamente, e devono restituirle in perfette condizioni di funzionamento entro il termine di sei mesi dalla consegna, come previsto dal precedente art.2.

Art.4

Trascorso il termine di sei mesi senza che sia stato provveduto alla restituzione delle bombole, il fornitore può esigere dal venditore e questi a sua volta dell'utente, il valore corrente della bombola, impregiudicato il risarcimento dei danni per l'eventuale illecito uso della bombola stessa.

Art.5

Qualora il trasporto delle bombole avvenga a cura del compratore, questi tenuto a provvedere affinché i mezzi usati siano conformi alle disposizioni di legge.

GAS TECNICI

Art.1

L'ossigeno, l'azoto, l'acetilene disciolto, l'idrogeno e gli altri gas utilizzati per le stesse applicazioni, sono venduti in bombole di proprietà del venditore, franco sua fabbrica o presso depositi commerciali di rivendita.

Se la consegna avviene in un magazzino del venditore medesimo, in località diversa dalla fabbrica, fanno carico al compratore le risultanti maggiori spese.

Il compratore ha facoltà di chiedere il controllo di quantità e qualità, all'atto della consegna diretta o della spedizione, dopo di che non è ammesso alcun reclamo.

Art.2

La misurazione dei gas tecnici è effettuata secondo le leggi fisiche o a peso, in base alle prescrizioni stabilite dai vari capitolati d'uso.

Art.3

Per l'acetilene disciolto, qualora alla restituzione delle bombole sia riscontrata una deficienza superiore a gr. 70 (settanta) di acetone per kg. di acetilene, la differenza è addebitata.

Art.4

Le bombole consegnate al compratore del gas rimangono di proprietà del venditore, ma il compratore ne assume i rischi al momento della consegna.

Il compratore del gas deve versare una cauzione infruttifera pari al 20% del valore del giorno delle bombole, salvo diversa pattuizione.

Il compratore deve restituire le bombole franco magazzini di provenienza non appena vuote e comunque non oltre un termine massimo di tolleranza di 60 giorni dalla data della consegna al compratore o al vettore, è dovuta al venditore una penalità giornaliera per ogni bombola di ossigeno, gas compreso e di acetilene, di entità da pattuirsi tra le parti.

Dopo lo stesso termine di giorni sessanta il compratore è responsabile delle conseguenze dell'eventuale sopravvenuta scadenza dei collaudi legali, ferme le indennità di ritardata resa.

Art.5

Il compratore di gas non può, per alcun motivo, fare riempire le bombole avute in consegna presso fornitori diversi dal proprietario delle bombole stesse, non

può effettuare neppure temporaneamente la cessione a terzi e deve renderle in perfette condizioni, rispondendo di qualsiasi eventuale avaria.

Art.6

Il pagamento delle forniture di gas, di norma, è eseguito per contanti all'atto della consegna, salvo pattuizioni particolari per quantitativi di notevole entità.

Art.7

Qualora il trasporto delle bombole avvenga a cura del compratore, questi è tenuto a provvedere affinché i mezzi usati siano conformi alle disposizioni di legge.

Art.8

Nel caso di vendita in bombole di proprietà del compratore, che siano affidate per il riempimento al fornitore del gas, il compratore stesso è tenuto a rispettare le disposizioni di legge e, in particolare, ad assicurarsi che le bombole non contengano o non abbiano contenuto materie che possano rappresentare un pericolo a contatto con il gas per il quale risultano abilitate

Cap 17

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA GOMMA ELASTICA

PNEUMATICI E ALTRI LAVORI

Nessun uso accertato.

Cap.18

PRODOTTI DI INDUSTRIE VARIE

Nessun uso riguardante i prodotti di altre industrie è stato ad oggi rilevato in provincia di Novara

LAMPADE E CAVI ELETTRICI

Nessun uso accertato.

STRUMENTI MUSICALI

Nessun uso accertato.

STRACCI

Nessun uso accertato

TITOLO SESTO

**CREDITO
ASSICURAZIONI
BORSE VALORI**

Cap.1

USI BANCARI

Art.1

Operazioni di credito documentario (artt. 1527, 1530 Cod. civ.)

Gli Istituti ed Aziende di credito, nelle operazioni di credito documentario, sin attengono, ai sensi degli artt. 1527 e 1530 Cod. civ., alle “Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari” accertati dalla Camera di Commercio internazionale.

Art.2

Pagamento del prezzo nella vendita contro documenti artt. 1528 (Cod. civ.)

Se nella vendita contro documenti il contratto non dispone circa il pagamento del prezzo e degli accessori, il pagamento stesso deve essere eseguito nel momento e nel luogo in cui avviene la consegna dei documenti indicati dall'art. 1527 del Cod. civ..

Se il pagamento di cui sopra deve avvenire a mezzo di Istituto od azienda di credito, i documenti devono essere presentati all'Istituto od Azienda di credito incaricato, durante l'orario di apertura degli sportelli.

Art.3

Termine usuale per il preavviso di recesso dal contratto per apertura di credito a tempo indeterminato (art. 1845 cod. civ.)

Nelle aperture di credito a tempo indeterminato e nelle operazioni bancarie regolate in conto corrente, di cui all'art. 1855 Cod. civ., il recesso può essere esercitato col preavviso anche di un solo giorno, ferma restando la sospensione immediata dell'utilizzo del credito.

Art.4

Rinnovazione di precedente operazione cambiaria

Nella rinnovazione di una precedente operazione cambiaria gli Istituti ed Aziende di credito fanno figurare contabilmente due distinte operazioni: lo sconto del nuovo effetto e l'estinzione dell'effetto in scadenza.

Art.5

Accredito in conto "salvo buon fine"

L'importo degli assegni bancari, assegni circolari, vaglia ed altri titoli similari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine e non è disponibile prima che l'istituto od Azienda di credito ne abbia effettuato l'incasso. La valuta applicata all'accREDITAMENTO determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al correntista alcun diritto circa la disponibilità dell'importo.

È tuttavia in facoltà dell'Istituto od Azienda di credito di rendere disponibile l'importo anche prima di averne effettuato l'incasso. In caso di mancato incasso, all'Istituto od Azienda di credito spettano tutti i diritti ed azioni compresi quelli di cui all'art. 1829 del Cod. civ.

La pratica suddetta è eseguita anche nel caso di effetti accreditati salvo buon fine.

Art.6

Esecuzione di incarichi ricevuti dagli Istituti ed Aziende di credito (art. 1856 Cod. civ.)

Gli incarichi che gli Istituti e le Aziende di credito operanti in Italia ricevono dall'estero sono regolati dalla legge italiana.

Art.7

Diminuzione del valore dei beni dati a garanzia (art. 1850 Cod. civ.)

Se il valore dei beni dati a garanzia dell'anticipazione bancaria, siano essi titoli e/o merci, diminuisce di un decimo o più rispetto al valore che essi avevano al tempo del contratto, gli Istituti ed Aziende di credito, anche ai fini dell'art. 1850 Cod. civ., usano accordare per il reintegro della garanzia un termine di cinque giorni lavorativi oltre il quale l'Istituto od Azienda di credito ha il diritto di far vendere senz'altro avviso il pegno.

NORME UNIFORMI DELLA CCI RELATIVE AGLI INCASSI
(Revisione 1995, in vigore dal 1° gennaio 1996)

DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

Art.1

Ambito di applicazione delle norme (NUI 522)

- a.** Le norme uniformi relative agli incassi, revisione 1995, pubbl. n. 522 della CCI, si applicano a tutte le operazioni di incasso come definite all'art. 2, a condizione che tali norme facciano parte integrante del testo della disposizione di incasso di cui all'art. 4, e sono vincolanti per tutte le parti interessate a meno che non sia stato espressamente convenuto in modo diverso o che esse non siano in contrasto con le disposizioni di una legge o di un regolamento nazionale, statale o locale cui non sia possibile derogare.
- b.** Le banche non hanno alcun obbligo di eseguire un'operazione di incasso o una qualsiasi disposizione di incasso o connesse istruzioni fornite successivamente.
- c.** Se una banca decide, per qualsiasi motivo, di non eseguire un'operazione di incasso o di non dar seguito ad una qualsiasi delle connesse istruzioni ricevute, essa deve avvisare senza ritardo la parte dalla quale ha ricevuto l'incasso o le istruzioni, a mezzo telecomunicazione o, se ciò non è possibile, con altro mezzo rapido.

Art.2

Definizione di incasso.

Ai fini di questi articoli:

- a.** Per incasso si intende il trattamento da parte delle banche dei documenti di cui al punto b) dell'art. 2, in conformità delle istruzioni ricevute, allo scopo di:
 - i.** ottenere il pagamento e/o l'accettazione

- o
 - ii. consegnare i documenti contro pagamento e/o contro accettazione
 - o
 - iii. consegnare i documenti secondo altri termini e condizioni.
- b.** Per “documenti” si intendono documenti finanziari e/o documenti commerciali:
- i. per “documenti finanziari” si intendono tratte, pagherò assegni o altri strumenti analoghi usati per ottenere il pagamento;
 - ii. per “documenti commerciali” si intendono fatture, documenti di trasporto, documenti rappresentativi o altri strumenti analoghi o qualsiasi altro documento che non sia un documento finanziario.
- c.** Per “incasso semplice” si intende l’incasso di documenti finanziari non accompagnati da documenti commerciali.
- d.** Per “incasso documentario” si intende l’incasso di:
- i. documenti finanziari accompagnati da documenti commerciali
 - ii. documenti commerciali non accompagnati da documenti finanziari

Art.3

Parti che intervengono in un incasso

- a.** Ai fini di questi articoli le parti interessate sono:
- i. l’“ordinante”, che è la parte che affida l’esecuzione di un incasso ad una banca;
 - ii. la “banca trasmittente”, che è la banca alla quale l’ordinante ha affidato l’esecuzione dell’incasso;
 - iii. la “banca incaricata dell’incasso”, che è qualsiasi banca, diversa dalla banca trasmittente, che interviene nello svolgimento dell’operazione di incasso;
 - iv. la “banca presentatrice”, che è la banca incaricata dell’incasso che effettua la presentazione al trassato.
- b.** il “trassato” è colui al quale deve essere effettuata la presentazione in conformità della disposizione di incasso.

FORMA E STRUTTURA DEGLI INCASSI

Art.4

Disposizione di incasso

- a. i. Tutti i documenti inviati per l'incasso devono essere accompagnati da una disposizione di incasso che indica che l'incasso è soggetto alle NUI 522, e che contiene istruzioni complete e precise. Le banche sono autorizzate ad operare soltanto in base alle istruzioni contenute in detta disposizione di incasso ed in conformità delle presenti norme.
- ii. Le banche non esamineranno i documenti al fine di ricavarne istruzioni.
- iii. A meno che non siano state diversamente autorizzate nella disposizione di incasso, le banche non terranno conto di istruzioni loro impartite da qualsiasi parte/banca diversa dalla parte/banca dalla quale esse hanno ricevuto l'incasso.
- b. La disposizione di incasso deve contenere i seguenti elementi informativi, laddove appropriati.
 - i. Gli estremi della banca dalla quale l'incasso è stato ricevuto, ivi incluso il nome completo, l'indirizzo postale e SWIFT, il numero di telefax, il numero di telefono, il numero di fax ed il riferimento.
 - ii. Gli estremi dell'ordinante, ivi incluso il nome completo, l'indirizzo postale e, se del caso, il numero di telex, il numero di telefono e il numero di fax.
 - iii. Gli estremi del trassato, ivi inclusi il nome completo, l'indirizzo postale o il domicilio al quale presentazione deve essere fatta e, se del caso, il numero di telex, il numero di telefono e il numero di fax.
 - iv. Gli estremi della banca presentatrice se c'è ivi inclusi il nome completo, l'indirizzo postale e, se del caso, il numero di telex, il numero di telefono ed il numero di fax
 - v. Lo / gli importo/i e la/le valuta/e da incassare.
 - vi. La lista dei documenti inclusi e il numero di esemplari di ogni documento
 - vii. a. i termini e le condizioni in base ai quali ottenere il pagamento e/ o l'accettazione.
b. i termini di consegna dei documenti contro:
 - 1) pagamento e/o accettazione
 - 2) altri termini e condizioni.

È responsabilità della parte che fornisce la disposizione di incasso accertarsi che in termini per la consegna dei documenti siano stabiliti chiaramente e senza ambiguità; diversamente le banche non assumeranno alcuna responsabilità per le conseguenze che ne possano derivare.

- viii. Le commissioni da incassare, indicando se esse possono essere abbandonate o meno.
 - ix. Gli interessi da incassare, se del caso, indicando se essi possono essere abbandonati o meno, ivi inclusi:
 - a. il tasso di interesse
 - b. il periodo di interesse
 - c. la base di calcolo applicabile (es. 360 o 365 gg. all'anno)
 - x. Il metodo di pagamento e forma dell'avviso di pagamento.
 - xi. Le istruzioni in caso di mancato pagamento, mancata accettazione e/o mancata esecuzione di altre istruzioni.
- c.**
- i. Le istruzioni di incasso devono riportare l'indirizzo completo del trassato o del domicilio al quale la presentazione deve essere effettuata. Se l'indirizzo è incompleto o errato, la banca incaricata dell'incasso può senza alcuna responsabilità da parte sua, tentare di accertare l'indirizzo esatto.
 - ii. La banca incaricata dell'incasso non assume alcuna responsabilità per qualsiasi eventuale ritardo derivante dal fatto che le sia stato fornito un indirizzo incompleto o errato.

FORMA DELLA PRESENTAZIONE

Art.5

Presentazione

- a.** Ai fini di questi articoli, per presentazione si intende la procedura con la quale la banca presentatrice mette a disposizione del trassato i documenti secondo le istruzioni ricevute.
- b.** La disposizione di incasso deve riportare l'indicazione dell'esatto periodo di tempo entro il quale qualsiasi tipo di azione deve essere effettuata da parte del trassato.

Espressioni come "prima", "pronta", "immediata" e simili non devono essere usate in relazione alla presentazione o ad un qualsiasi periodo di tempo entro il quale i documenti devono essere ritirati o per qualunque altra azione che deve essere effettuata dal trassato. Se tali termini sono usati le banche non li terranno in considerazione.

- c. I documenti devono essere presentati al trassato così come ricevuti; tuttavia le banche sono autorizzate ad applicarvi qualsiasi bollo necessario, a spese della parte dalla quale esse hanno ricevuto l'incasso, a meno di istruzioni diverse, e ad apporvi qualsiasi necessaria girata o timbro o qualsiasi altro contrassegno o simbolo di identificazione usuale o richiesto per l'operazione di incasso.
- d. Al fine di eseguire le istruzioni dell'ordinante, la banca trasmittente utilizzerà la banca indicata dall'ordinante quale banca incaricata dell'incasso. In assenza di tale indicazione, la banca trasmittente utilizzerà qualsiasi banca, do scelta propria o scelta da altra banca, nel paese dove deve aver luogo il pagamento o l'accettazione o nel paese dove altri termini e condizioni devono essere adempiuti.
- e. I documenti e la disposizione di incasso possono essere inviati direttamente dalla banca trasmittente alla banca incaricata dell'incasso o tramite altra banca in qualità di intermediaria.
- f. Se la banca trasmittente non indica una specifica banca presentatrice una banca di propria scelta.

Art.6

Pagamento a vista / accettazione

Nel caso di documenti pagabili a vista la banca presentatrice deve effettuare la presentazione per il pagamento, senza ritardo.

Nel caso di documenti pagabili ad una scadenza che non sia a vista, la banca presentatrice deve, quando è richiesta l'accettazione, effettuare la presentazione per l'accettazione, senza ritardo e, quando è richiesto il pagamento, effettuare la presentazione per il pagamento, non oltre la scadenza stabilita.

Art.7

Consegna dei documenti commerciali

Documenti contro accettazione (D/A) e Documenti contro pagamento (D/P)

- a. Gli incassi non devono contenere tratte pagabili a scadenza accompagnate da istruzioni secondo le quali i documenti commerciali devono essere consegnati contro pagamento.

- b.** Se un incasso contiene una tratta pagabile a scadenza, la disposizione di incasso deve indicare se i documenti commerciali devono essere consegnati al trassato contro accettazione (D/A) o contro pagamento (D/P).
In assenza di tale indicazione i documenti commerciali saranno consegnati solo contro pagamento e la banca incaricata dell'incasso non assumerà alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti da qualsiasi ritardo nella consegna dei documenti.
- c.** Se un incasso contiene una tratta pagabile a scadenza e la disposizione di incasso indica che i documenti commerciali devono essere consegnati contro pagamento, i documenti saranno consegnati soltanto contro tale pagamento e banca incaricata dell'incasso non assumerà alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti da qualsiasi ritardo nella consegna dei documenti.

Art.8

Creazione di documenti

Qualora la banca trasmittente dia istruzioni che la banca incaricata dell'incasso o il trassato precedano alla creazione di documenti (tratte, pagherò, ricevute, lettere di impegno o altri documenti) che non sono contenuti nell'incasso, la banca trasmittente dovrà specificare la forma ed il contenuto di tali documenti; diversamente, la banca incaricata dell'incasso non assumerà alcuna responsabilità per la forma ed il contenuto di tali documenti creati dalla stessa o dal trassato.

RESPONSABILITA'

Art.9

Buona fede e ragionevole cura

Le banche devono operare in buona fede e con ragionevole cura.

Art.10

Documenti e merci/servizi/adempimenti

- a.** Le merci non devono essere spedite direttamente all'indirizzo di una banca o all'ordine di quest'ultima o consegnate alla stessa senza il preventivo accordo da parte di tale banca.
Ciononostante, qualora delle merci vengano spedite direttamente all'indirizzo di una banca o all'ordine di quest'ultima o consegnate alla stessa per la messa a disposizione di un trassato contro pagamento o

accettazione o secondo altri termini e condizioni senza il preventivo accordo da parte di tale banca, questa non ha alcun obbligo di prendere in consegna le merci, le quali rimangono a rischio e sotto la responsabilità della parte che le ha spedite.

- b. Le banche non hanno alcun obbligo di prendere provvedimenti nei riguardi delle merci relative ad un incasso documentario, ivi inclusi l'immagazzinamento e l'assicurazione delle merci, anche quando siano date specifiche istruzioni di agire in tal senso. Le banche prenderanno tali provvedimenti solo se, quando e nella misura in cui esse, caso per caso, vi avranno acconsentito. In deroga alla disposizione di cui al punto c) dell'articolo 1, la norma di cui la presente comma si applica di una specifica comunicazione in tal senso da parte della banca incaricata dell'incasso.
- c. Ciononostante, se le banche prendono provvedimenti per la protezione della merce, abbiano o meno ricevuto istruzioni, esse non assumono alcuna responsabilità, né per qualsiasi atto e/o omissione da parte di terzi incaricati della custodia e/o della protezione della merce. Tuttavia la banca incaricata dell'incasso deve avvisare senza ritardo la banca dalla quale ha ricevuto la disposizione di incasso di qualsiasi provvedimento del genere da essa preso.
- d. Qualsiasi commissione e/o spesa sostenuta dalle banche in relazione a qualsiasi provvedimento preso per la protezione della merce sarà intesa a carico della parte dalla quale esse hanno ricevuto l'incasso.
- e. i. Nonostante la norma di cui all'art. 10(a), qualora le merci siano state consegnate alla banca incaricata dell'incasso o messe a sua disposizione e il trassato abbia onorato l'incasso contro il pagamento, accettazione o secondo altri termini e condizioni e, qualora in tal caso la banca incaricata dell'incasso abbia provveduto al rilascio delle merci, è da intendersi che la banca trasmittente abbia autorizzato la banca incaricata dell'incasso ad operare in tal modo.
 - i.i. Qualora la banca incaricata dell'incasso abbia disposto la consegna delle merci su istruzioni della banca trasmittente o secondo quanto disposto dall'art. 10(e)i, la banca trasmittente avrà l'obbligo di risarcire la banca incaricata dell'incasso per tutti i danni subiti e le spese sostenute.

Art.11

Esonero da responsabilità per gli atti del mandatario

- a. Le banche che si avvalgono dei servizi di altra(e) banca(che) per eseguire le istruzioni dell'ordinante lo fanno per conto e a rischio di quest'ultimo.

- b. Le banche non assumono alcuna responsabilità nel caso in cui le istruzioni da esse trasmesse non vengano eseguite, e ciò anche se siano state esse stesse ad aver preso l'iniziativa della scelta dell'altra(e) banca(che).
- c. La parte che dà istruzioni ad un'altra parte di eseguire incarichi sarà vincolata e tenuta a risarcire quest'ultima in relazione agli obblighi e responsabilità imposte da leggi ed usi vigenti all'estero.

Art.12

Esonero da responsabilità sui documenti ricevuti

- a. Le banche devono accertare che i documenti ricevuti appaiono essere quelli elencati nella disposizione di incasso e devono avvisare senza ritardo a mezzo telecomunicazione o, se ciò non è possibile, con altro mezzo rapido, la parte dalla quale tale disposizione di incasso è stata ricevuta, circa un qualunque documento mancante ovvero riscontrato diverso da quelli elencati.
Le banche non hanno alcun obbligo ulteriore al riguardo.
- b. Se i documenti non appaiono elencati, la banca trasmittente non potrà contestare le affermazioni della banca incaricata dell'incasso circa il tipo e il numero dei documenti ricevuti.
- c. Tenuto presente il punto c) dell'articolo 5 e i punti a) e b) dell'articolo 12, le banche presenteranno i documenti così come ricevuti senza esaminarli ulteriormente.

Art.13

Esonero da responsabilità circa la validità ed efficacia dei documenti.

Le banche non assumono alcuna responsabilità per la forma, la sufficienza, l'esattezza, l'autenticità, la falsificazione, la portata legale di qualsiasi documento, né per le condizioni generali e/o particolari predisposte o aggiunte nel(i) documento (i); esse non assumono alcuna responsabilità nemmeno per la descrizione, la quantità il peso, la qualità, lo stato, l'imballaggio, la consegna, il valore o l'esistenza delle merci rappresentate da un qualsiasi documento né infine, per la buona fede, per gli atti e/o omissioni, per la solvibilità, l'adempimento delle obbligazioni o affidabilità degli speditori, vettori spedizionieri, consegnatari o assicuratori delle merci o di qualsiasi altra persona.

Art.14

Esonero da responsabilità per ritardi

- a. Le banche non assumono alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti da ritardi e/o smarrimenti nell'inoltro di uno o più messaggi, lettere o documenti, né per i ritardi, mutilazioni o errori che possono verificarsi nella trasmissione di una qualsiasi telecomunicazione o per errori di traduzione e/o interpretazione di termini tecnici.
- b. Le banche non assumono alcuna responsabilità per i ritardi conseguenti alla necessità di ottenere chiarimenti in merito alle istruzioni ricevute.

Art.15

Forza maggiore

Le banche non assumono alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti dall'interruzione della propria attività provocata da casi di forza maggiore, sommosse, disordini civili, insurrezioni, guerre, o da qualsiasi altra causa indipendente dalla loro volontà, oppure da scioperi o serrate.

Art.16

Pagamento senza ritardo

- a. Le somme incassate (dedotte le commissioni e/o gli esborsi, e/o le spese, quando dovute) devono essere messe senza ritardo a disposizione della parte della quale la disposizione di incasso è stata ricevuta, in conformità dei termini e delle condizioni della disposizione di incasso stessa.
- b. In deroga alla norma di cui all'art 1(c), a meno che non sia stato diversamente concordato, la banca incaricata dell'incasso effettuerà il pagamento dell'importo incassato esclusivamente in favore della banca trasmittente.

Art.17

Pagamento in valuta locale

Nel caso in cui i documenti siano pagabili nella valuta del paese dove deve avvenire il pagamento (valuta locale), la banca presentatrice deve, a meno che non sussistano istruzioni diverse nella disposizione di incasso, rilasciare i documenti al trassato contro pagamento in valuta locale solo se tale valuta è immediatamente disponibile secondo le modalità riportate nella disposizione di incasso.

Art.18

Pagamento in valuta estera

Nel caso in cui documenti siano pagabili in valuta diversa da quella del paese dove deve avvenire il pagamento (valuta estera), la banca presentatrice deve, a meno che non sussistano istruzioni diverse nella disposizione di incasso rilasciare i documenti al trassato contro pagamento nella valuta estera indicata solo se tale valuta estera può essere immediatamente rimessa secondo le istruzioni riportate nella disposizione di incasso.

Art.19

Pagamenti parziali

- a.** Nel caso di incassi semplici, i pagamenti parziali possono essere accettati se, nella misura e alle condizioni in cui i pagamenti parziali sono ammessi dalle norme in vigore nella piazza ove deve avvenire il pagamento. Il(i) documento(i) finanziario(i) sarà(nno) consegnato(i) al trassato solo quando sarà stato ricevuto il pagamento totale .
- b.** Nel caso di incassi documentari, i pagamenti parziali saranno accettati solo se specificamente autorizzati nella disposizione di incasso.
Tuttavia, a meno di istruzioni diverse, la banca presentatrice consegnerà i documenti al trassato soltanto dopo aver ricevuto il pagamento totale e in tal caso la banca presentatrice non assumerà alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti dal ritardo nella consegna dei documenti.
- c.** In ogni caso i pagamenti parziali saranno accettati soltanto a condizione che siano rispettate le disposizioni dell'articolo 17 o dell'articolo 18 a seconda del caso.
Un pagamento parziale, se accettato, sarà trattato secondo le disposizioni dell'art. 16.

INTERESSI, COMMISSIONI E SPESE

Art.20

Interessi

- a.** Se la disposizione di incasso precisa che gli interessi devono essere incassati ed il trassato rifiuta di pagare tali interessi, la banca presentatrice può consegnare il(i) documento(i) contro pagamento o accettazione o

secondo altri termini e condizioni, a seconda del caso, senza incassare tali interessi, a meno che non si renda applicabile il punto c) dell'articolo 20.

- b.** Se tali interessi devono essere incassati, la disposizione di incasso deve precisare il tasso di interesse, il periodo di interesse e la base del calcolo.
- c.** Se la disposizione di incasso stabilisce espressamente che gli interessi non possono essere abbandonati ed il trassato rifiuta di pagarli, la banca presentatrice non consegnerà i documenti e non assumerà alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti dai ritardi nella consegna del(i) documento (i). qualora il pagamento degli interessi sia stato rifiutato, la banca è presentatrice deve informare senza ritardo a mezzo telecomunicazione o, se ciò non è possibile, con altro mezzo rapido, al banca della quale la disposizione di incasso è stata ricevuta.

Art.21

Commissioni e spese

- a.** Se la disposizione di incasso precisa che le commissioni e/o le spese di incasso devono essere a carico del trassato e questi rifiuta di pagarle, la banca presentatrice può consegnare il (i) documento (i) contro pagamento o accettazione o secondo gli altri termini e condizioni, a seconda del caso, senza incassare le commissioni e/o spese, a meno che non si applichi il punto b) dell'articolo 21.
Qualora le commissioni e/o le spese di incasso siano abbandonate, esse saranno considerate a carico della parte della quale l'incasso è stato ricevuto e potranno essere dedotte dall'importo incassato.
- b.** Se la disposizione di incasso stabilisce espressamente che le commissioni e /o le spese non possono essere abbandonate ed il trassato rifiuta di pagare tali commissioni e/o spese, la banca presentatrice non consegnerà i documenti e non assumerà alcuna responsabilità per le conseguenze risultanti dal ritardo nella consegna del(i) documento (i). qualora il pagamento delle commissioni e/o delle spese sia rifiutato, la banca presentatrice deve informare senza ritardo a mezzo telecomunicazione o, se ciò non è possibile, con altro mezzo rapido, la banca della quale la disposizione di incasso è stata ricevuta.
- c.** In tutti i casi in cui, secondo la disposizione di incasso o in conformità delle presenti norme, le spese i costi e le commissioni di incasso siano a carico dell'ordinante, la (le) banca (che) incaricata (e) dell'incasso avrà(nno) diritto all'immediato recupero di tali spese, costi e commissioni nei confronti della banca dalla quale la disposizione di incasso è stata ricevuta e la banca trasmittente avrà a sua volta diritto all'immediato rimborso da parte dell'ordinante relativamente a qualsiasi importo ad essa addebitato, assieme alle proprie spese, costi e commissioni, indipendentemente dall'esito dell'incasso.

- d. Le banche si riservano il diritto di richiedere il pagamento anticipato di commissioni e/o spese alla parte della quale la disposizione di incasso è stata ricevuta , allo scopo di coprire i costi da sopportare per l'esecuzione delle istruzioni e, in attesa della ricezione di tali pagamenti, si riservano il diritto di non eseguire tali istruzioni.

ALTRE DISPOSIZIONI

Art.22

Accettazione

La banca presentatrice è tenuta ad accertare che la forma di accettazione di una tratta appaia essere completa e corretta, ma non assume alcuna responsabilità per l'autenticità di qualsiasi firma o per i poteri di qualsiasi firmatario di sottoscrivere l'accettazione.

Art.23

Pagherò ed altri strumenti

La banca presentatrice non assume alcuna responsabilità per l'autenticità di qualsiasi firma o per i poteri di qualsiasi firmatario di sottoscrivere un pagherò, una ricevuta o altro strumento.

Art.24

Protesto

La disposizione di incasso deve contenere specifiche istruzioni concernenti il protesto (o altro procedimento legale sostitutivo), per l'eventualità di mancato pagamento o mancata accettazione.

In mancanza di tali specifiche istruzioni, le banche che intervengono nell'incasso non hanno alcuna obbligo di far protestare il(i) documento(i) (o di assoggettarlo(i) ad altro procedimento legale sostitutivo)per mancato pagamento o mancata accettazione.

Qualsiasi commissione e/o spesa sostenuta dalle banche in relazione a detto protesto o altro procedimento legale sostitutivo sarà a carico della parte dalla quale la disposizione di incasso è stata ricevuta.

Art.25

“Occorrendo”

Se l’ordinante nomina un rappresentante perché agisca come “occorrendo” in caso di mancato pagamento e/o mancata accettazione, la disposizione di incasso deve indicare in modo chiaro e completo i poteri di tale “occorrendo”. In assenza di tale indicazione, le banche non accetteranno alcuna istruzione dall’ “occorrendo.”

Art.26

Avvisi

Le banche incaricate dell’incasso devono avvisarne l’esito in conformità delle seguenti norme.

a. Forma dell’avviso

Ogni avviso o informazione inviato dalla banca incaricata dell’incasso alla banca dalla quale la disposizione di incasso è stata ricevuta deve riportare gli opportuni dettagli tra i quali, in ogni caso, il riferimento dato da quest’ultima banca così come specificato nella disposizione di incasso.

b. Modo per effettuare l’avviso

La banca trasmittente ha la responsabilità di fornire istruzioni alla banca incaricata dell’incasso circa il metodo da seguire al fine di inviare gli avvisi indicati ai punti (c)i, (c)ii e (c)iii. In assenza di tali istruzioni la banca incaricata dell’incasso invierà i relativi avvisi secondo modalità di sua scelta, a spese della banca dalla quale essa ha ricevuto la disposizione di incasso.

c. i. Avviso di pagamento

La banca incaricata dell’incasso deve inviare senza ritardo l’avviso pagamento alla banca dalla quale ha ricevuto la disposizione di incasso precisando l’importo o gli importi incassati, le eventuali commissioni e/o gli esborsi e/o le spese dedotti, a seconda del caso, e le modalità della messa a disposizione dei fondi.

i.i. Avviso di accettazione

La banca incaricata dell’incasso deve inviare senza ritardo l’avviso di accettazione alla banca alla quale ha ricevuto la disposizione di incasso.

i.i.i. Avviso di mancato pagamento e/o mancata accettazione

La banca presentatrice deve cercare di accertare le ragioni del mancato pagamento e/o della mancata accettazione ed avvisare conseguentemente, senza ritardo, la banca dalla quale essa ha ricevuto la disposizione di incasso.

La banca presentatrice deve inviare senza ritardo l'avviso di mancato pagamento e/o l'avviso di mancata accettazione alla banca dalla quale essa ha ricevuto la disposizione di incasso.

Ricevuto tale avviso, la banca trasmittente deve fornire opportune istruzioni circa il successivo trattamento dei documenti. Se tali istruzioni non sono ricevute dalla banca presentatrice entro 60 giorni di suo avviso di mancato pagamento e/o mancata accettazione, i documenti potranno essere restituiti alla banca dalla quale la disposizione di incasso è stata ricevuta, senza alcuna ulteriore responsabilità da parte della banca presentatrice

NORME ED USI UNIFORMI RELATIVI AI CREDITI DOCUMENTARI

Revisione 1993 Pubblicazione 500 in vigore dal 1° gennaio 1994

DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

Art.1

Applicazione delle NUU

Le norme ed Usi Uniformi relativi ai crediti documentari, Revisione 1993, Pubblicazione N. 500 della CCI, ove costituiscano parte integrante del testo del credito, si applicheranno a tutti i crediti documentari (ivi comprese nella misura in cui vi si possano applicare le lettere di credito standby), vincolando tutte le parti interessate, salvo che il credito disponga espressamente in modo diverso.

Art.2

Significato di credito

Ai fini dei presenti articoli le espressioni credito(i) documentario (i) e la lettera (e) di credito standby (di seguito denominati credito (i) comprendono qualsiasi pattuizione, comunque denominata o descritta, in base alla quale una banca (la banca emittente), operando su richiesta e istruzioni di un cliente (l'ordinante") o per conto proprio,

i è tenuta ad effettuare un pagamento ad un terzo (il "beneficiario") a suo ordine, oppure ad accettare e pagare tratte emesse dal beneficiario,

oppure

ii autorizza altra banca ad effettuare tale pagamento, oppure ad accettare e pagare tali tratte,

oppure

iii autorizza altra banca a negoziare

contro consegna dei documenti prescritti ed a condizione che siano osservati i termini e le condizioni del credito.

Ai fini dei presenti articoli, le filiali di in banca in paesi diversi sono da considerarsi altra banca.

Art.3

Crediti e contratti

a. I crediti sono per la loro natura operazioni distinte dai contratti di vendita o da altri contratti su cui possono fondarsi; tali contratti non riguardano e non impegnano in alcun modo le banche anche se un qualsiasi riferimento ad essi è incluso nel credito.

Conseguentemente, l'impegno di una banca a pagare, accettare e pagare una o più tratte o a negoziare e/o adempiere qualsiasi altra obbligazione derivante dal credito non è soggetto ad azioni o eccezioni da parte dell'ordinante fondate su suoi rapporti con la banca emittente o con il beneficiario.

b. Il beneficiario non può in alcun caso avvalersi dei rapporti contrattuali esistenti fra le banche o fra l'ordinante e la banca emittente.

Art 4

Documenti e merci/servizi/prestazioni

Nelle operazioni di credito tutte le parti interessate devono operare su documenti e non su merci, servizi e/o altre prestazioni cui i documenti possono riferirsi.

Art 5

Istruzioni per emettere/modificare i crediti

- a.** Le istruzioni per l'emissione di un credito, il credito stesso, le istruzioni per una sua modifica e la modifica stessa devono essere complete e precise.
Al fine di evitare confusioni e malintesi, le banche scoraggeranno qualunque tentativo di:
- i.** inserire eccessivi dettagli nel credito o in qualsiasi sua modifica;
 - ii.** impartire istruzioni di emettere, avvisare, o confermare un credito facendo riferimento ad altro credito precedentemente emesso (credito analogo), qualora quest'ultimo credito sia stato oggetto di modifiche, accettate o meno.
- b.** Tutte le istruzioni relative all'emissione di un credito ed il credito stesso e, se del caso, tutte le istruzioni per una sua modifica e la modifica stessa, devono indicare con precisione i documenti a fronte dei quali deve essere effettuato il pagamento, l'accettazione o la negoziazione.

FORMA E NOTIFICA DEI CREDITI

Art 6

Crediti revocabili e irrevocabili

- a.** Un credito può essere:
- i.** revocabile
oppure
 - i.i** irrevocabile
- b.** Il credito deve pertanto indicare chiaramente se esso è revocabile o irrevocabile.
- c.** In assenza di tale indicazione il credito sarà considerato irrevocabile.

Art 7

Responsabilità della banca avisante

- a.** Un credito può essere avvisato al beneficiario tramite altra banca (la "banca avisante"), senza impegno per quest'ultima, ma detta banca, se decide di avvisare il credito, adotterà una ragionevole cura nel controllare l'apparente autenticità del credito che avvisa. Se la banca decide di non avvisare il credito, deve darne comunicazione alla banca emittente senza ritardo.
- b.** Qualora non sia in grado di verificare tale apparente autenticità, la banca avisante dovrà informare, senza ritardo, la banca dalla quale le istruzioni

appaiono essere state ricevute di non essere stata in grado di verificare l'autenticità del credito e se, ciò nonostante, decide di avvisare il credito, dovrà informare il beneficiario di non essere stata in grado di verificare l'autenticità del credito.

Art. 8

Revoca di un credito

- a. Un credito revocabile può essere modificato o annullato dalla banca emittente in qualsiasi momento e senza previo avviso al beneficiario
- b. La banca emittente, tuttavia, deve:
 - i. rimborsare altra banca - presso la quale un credito revocabile è stato reso utilizzabile per pagamento a vista, accettazione o negoziazione - di ogni pagamento, accettazione o negoziazione effettuati da detta banca a fronte di documenti che, nella forma, appaiono conformi ai termini e alle condizioni del credito, prima di aver ricevuto dalla banca emittente, notizia della modifica o dell'annullamento;
 - ii. rimborsare altra banca, presso la quale un credito revocabile è stato reso utilizzabile per pagamento differito, se detta banca ha ritirato documenti che, nella forma, appaiono conformi ai termini e alle condizioni del credito, prima di aver ricevuto dalla banca emittente notizia della modifica o dell'annullamento.

Art. 9

Responsabilità delle banche emittenti e confermanti

- a. Un credito irrevocabile costituisce un impegno inderogabile della banca emittente, a condizione che i documenti prescritti siano presentati alla banca designata o alla banca emittente e che siano rispettati i termini e le condizioni del credito:
 - i. se il credito prevede il pagamento a vista: - a pagare a vista;
 - ii. se il credito prevede il pagamento differito: a pagare alla(e) scadenza(e) determinabile(i) in conformità delle prescrizioni del credito;
 - iii. se il credito prevede l'accettazione:
 - a. da parte della banca emittente: - ad accettare le tratte emesse dal beneficiario a carico della banca emittente ed a pagarle alla scadenza,
oppure
 - b. da parte di altra banca trassata: - ad accettare e pagare alla scadenza le tratte emesse dal beneficiario a carico della banca emittente nel caso in cui la banca trassata prescritta dal credito non abbia accettato le tratte emesse a suo carico, o a pagare le tratte accettate ma non pagate a scadenza da tale banca trassata;

beneficiario senza estendere alla stessa la propria conferma e in tal caso essa dovrà informarne senza ritardo la banca emittente ed il beneficiario.

- iii. Le condizioni del credito originario (o di un credito soggetto ad una o più modifiche già accettate) rimangono in vigore per il beneficiario fino a quando il beneficiario stesso non abbia comunicato la propria accettazione della modifica alla banca che ha avvisato tale modifica. Il beneficiario deve comunicare l'accettazione o il rifiuto della modifica. Se il beneficiario omette tale comunicazione, la presentazione alla banca designata o alla banca emittente di documenti conformi al credito e ad una o più modifiche non ancora accettate sarà considerata quale comunicazione di accettazione da parte del beneficiario di tale(i) modifica(che) e da quel momento il credito sarà modificato.
- iv. L'accettazione parziale di modifiche contenute in un unico avviso di modifica non è consentita ed è, pertanto, priva di effetto.

Art. 10

Tipologia dei crediti

- a. Tutti i crediti devono indicare chiaramente se sono utilizzabili per pagamento a vista, pagamento differito, accettazione o negoziazione.
- b.
 - i. Salvo che il credito preveda l'utilizzo presso la sola banca emittente, tutti i crediti devono designare la banca (la "banca designata") che è autorizzata a pagare, assumere impegno di pagamento differito, accettare tratte o negoziare. In un credito liberamente negoziabile qualunque banca e banca designata.
La presentazione dei documenti deve avvenire presso la banca emittente, l'eventuale banca confermante, o presso una qualunque banca designata.
 - ii. Per negoziazione si intende il riconoscimento di un corrispettivo da parte della banca autorizzata a negoziare a fronte di tratte e/o documenti. Il mero esame dei documenti senza il riconoscimento di un corrispettivo non costituisce negoziazione.
- c. Salvo che la banca designata sia la banca confermante, la designazione da parte della banca emittente non comporta alcun impegno per la banca designata a pagare, assumere impegno di pagamento differito, accettare tratte o negoziare. Salvo che la banca designata vi abbia espressamente acconsentito ed abbia dato comunicazione in tal senso al beneficiario, la ricezione e/o l'esame e/o l'inoltro dei documenti da parte della banca designata non rende detta banca obbligata a pagare, assumere impegno di pagamento differito, accettare tratte o negoziare.
- d. Designando altra banca, o consentendo la negoziazione da parte di una qualsiasi banca, o consentendo la negoziazione da parte di una qualsiasi banca, o autorizzando o richiedendo ad altra banca di aggiungere la propria conferma, la banca emittente autorizza detta banca a pagare, accettare tratte o negoziare, a seconda dei casi, contro documenti che, nella forma, appaiono conformi ai

termini ed alle condizioni del credito e si impegna a rimborsare detta banca secondo quanto previsto nei predetti articoli.

Art.11

Crediti teletrasmessi e preavvisati

- a.
 - i. Quando la banca emittente incarica la banca avisante, con un messaggio teletrasmesso autenticato, di avvisare un credito o una modifica ad un credito, tale messaggio teletrasmesso sarà considerato lo strumento operativo del credito o della modifica e nessuna lettera di conferma dovrebbe essere inviata. Qualora, tuttavia, venisse inviata lettera di conferma, la stessa non avrà effetto alcuno e la banca avisante non sarà tenuta a verificare la concordanza tra tale lettera di conferma e lo strumento operativo del credito, o della modifica, pervenuto tramite messaggio teletrasmesso.
 - ii. Se il messaggio teletrasmesso contiene l'indicazione "seguono dettagli completi" (o espressione simile) o precisa che la lettera di conferma costituisce lo strumento operativo del credito o della modifica, in tal caso il messaggio teletrasmesso non è da considerarsi lo strumento operativo del credito o della modifica. La banca emittente deve inviare, senza ritardo, alla banca avisante lo strumento operativo del credito o della modifica.
- b. Se una banca si avvale dei servizi di una banca avisante avvisare il credito al beneficiario, essa deve avvalersi dei servizi della stessa banca anche per comunicare la (le) modifica (che).
- c. L'avviso preliminare della emissione o della modifica di un credito irrevocabile (preavviso) sarà inviato dalla banca emittente solo qualora tale banca sia disposta ad emettere lo strumento operativo del credito della modifica. Salvo quanto diversamente stabilito in tale avviso preliminare, la banca emittente che lo abbia inviato sarà irrevocabilmente impegnata ad emettere o modificare il credito, senza ritardo, in termini che non contrastino con quelli contenuti nel preavviso.

Art 12

Istruzioni incomplete o non chiare

Se le istruzioni ricevute di avvisare, confermare o modificare il credito sono incomplete o non chiare, la banca incaricata di eseguire tali istruzioni può dare al beneficiario un avviso preliminare a semplice titolo informativo e senza responsabilità. Tale avviso preliminare dovrà indicare chiaramente che esso viene effettuato a semplice titolo informativo e senza responsabilità per la banca avisante. In ogni caso, la banca avisante deve informare la banca emittente dell'iniziativa assunta e chiedere alla stessa di fornire le necessarie informazioni.

La banca emittente deve fornire le informazioni necessarie senza ritardo. Il credito sarà avvisato, confermato o modificato solamente quando siano pervenute istruzioni complete e chiare e sempre che, al momento, la banca avvisante sia disposta ad operare conformemente a tali istruzioni.

OBBLIGHI E RESPONSABILITA'

Art. 13

Criteria generali per l'esame dei documenti

- a. Le banche devono esaminare con ragionevole cura tutti i documenti prescritti dal credito, per accertare se, nella forma, essi appaiono conformi ai termini ed alle condizioni del credito. La conformità formale dei documenti prescritti ai termini e alle condizioni del credito sarà accertata secondo la prassi bancaria internazionale riflessa nei presenti articoli. I documenti che, nella forma, appaiono discordanti fra loro saranno considerati non conformi ai termini e alle condizioni del credito.
I documenti non prescritti dal credito non saranno esaminati dalle banche. Qualora le banche ricevano tali documenti, esse li restituiranno al presentatore o li inoltreranno senza responsabilità.
- b. La banca emittente, l'eventuale banca confermante, o la banca designata che operi per loro conto, disporranno, ciascuna, di un ragionevole periodo di tempo - non eccedente i sette giorni lavorativi per le banche successivi al giorno di ricezione dei documenti per esaminare i documenti stessi e per decidere se ritirarli o rifiutarli e per informarne la parte dalla quale i documenti sono pervenuti.
- c. Se un credito prevede condizioni che non indicano i documenti da presentare in relazione a tali condizioni, le banche considereranno tali condizioni come non previste e le ignoreranno.

Art. 14

Documenti discordanti e relative comunicazioni

- a. Quando la banca emittente autorizza altra banca a pagare, assumere impegno di pagamento differito, accettare tratte o negoziare contro documenti che, nella forma, appaiono conformi ai termini e alle condizioni del credito, la banca emittente e l'eventuale banca confermante sono tenute a:
 - i. rimborsare la banca designata che ha pagato, assunto impegno di pagamento differito, accettato tratte o negoziato,
 - ii. ritirare i documenti.
- b. Alla ricezione dei documenti la banca emittente e/o l'eventuale banca confermante, o la banca designata che operi per loro conto, devono decidere,

esclusivamente sulla base dei documenti, se questi, nella forma, appaiono o meno conformi ai termini e alle condizioni del credito. Se i documenti, nella forma, appaiono non conformi ai termini e alle condizioni del credito, tali banche possono rifiutarsi di ritirarli.

- c. Se la banca emittente decide che i documenti, nella forma, appaiono non conformi ai termini e alle condizioni del credito, essa può, a sua discrezione, contattare l'ordinante per accertare se è disposto a rinunciare ad avvalersi delle difformità riscontrate. Ciò non comporta, tuttavia, una proroga del termine di cui all'articolo 13(b).
- d.
 - i. Se la banca emittente e/o l'eventuale banca confermante, o la banca designata che operi per loro conto, decide di rifiutare i documenti, essa deve darne comunicazione, a mezzo teletrasmissione o, in caso di impossibilità, con altro mezzo rapido, senza ritardo e comunque non oltre l'orario di chiusura del settimo giorno lavorativo per le banche successivo a quello di ricezione dei documenti. Essa deve inviare tale comunicazione alla banca dalla quale ha ricevuto i documenti o al beneficiario, se ha ricevuto i documenti direttamente da quest'ultimo.
 - ii. Tale comunicazione deve specificare tutte le discordanze in base alle quali la banca rifiuta i documenti e deve inoltre precisare se i documenti sono tenuti a disposizione del presentatore degli stessi o se gli vengono restituiti.
 - iii. La banca emittente e/o l'eventuale banca confermante avrà quindi diritto di chiedere alla banca rimettente la restituzione, con gli interessi di qualsiasi rimborso effettuato a detta banca.
- e. Se la banca emittente e/o l'eventuale banca confermante omette di attenersi a quanto previsto nel presente articolo e/o omette di tenere i documenti a disposizione del presentatore degli stessi o di restituirglieli, la banca emittente e/o l'eventuale banca confermante perderà il diritto di eccepire la non conformità dei documenti ai termini e alle condizioni del credito.
- f. Se la banca che trasmette i documenti attira l'attenzione della banca emittente e/o dell'eventuale banca confermante su una qualsiasi discordanza nei documenti o informa tali banche di aver pagato, di aver assunto impegno di pagamento differito, di aver accettato tratte o negoziato sotto riserva o contro garanzia per tali discordanze, la banca emittente e/o l'eventuale banca confermante non sono per tale fatto liberate da alcuno degli obblighi che derivano loro dal presente articolo. Tale riserva o *garanzia* concerne soltanto i rapporti fra la banca che trasmette i documenti e la parte nei confronti della quale sono state sollevate le riserve o dalla quale o per conto della quale la garanzia è stata ottenuta.

Art. 15

Esonero da responsabilità circa la validità ed efficacia dei documenti

Le banche non assumono alcuna responsabilità per la forma, la sufficienza, l'esattezza, l'autenticità, la falsificazione, la portata legale di un qualsiasi documento, né per le condizioni generali e/o particolari predisposte o aggiunte

nei documenti; esse non assumono alcuna responsabilità nemmeno per la descrizione, la quantità, il peso, la qualità, lo stato, l'imballaggio, la consegna, il valore o l'esistenza delle merci rappresentate da un qualsiasi documento, né, infine, per la buona fede, per gli atti e/o omissioni per la solvibilità, l'adempimento delle obbligazioni o affidabilità degli speditori, vettori, spedizionieri, consegnatari o assicuratori delle merci o di qualsiasi altra persona.

Art. 16

Esonero da responsabilità circa la trasmissione dei messaggi

Le banche non assumono alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti da ritardi e/o smarrimenti nell'inoltro di uno o più messaggi, lettere o documenti, né per i ritardi, mutilazioni o errori che possono verificarsi nella trasmissione di una qualsiasi telecomunicazione. Le banche non assumono alcuna responsabilità per gli errori di traduzione e/o interpretazione di termini tecnici e si riservano il diritto di trasmettere i termini dei crediti senza tradurli.

Art. 17

Forza maggiore

Le banche non assumono alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti dall'interruzione della propria attività provocata da casi di forza maggiore, sommosse, disordini civili, insurrezioni, guerre o da qualsiasi altra causa indipendente dalla loro volontà oppure da scioperi o serrate. Salvo specifica autorizzazione, le banche, alla ripresa della propria attività, non effettueranno pagamenti, né assumeranno impegni di pagamento differito, né accetteranno tratte né negozieranno a fronte di crediti che siano scaduti durante tale interruzione della propria attività.

Art. 18

Esonero da responsabilità per i servizi richiesti ad altre banche

- a. Le banche che, per eseguire le istruzioni dell'ordinante, si avvalgono dei servizi di altre banche agiscono per conto ed a rischio dell'ordinante stesso.
- b. Le banche non assumono alcuna responsabilità nel caso in cui le istruzioni da esse trasmesse non vengano eseguite, e ciò anche se siano esse stesse ad aver preso l'iniziativa della scelta dell'altra(e) banca(che).
- c.
 - i. La parte che impartisce istruzioni ad un'altra parte di effettuare servizi è tenuta al pagamento delle competenze - incluse commissioni, compensi, costi od esborsi concernenti l'esecuzione di servizi ad opera della parte destinataria delle istruzioni.
 - ii. Quando un credito prescrive che tali competenze sono a carico di una parte diversa da quella che ha impartito le istruzioni e le competenze non possono

essere percepite, la parte che ha impartito le istruzioni sarà tenuta al pagamento delle stesse.

- d. L'ordinante assume tutti gli obblighi e le responsabilità derivanti da leggi ed usi vigenti all'estero ed è tenuto a risarcire le banche per le relative conseguenze.

Art. 19

Disposizioni per i rimborsi fra banche

- a. Se la banca emittente dispone che il rimborso al quale la banca pagante, accettante o negoziatrice ha diritto sia ottenuto da quest'ultima (la "banca richiedente") tramite richiesta a terzi (la "banca rimborsante"), essa dovrà far pervenire alla banca rimborsante tempestive istruzioni od autorizzazione idonee ad onorare tali richieste di rimborso.
- b. Le banche emittenti non dovranno disporre che la banca richiedente fornisca alla banca rimborsante un attestato di conformità ai termini e alle condizioni del credito.
- c. La banca emittente non sarà sollevata da alcuno dei propri obblighi di provvedere al rimborso se e quando tale rimborso non sia ricevuto dalla banca richiedente da parte della banca rimborsante.
- d. La banca emittente sarà responsabile nei confronti della banca richiedente per ogni perdita di interessi, se il rimborso non viene effettuato dalla banca rimborsante a prima richiesta o, a seconda dei casi, in base ad altra procedura prevista nel credito ovvero secondo quanto convenuto tra le parti.
- e. Le competenze della banca rimborsante sono a carico della banca emittente. Tuttavia nei casi in cui le competenze siano a carico di terzi, la banca emittente è tenuta ad indicarlo nel credito originario nonché nell'autorizzazione al rimborso. Nei casi in cui le competenze della banca rimborsante siano a carico di terzi, esse saranno incassate dalla banca richiedente all'atto dell'utilizzo del credito. Nei casi in cui il credito non venga utilizzato, le competenze della banca rimborsante rimarranno a carico della banca emittente.

DOCUMENTI

Art. 20

Ambiguità circa gli emittenti dei documenti

- a. Espressioni quali "di prim'ordine", "ben conosciuto", "qualificato", "indipendente", "ufficiale", "competente", "locale" e simili non devono essere utilizzate per indicare gli emittenti di un qualsiasi documento da presentare in utilizzo di un credito. Se espressioni del genere figurano nel credito, le banche accetteranno i relativi documenti così come presentati a condizione che, nella forma, gli stessi appaiano conformi agli altri termini e condizioni del credito ed appaiano non essere stati emessi dal beneficiario.

- b. Salvo che il credito disponga diversamente, le banche accetteranno come documenti originali anche i documenti prodotti, o che appaiano essere stati prodotti:
- i. con sistemi di riproduzione ottica, automatizzati o computerizzati;
 - ii. in copia carbone, a condizione che siano contrassegnati come originali e che, quando necessario, appaiano firmati.
- Un documento può essere firmato con scrittura a mano, con firma in facsimile, con firma perforata, mediante stampiglia mediante apposizione di un simbolo ovvero utilizzando qualunque altro metodo meccanico o elettronico di sottoscrizione.
- c. i. Salvo che il credito disponga diversamente, le banche accetteranno quali copie documenti che rechino la dicitura "copia" ovvero non siano contrassegnati come "originale". Le copie non necessitano di firma.
- ii. La richiesta di documenti multipli in crediti nei quali appaiono espressioni del tipo "duplicato", "due esemplari", "due copie" e simili sarà considerata soddisfatta con la presentazione di un originale e del rimanente numero di documenti in copia, tranne nel caso in cui il documento stesso riporti indicazioni diverse.
- d. Salvo che il credito disponga diversamente, la richiesta, prescritta dal credito, che un documento sia autenticato, convalidato, legalizzato, vistato, certificato o possenga un analogo requisito, sarà considerata soddisfatta con l'apposizione su tale documento di una qualunque firma, timbro o etichetta che, nella forma, appaia rispondere a tale richiesta.

Art. 21

Mancata precisazione degli emittenti o dei contenuti dei documenti

Quando sono richiesti documenti diversi dai documenti di trasporto, dai documenti di assicurazione e dalle fatture commerciali, il credito deve prescrivere da chi devono essere emessi tali documenti, la loro formulazione o i dati che devono contenere. Se il credito non prescrive quanto precede, le banche accetteranno tali documenti così come presentati, a condizione che i dati in essi contenuti non siano in contrasto con qualsiasi altro documento prescritto e presentato.

Art. 22

Data di emissione dei documenti e data del credito

Salvo che il credito disponga diversamente, le banche accetteranno un documento che rechi una data di emissione antecedente a quella del credito, a condizione che tale documento sia presentato nei termini di tempo indicati nel credito stesso e secondo quanto previsto nei presenti articoli.

Art. 23

Polizza di carico marittima/oceanica

- a. Se un credito richiede una polizza di carico relativa ad una spedizione da porto a porto, salvo che il credito disponga diversamente, le banche accetteranno un documento, comunque denominato, che:
- i. apparentemente indica il nome del vettore e appare firmato o in altro modo sottoscritto: dal vettore o da un agente, indicato nominativamente, per il o per conto del, vettore, o dal comandante o da un agente, indicato nominativamente, per il, o per conto del, comandante.
Qualunque firma o sottoscrizione del vettore o del comandante deve riportare la qualifica di vettore o comandante, a seconda del caso. L'agente che firmi o sottoscriva per il vettore o il comandante deve inoltre indicare il nome e la qualifica, cioè vettore o comandante, della parte per conto della quale detto agente opera;
 - ed
 - ii. indica che le merci sono state caricate a bordo o spedite a mezzo di una determinata nave.
La messa a bordo o la spedizione a mezzo di una determinata nave può essere indicata sulla polizza di carico mediante una dicitura prestampata attestante che le merci sono state caricate a bordo o spedite a mezzo di una determinata nave, nel qual caso la data di emissione della polizza di carico sarà considerata quale data di messa a bordo e data di spedizione.
In tutti gli altri casi, la messa a bordo di una determinata nave deve essere attestata sulla polizza di carico mediante un'annotazione che indichi la data in cui le merci sono state caricate a bordo, nel qual caso la data dell'annotazione di messa a bordo sarà considerata quale data di spedizione.
Se la polizza di carico contiene l'indicazione "nave prevista" o espressione analoga riferita alla nave, la messa a bordo di una determinata nave deve essere attestata sulla polizza di carico mediante un'annotazione di messa a bordo la quale, oltre alla data in cui le merci sono state caricate a bordo, deve contenere anche il nome della nave a bordo della quale le merci sono state effettivamente caricate, anche se esse sono state caricate a bordo della nave indicata come "nave prevista".
Se la polizza di carico indica un luogo di ricezione o di presa in carico diverso dal porto di imbarco, l'annotazione di messa a bordo deve contenere anche l'indicazione del porto di imbarco prescritto dal credito ed il nome della nave sulla quale sono state caricate le merci, anche se esse sono state caricate sulla nave menzionata nella polizza di carico.
Questa disposizione si applica inoltre ogni qual volta la messa a bordo di una nave è indicata con dicitura prestampata sulla polizza di carico,
 - ed
 - iii. indica il porto di imbarco e il porto di sbarco prescritti dal credito, anche se:

- a. indica un luogo di presa in carico diverso dal porto di imbarco e/o un luogo di destinazione finale diverso dal porto di sbarco, e/o
 - b. contiene l'indicazione "previsto" o espressione analoga riferita al porto d'imbarco e/o al porto di sbarco, sempre che il documento indichi anche il porto di imbarco e/o di sbarco prescritti dal credito,
- ed
- iv. è costituito da un solo originale della polizza di carico o, se emessa in più originali, dal gioco completo così come emesso,
- ed
- v. appare contenere tutti i termini e le condizioni del trasporto o alcuni di tali termini e condizioni mediante riferimento a fonte o documento diverso dalla polizza di carico (polizza di carico in forma abbreviata/con il retro in bianco); le banche non esamineranno il contenuto di detti termini e condizioni,
- e
- vi. non contiene alcuna indicazione che è soggetto ad un contratto di noleggio e/o che la nave da trasporto dispone delle vele quale unico mezzo di propulsione,
- ed
- vii. è conforme alle prescrizioni del credito sotto tutti gli altri profili.
- b.** Ai fini del presente articolo, per trasbordo si intende lo scarico da una nave ed il caricamento su un'altra nave nel corso del trasporto via mare dal porto di imbarco al porto di sbarco prescritti dal credito.
- c.** Salvo che il trasbordo sia vietato dalle condizioni del credito, le banche accetteranno una polizza di carico che indica che le merci saranno trasbordate, a condizione che l'intero trasporto via mare sia coperto da un'unica polizza di carico.
- d.** Anche se il credito vieta il trasbordo, le banche accetteranno una polizza di carico che:
- i. indica che il trasbordo avrà luogo, a condizione che il relativo carico sia trasportato in containers, rimorchi e/o chiatte "LASH", come attestato nella polizza di carico, purché l'intero trasporto via mare sia coperto da un'unica polizza di carico,
- e/o
- ii. contiene clausole attestanti che il vettore si riserva il diritto di trasbordo.

Art. 24

Lettera di trasporto marittimo non negoziabile

- a. Se un credito richiede una lettera di trasporto marittimo non negoziabile relativa ad una spedizione da porto a porto, le banche accetteranno, salvo che il credito disponga diversamente, un documento, comunque denominato, che:

- i. apparentemente indica il nome del vettore e appare firmato o in altro modo sottoscritto: dal vettore o da un agente, indicato nominativamente, per il, o per conto del, vettore o dal comandante o da un agente, indicato nominativamente, per il, o per conto del, comandante.

Qualunque firma o sottoscrizione del vettore o del comandante deve riportare la qualifica di vettore o comandante, a seconda del caso. L'agente che firmi o sottoscriva per il vettore o il comandante deve inoltre indicare il nome e la qualifica, cioè vettore o comandante, della parte per conto della quale detto agente opera,

ed

- ii. indica che le merci sono state caricate a bordo o spedite a mezzo di una determinata nave.

La messa a bordo o la spedizione a mezzo di una determinata nave può essere indicata sulla lettera di trasporto marittimo non negoziabile mediante una dicitura prestampata attestante che le merci sono state caricate a bordo o spedite a mezzo di una determinata nave, nel qual caso la data di emissione della lettera di trasporto marittimo non negoziabile sarà considerata quale data di messa a bordo e data di spedizione.

In tutti gli altri casi, la messa a bordo di una determinata nave deve essere attestata sulla lettera di trasporto marittimo non negoziabile mediante un'annotazione che indichi la data in cui le merci sono state caricate a bordo, nel qual caso la data dell'annotazione di messa a bordo sarà considerata quale data di spedizione.

Se la lettera di trasporto marittimo non negoziabile contiene l'indicazione "nave prevista" o espressione analoga riferita alla nave, la messa a bordo di una determinata nave deve essere attestata sulla lettera di trasporto marittimo non negoziabile mediante un'annotazione di messa a bordo la quale, oltre alla data in cui le merci sono state caricate a bordo, deve contenere anche il nome della nave a bordo della quale le merci sono state effettivamente caricate, anche se esse sono state caricate a bordo della nave indicata come "nave prevista".

Se la lettera di trasporto marittimo non negoziabile indica un luogo di ricezione o di presa in carico diverso dal porto di imbarco, l'annotazione di messa a bordo deve contenere anche l'indicazione del porto di imbarco prescritto dal credito ed il nome della nave sulla quale sono state caricate le merci, anche se esse sono state caricate sulla nave menzionata nella lettera di trasporto marittimo non negoziabile.

Questa disposizione si applica inoltre ogni qual volta la messa a bordo di una nave è indicata con dicitura prestampata sulla lettera di trasporto marittimo non negoziabile.

ed

- iii. indica il porto di imbarco e il porto di sbarco prescritti dal credito, anche se:
 - a. indica un luogo di presa in carico diverso dal porto di imbarco e/o un luogo di destinazione finale diverso dal porto di sbarco,
e/o
 - b. contiene l'indicazione "previsto" o espressione analoga riferita al porto di imbarco e/o al porto di sbarco, sempre che il documento indichi anche il porto di imbarco e/o di sbarco prescritti dal credito,
 ed
 - iv. è costituito da un solo originale della lettera di trasporto marittimo non negoziabile o, se emessa in più originali, dal gioco completo così come emesso,
ed
 - v. appare contenere tutti i termini e le condizioni del trasporto o alcuni di tali termini e condizioni mediante riferimento a fonte o documento diverso dalla lettera di trasporto marittimo non negoziabile (lettera di trasporto marittimo non negoziabile in forma abbreviata/con il retro in bianco); le banche non esamineranno il contenuto di detti termini e condizioni,
e
 - vi. non contiene alcuna indicazione che è soggetto ad un contratto di noleggio e/o che la nave da trasporto dispone delle vele quale unico mezzo di propulsione,
ed
 - vii. è conforme alle prescrizioni del credito sotto tutti gli altri profili.
- b. Ai fini del presente articolo, per trasbordo si intende lo scarico da una nave ed il caricamento su un'altra nave nel corso del trasporto via mare dal porto di imbarco al porto di sbarco prescritti dal credito.
 - c. Salvo che il trasbordo sia vietato dalle condizioni del credito, le banche accetteranno una lettera di trasporto marittimo non negoziabile che indica che le merci saranno trasbordate, a condizione che l'intero trasporto via mare sia coperto da un'unica lettera di trasporto marittimo non negoziabile.
 - d. Anche se il credito vieta il trasbordo, le banche accetteranno una lettera di trasporto marittimo non negoziabile che:
 - i. indica che il trasbordo avrà luogo, a condizione che il relativo carico sia trasportato in containers, rimorchi e/o chiatte "LASH" come attestato nella lettera di trasporto marittimo non negoziabile, purché l'intero trasporto via mare sia coperto da un'unica lettera di trasporto marittimo non negoziabile,
e/o
 - ii. contiene clausole attestanti che il vettore si riserva il diritto di trasbordo.

Art. 25

Polizza di carico per contratto di noleggio

- a.** Se un credito richiede o consente una polizza di carico per contratto di noleggio, le banche accetteranno, salvo che il credito disponga diversamente, un documento, comunque denominato, che:
- i.** contiene una qualsiasi indicazione che esso è soggetto ad un contratto di noleggio,
- ed
- ii.** è apparentemente firmato o in altro modo sottoscritto: dal comandante o da un agente, indicato nominativamente, per il, o per conto de, comandante, o dal proprietario o da un agente, indicato nominativamente, per il o per conto del, proprietario.
- Qualunque firma o sottoscrizione del comandante o del proprietario deve riportare la qualifica di comandante o proprietario, a seconda del caso. L'agente che firmi o sottoscriva per il comandante o il proprietario deve inoltre indicare il nome e la qualifica, cioè comandante o proprietario, della parte per conto della quale detto agente opera,
- ed
- iii.** indica o meno il nome del vettore,
- ed
- iv.** indica che le merci sono state caricate a bordo o spedite a mezzo di una determinata nave.

La messa a bordo o la spedizione a mezzo di una determinata nave può essere indicata sulla polizza di carico mediante una dicitura prestampata attestante che le merci sono state caricate a bordo o spedite a mezzo di una determinata nave, nel qual caso la data di emissione della polizza di carico sarà considerata quale data di messa a bordo e data di spedizione.

In tutti gli altri casi, la messa a bordo di una determinata nave deve essere attestata sulla polizza di carico mediante un'annotazione che indichi la data in cui le merci sono state caricate a bordo, nel qual caso la data dell'annotazione di messa a bordo sarà considerata quale data di spedizione,

ed

- v.** indica il porto di imbarco e il porto di sbarco prescritti dal credito,

ed

- vi.** è costituito da un solo originale della polizza di carico o, se emessa in più originali, dal gioco completo così come emesso,

e

- vii.** non contiene alcuna indicazione che la nave da trasporto dispone delle vele quale unico mezzo di propulsione,

ed

- viii.** è conforme alle prescrizioni del credito sotto tutti gli altri profili.

- b.** Anche se il credito richiede la presentazione di un contratto di noleggio in relazione ad una polizza di carico per contratto di noleggio, le banche non

esamineranno tale contratto e lo inoltreranno senza alcuna responsabilità da parte loro.

Art. 26

Documento di trasporto multimodale

a. Se un credito richiede un documento di trasporto relativo ad almeno due modi diversi di trasporto (trasporto multimodale), le banche accetteranno, salvo che il credito disponga diversamente, un documento, comunque denominato, che:

i. apparentemente indica il nome del vettore o dell'operatore di trasporto multimodale ed appare firmato o in altro modo sottoscritto: dal vettore o dall'operatore di trasporto multimodale o da un agente, indicato nominativamente, per il, o per conto del, vettore o dell'operatore di trasporto multimodale, o dal comandante o da un agente, indicato nominativamente, per il, o per conto del, comandante.

Qualunque firma o sottoscrizione del vettore, dell'operatore di trasporto multimodale o del comandante deve riportare la qualifica di vettore, operatore di trasporto multimodale o comandante, a seconda del caso. L'agente che firmi o sottoscriva per il vettore, per l'operatore di trasporto multimodale o per il comandante deve inoltre indicare il nome e la qualifica, cioè vettore, operatore di trasporto multimodale o comandante, della parte per conto della quale detto agente opera,

ed

ii. indica che le merci sono state spedite, prese in carico o caricate a bordo. L'invio, la presa in carico o la messa a bordo possono essere indicate sul documento di trasporto multimodale mediante una dicitura in tal senso, nel qual caso la data di emissione sarà considerata quale data di invio, presa in carico o messa a bordo e quale data di spedizione. Tuttavia, se il documento indica, mediante stampiglia o in altro modo, una data di invio, presa in carico o messa a bordo, questa data sarà considerata quale data di spedizione,

ed

iii. a. indica il luogo di presa in carico prescritto dal credito, che può essere diverso dal porto, aeroporto o luogo di carico ed il luogo di destinazione finale prescritto dal credito, che può essere diverso dal porto, aeroporto o luogo di scarico,

e/o

b. contiene l'indicazione "prevista(o)" o espressione analoga riferita alla nave e /o al porto di imbarco e / o al porto di sbarco.

ed

iv. è costituito da un solo originale del documento di trasporto multimodale o, se emesso in più originali, dal gioco completo così come emesso,

ed

- v appare contenere tutti i termini e le condizioni del trasporto o alcuni di tali termini e condizioni mediante riferimento a fonte o documento diverso dal documento di trasporto multimodale (documento di trasporto multimodale in forma abbreviata/con il retro in bianco); le banche non esamineranno il contenuto di detti termini e condizioni,
 - e
 - vi. non contiene alcuna indicazione che è soggetto ad un contratto di noleggio e/o che la nave da trasporto dispone delle vele quale unico mezzo di propulsione,
 - ed
 - vii. è conforme alle prescrizioni del credito sotto tutti gli altri profili.
- b. Anche se il credito vieta il trasbordo, le banche accetteranno un documento di trasporto multimodale che indica che il trasbordo potrà avere o avrà luogo, a condizione che l'intero trasporto sia coperto da un unico documento di trasporto multimodale.

Art. 27

Documento di trasporto aereo

- a. Se un credito richiede un documento di trasporto aereo, le banche accetteranno, salvo che il credito disponga diversamente, un documento, comunque denominato, che:
- i. apparentemente indica il nome del vettore ed appare firmato o in altro modo sottoscritto: dal vettore, o da un agente indicato nominativamente, per il, o per conto del, vettore.
Qualunque firma o sottoscrizione del vettore deve riportare la qualifica di vettore. L'agente che firmi o sottoscriva per il vettore deve inoltre indicare il nome e la qualifica, cioè vettore, della parte per conto della quale detto agente opera,
 - ed
 - ii. indica che le merci sono state accettate per il trasporto,
 - e
 - iii. se il credito richiede un'effettiva data di invio, riporta tale data con specifica annotazione; la data di invio indicata sul documento di trasporto aereo sarà considerata quale data di spedizione.
Ai fini del presente articolo, l'annotazione che appare sul documento di trasporto aereo (nel riquadro contrassegnato con la dicitura "ad uso esclusivo del vettore" od espressione simile) relativa al numero ed alla data di volo non sarà considerata quale specifica indicazione della suddetta data di invio.
In tutti gli altri casi la data di emissione del documento di trasporto aereo sarà considerata quale data di spedizione,
 - ed

- iv. indica l'aeroporto di partenza e l'aeroporto di destinazione, prescritti dal credito,
ed
 - v. appare costituire l'originale destinato al mittente/speditore, anche se il credito richiede un gioco completo di originali, o riporta espressioni simili,
ed
 - vi. appare contenere tutti i termini e le condizioni del trasporto, o alcuni di tali termini e condizioni, mediante riferimento a fonte o documento diverso dal documento di trasporto aereo; le banche non esamineranno il contenuto di detti termini e condizioni,
ed
 - vii. è conforme alle prescrizioni del credito sotto tutti gli altri profili.
- b. Ai fini del presente articolo, per trasbordo si intende lo scarico da un aereo ed il caricamento su un altro aereo nel corso del trasporto dall'aeroporto di partenza a quello di destinazione prescritti dal credito.
- c. Anche se il credito vieta il trasbordo, le banche accetteranno un documento di trasporto aereo che indica che il trasbordo potrà avere o avrà luogo, a condizione che l'intero trasporto sia coperto da un unico documento di trasporto aereo.

Art. 28

Documenti di trasporto su strada, ferrovia e corsi d'acqua interni

- a. Se un credito richiede un documento di trasporto su strada, ferrovia o corsi d'acqua interni, le banche accetteranno, salvo che il credito disponga diversamente, un documento del tipo richiesto, comunque denominato, che:
- i. apparentemente indica il nome del vettore e appare firmato o in altro modo sottoscritto dal vettore o da un agente, indicato nominativamente, per il, o per conto del, vettore e /o reca il timbro di ricezione, o altra indicazione di ricezione, apposto dal vettore o da un agente, indicato nominativamente, per il, o per conto del, vettore.
Qualunque firma, sottoscrizione, timbro di ricezione o altra indicazione di ricezione del vettore deve riportare la qualifica di vettore. L'agente che firmi o sottoscriva per il vettore deve anche indicare il nome e la qualifica, cioè vettore, della parte per conto della quale detto agente opera.
ed
 - ii. indica che le merci sono state ricevute per la spedizione, per l'invio o per il trasporto, o reca un'espressione analoga. La data di emissione sarà considerata quale data di spedizione, salvo che il documento di trasporto contenga un timbro di ricezione, nel qual caso la data del timbro di ricezione sarà considerata quale data di spedizione,
ed

- iii. indica il luogo di spedizione ed il luogo di destinazione prescritti dal credito,
ed
 - iv. è conforme alle prescrizioni del credito sotto tutti gli altri profili.
- b. Se sul documento di trasporto non è indicato il numero dei documenti emessi, le banche accetteranno il(i) documento(i) di trasporto presentato(i) come costituente(i) il gioco completo. Le banche accetteranno come originale(i) il(i) documento(i) di trasporto contrassegnato(i) o meno come originale(i).
 - c. Ai fini del presente articolo, per trasbordo si intende lo scarico da un mezzo di trasporto ed il caricamento su un altro mezzo di trasporto, nell'ambito di ciascuno dei diversi modi di trasporto, nel corso del viaggio dal luogo di spedizione al luogo di destinazione prescritti dal credito.
 - d. Anche se il credito vieta il trasbordo, le banche accetteranno un documento di trasporto su strada, ferrovia o corsi d'acqua interni che indica che il trasbordo potrà avere o avrà luogo a condizione che l'intero trasporto sia coperto da un unico documento di trasporto e nell'ambito dello stesso modo di trasporto.

Art. 29

Ricevuta del corriere e ricevuta postale

- a. Se un credito richiede una ricevuta postale o un certificato di spedizione postale, le banche accetteranno, salvo che il credito disponga diversamente, una ricevuta postale o un certificato di spedizione postale, che:
 - i. apparentemente è stato timbrato o in altro modo sottoscritto e datato nel luogo dal quale il credito prescrive che le merci devono essere spedite o inviate; tale data sarà considerata quale data di spedizione o invio,
ed
 - ii. è conforme alle prescrizioni del credito sotto tutti gli altri profili.
- b. Se un credito richiede un documento emesso da un corriere o servizio di consegna rapida che riporti una dichiarazione di ricezione di merci per la consegna, le banche accetteranno, salvo che il credito disponga diversamente, un documento, comunque denominato, che:
 - i. apparentemente indica il nome del corriere/servizio ed appare timbrato, firmato o in altro modo sottoscritto da tale determinato corriere/servizio (salvo che il credito preveda espressamente un documento emesso da un corriere/servizio, indicato nominativamente, le banche accetteranno un documento emesso da un qualsiasi corriere/servizio),
ed
 - ii. indica una data di ritiro, ricezione, od espressione simile; tale data sarà considerata quale data di spedizione o invio,
ed

- iii. è conforme alle prescrizioni del credito sotto tutti gli altri profili.

Art. 30

Documenti di trasporto emessi da spedizionieri

Salvo che il credito autorizzi diversamente, le banche accetteranno un documento di trasporto emesso da uno spedizioniere, solo se esso apparentemente indica:

- i. il nome dello spedizioniere in qualità di vettore o operatore di trasporto multimodale ed appare firmato o in altro modo sottoscritto dallo spedizioniere in qualità di vettore o di operatore di trasporto multimodale, oppure
- ii. il nome del vettore o dell'operatore di trasporto multimodale ed appare firmato o in altro modo sottoscritto dallo spedizioniere quale agente, indicato nominativamente per il, o per conto del, vettore o dell'operatore di trasporto multimodale.

Art.31

"Sopra coperta", "quantità caricata a dire dello speditore", nome del mittente

Salvo che il credito disponga diversamente, le banche accetteranno un documento di trasporto che:

- i. non indica, in caso di trasporto via mare o mediante più modi di trasporto che comprendono il trasporto via mare, che le merci sono o saranno caricate sopra coperta. Tuttavia, le banche accetteranno un documento di trasporto che prevede che le merci possono essere trasportate sopra coperta, a condizione che in esso non sia espressamente indicato che le merci sono o saranno caricate sopra coperta, e/o
- ii. reca sul recto una clausola quale "quantità caricata a dire dello speditore" o "dice contenere" o espressioni simili, e/o
- iii. indica quale mittente delle merci un soggetto diverso dal credito del beneficiario.

Art.32

Documenti di trasporto netti

- a. Documento di trasporto netto è un documento sul quale non sono state aggiunte clausole o annotazioni attestanti espressamente lo stato difettoso delle merci e/o dell'imballaggio.
- b. Le banche non accetteranno documenti di trasporto che recano tali clausole o annotazioni, salvo che il credito prescriva espressamente le clausole o annotazioni che possono essere accettate.
- c. Le banche considereranno soddisfatta la richiesta nel credito di un documento di trasporto recante la clausola "netto a bordo", se tale documento di trasporto soddisfa alle condizioni del presente articolo e degli articoli 23, 24, 25, 26, 27, 28, o 30.

Art. 33

Documenti di trasporto con nolo pagabile a destino / prepagato

- a. Salvo che il credito disponga diversamente o salvo che siano in contrasto con uno qualsiasi dei documenti presentati a fronte del credito stesso, le banche accetteranno documenti di trasporto che indicano che il nolo o le spese di trasporto (di seguito denominati "nolo") devono ancora essere pagati.
- b. Se un credito prescrive che il documento di trasporto deve indicare che il nolo è stato pagato o prepagato, le banche accetteranno un documento di trasporto sul quale appaiono, a mezzo stampiglia o in altro modo, espressioni indicanti chiaramente il pagamento o il prepagamento del nolo o sul quale il pagamento o il prepagamento del nolo è indicato in altro modo. Se il credito richiede che la tariffa del corriere sia pagata o prepagata, le banche accetteranno anche un documento di trasporto emesso da un corriere o servizio di consegna rapida che attesta che le tariffe di competenza del corriere sono a carico di un soggetto diverso dal destinatario
- c. Se l'espressione "nolo pagabile in anticipo" o "nolo da pagarsi in anticipo" o espressione simile figura sui documenti di trasporto, essa non sarà considerata prova dell'avvenuto pagamento del nolo.
- d. Salvo che le condizioni del credito vietino specificamente tale riferimento, le banche accetteranno documenti di trasporto che fanno riferimento, mediante stampiglia o in altro modo, a spese aggiuntive a quelle di trasporto, quali spese od esborsi connessi con operazioni di carico, scarico o con operazioni similari.

Art. 34

Documenti di assicurazione

- a. I documenti di assicurazione devono, nella forma, apparire emessi e firmati da compagnie di assicurazione o assicuratori, o da loro agenti.
- b. Se il documento di assicurazione indica che è stato emesso in più di un originale, tutti gli originali devono essere presentati, salvo che il credito autorizzi diversamente.
- c. Le note di copertura emesse da mediatori non saranno accettate, salvo espressa autorizzazione del credito.
- d. Salvo che il credito disponga diversamente, le banche accetteranno certificati di assicurazione o dichiarazioni di polizza aperta prefirmiti da compagnie d'assicurazione o assicuratori, o da loro agenti. Se il credito richiede espressamente un certificato di assicurazione o una dichiarazione di polizza aperta, le banche accetteranno, in sostituzione, una polizza assicurativa.
- e. Salvo che il credito disponga diversamente o salvo che appaia dal documento di assicurazione che la copertura decorre al più tardi dalla data di messa a bordo o di invio o di presa in carico delle merci, le banche non accetteranno un documento di assicurazione che reca una data di emissione posteriore alla data di messa a bordo o di invio o di presa in carico indicata in detto documento di trasporto.
- f.
 - i. Salvo che il credito disponga diversamente, il documento di assicurazione deve essere espresso nella stessa valuta del credito.
 - ii. Salvo che il credito disponga diversamente, il valore minimo per il quale il documento di assicurazione deve indicare la copertura assicurativa effettuata è il valore CIP (costo, assicurazione e nolo... "porto di destinazione convenuto") o CIP (trasporto e assicurazione pagati fino a... "luogo di destinazione convenuto") delle merci, a seconda del caso, più il 10%, ma soltanto quando il valore CIP o CIP può essere determinato in base a quanto appare dai documenti. Diversamente, le banche accetteranno come tale valore minimo l'importo maggiore tra il 110% dell'ammontare del pagamento, accettazione o negoziazione previsto dal credito e il 110% dell'importo lordo della fattura.

Art. 35

Tipi di copertura assicurativa

- a. Nei crediti deve essere prescritto il tipo di assicurazione richiesto e, all'occorrenza, i rischi addizionali che devono essere coperti. Non dovranno essere

usate espressioni imprecise quali "rischi usuali" o "rischi abituali"; se tali espressioni vengono usate, le banche accetteranno i documenti di assicurazione così come presentati senza responsabilità per qualsiasi rischio non coperto.

b. In assenza di specifiche prescrizioni del credito, le banche accetteranno i documenti di assicurazione così come presentati, senza responsabilità per qualsiasi rischio non coperto.

c. Salvo che il credito disponga diversamente, le banche accetteranno un documento di assicurazione attestante che la copertura comporta una franchigia "in eccedenza" o "a dedurre".

Art. 36

Copertura assicurativa " tutti i rischi"

Quando un credito prescrive "assicurazione contro tutti i rischi", le banche accetteranno un documento di assicurazione - che rechi o meno l'intestazione "tutti i rischi" - in cui figuri una qualsiasi clausola od annotazione "tutti i rischi", anche se il documento di assicurazione indica che alcuni rischi sono esclusi, senza responsabilità per qualsiasi rischio non coperto.

Art. 37

Fatture commerciali

- a.** Salvo che il credito disponga diversamente, le fatture commerciali:
- i.** devono, nella forma, apparire emesse dal beneficiario indicato nel credito (salvo quanto previsto dall'articolo 48),
 - e
 - ii.** devono essere emesse a nome dell'ordinante (salvo quanto previsto dall'articolo 48(h),
 - iii.** non necessitano di firma.
- b.** Salvo che il credito disponga diversamente, le banche possono rifiutare fatture commerciali emesse per importi superiori a quello consentito dal credito. Se, tuttavia, una banca autorizzata a pagare, assumere impegno di pagamento differito, accettare tratte o negoziare a fronte di un credito, accetta tali fatture, la sua decisione sarà vincolante per tutte le altre parti, a condizione che detta banca non abbia pagato, assunto impegno di pagamento differito, accettato tratte o negoziato per un importo superiore a quello consentito dal credito.

- c. La descrizione delle merci nella fattura commerciale deve corrispondere a quella del credito. In tutti gli altri documenti le merci possono essere descritte con espressioni generiche che non siano in contrasto con la descrizione delle merci nel credito.

Art. 38

Altri documenti

Se il credito richiede un'attestazione o certificazione di peso per trasporti non marittimi, le banche accetteranno una stampiglia di pesatura o una dichiarazione di peso che appare aggiunta sul documento di trasporto dal vettore o dal suo agente, salvo che il credito prescriva espressamente che l'attestazione o la certificazione di peso deve essere contenuta in un documento separato.

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 39

Tolleranze negli importi, quantità e prezzi unitari

- a. Le espressioni "intorno", "approssimativamente", "circa" o simili, riferite all'importo del credito o alla quantità o al prezzo unitario stabiliti nel credito, sono da interpretare nel senso che permettono uno scarto massimo del 10% in più o in meno rispetto all'importo o alla quantità o al prezzo unitario ai quali tali espressioni fanno riferimento.
- b. Salvo che il credito prescriva che la quantità delle merci non può essere né inferiore né superiore a quella specificata, sarà ammessa una tolleranza del 5% in più o in meno, sempre a condizione che l'ammontare degli utilizzi non superi l'ammontare del credito. Questa tolleranza non si applica quando il credito prescrive la quantità con l'indicazione di un numero determinato di colli o di singoli articoli.
- c. Salvo che il credito, che vieta spedizioni parziali, disponga diversamente, o salvo che sia applicabile la precedente lettera (b), sarà ammissibile una tolleranza del 5% in meno nell'importo dell'utilizzo, a condizione che, se il credito stabilisce la quantità delle merci, questa venga spedita interamente e se il credito stabilisce un prezzo unitario questo non venga ridotto. Questa disposizione non si applica se nel credito vengono utilizzate le espressioni indicate alla precedente lettera (a).

Art. 40

Spedizioni/utilizzi parziali

- a. Sono consentiti utilizzi parziali e/o spedizioni parziali, salvo che il credito disponga diversamente.
- b. I documenti di trasporto che apparentemente indicano che la spedizione è stata fatta sullo stesso mezzo di trasporto e per lo stesso viaggio, purché indichino la stessa destinazione, non saranno considerati come riferentisi a spedizioni parziali, anche se tali documenti di trasporto riportano diverse date di spedizione e/o diversi porti di imbarco, luoghi di presa in carico o di invio.
- c. Le spedizioni effettuate a mezzo posta o mediante corriere non saranno considerate spedizioni parziali se le ricevute postali o i certificati di spedizione postale o le ricevute o le bolle di spedizione del corriere appaiono timbrati, firmati o in altro modo sottoscritti nel luogo dal quale il credito prescrive che le merci devono essere inviate e se recano la stessa data.

Art. 41

Utilizzi parziali/spedizioni frazionate

Se nel credito sono prescritti utilizzi parziali e/o spedizioni frazionate entro periodi di tempo determinati ed una qualsiasi frazione non è utilizzata e/o spedita entro il termine consentito per tale frazione, il credito cessa di essere utilizzabile per questa e per qualsiasi successiva frazione, salvo che il credito disponga diversamente.

Art. 42

Data di scadenza e luogo di presentazione dei documenti

- a. Tutti i crediti devono prescrivere una data di scadenza e, ad eccezione dei crediti liberamente negoziabili, un luogo per la presentazione dei documenti per il pagamento, l'accettazione o la negoziazione. La data di scadenza prescritta per il pagamento, l'accettazione o la negoziazione sarà considerata data di scadenza per la presentazione dei documenti.
- b. Salvo quanto previsto all'articolo 44(a), i documenti devono essere presentati alla predetta data di scadenza o prima di tale data.
- c. Se la banca emittente stabilisce che il credito ha validità "un mese", "sei mesi" o usa espressione analoga, senza precisare la data dalla quale il termine decorre, la data di emissione del credito sarà considerata da parte

della banca emittente come primo giorno di decorrenza di detto termine. Le banche scoraggeranno tale modo di indicare il termine di scadenza del credito.

Art. 43

Limitazione concernente la data di scadenza

- a. Oltre a prescrivere un termine di scadenza per la presentazione dei documenti, ogni credito che richiede la presentazione di uno o più documenti di trasporto dovrebbe anche prescrivere un determinato periodo di tempo dalla data di spedizione durante il quale deve aver luogo tale presentazione in conformità con i termini e le condizioni del credito. Se tale periodo di tempo non viene prescritto, le banche rifiuteranno documenti loro presentati oltre 21 giorni dalla data di spedizione. In ogni caso, i documenti devono essere presentati non oltre la data di scadenza del credito.
- b. Nei casi in cui si applica l'articolo 40(b), si considererà quale data di spedizione l'ultima data di spedizione figurante sui documenti di trasporto presentati.

Art. 44

Proroga della data di scadenza

- a. Se il termine di scadenza del credito e/o l'ultimo giorno del periodo di tempo per la presentazione dei documenti - prescritto dal credito o determinabile ai sensi dell'articolo 43 - cade in un giorno in cui la banca alla quale deve essere fatta la presentazione è chiusa per ragioni diverse da quelle indicate dall'articolo 17, il termine di scadenza prescritto e/o l'ultimo giorno del periodo di tempo decorrente dalla data di spedizione per la presentazione dei documenti, a seconda del caso, sarà prorogato al primo giorno lavorativo successivo nel quale tale banca è aperta.
- b. La data ultima di spedizione non è prorogata per effetto della proroga del termine di scadenza e/o del periodo di tempo decorrente dalla data di spedizione per la presentazione dei documenti, intervenuta in conformità della precedente lettera (a). Se nel credito o in una sua modifica non è prescritta tale ultima data di spedizione, le banche non accetteranno documenti di trasporto recanti una data di spedizione successiva a quella di scadenza prescritta dal credito o da una sua modifica.
- c. La banca presso la quale viene effettuata la presentazione dei documenti nel suddetto primo giorno lavorativo successivo deve fornire una dichiarazione attestante l'avvenuta presentazione dei documenti entro i termini di tempo prorogati in conformità dell'articolo 44(a) delle Norme e Usi Uniformi relativi ai Crediti Documentari, Revisione 1993, Pubblicazione n. 500 della CCI.

Art. 45

Orario per la presentazione dei documenti

Le banche non sono tenute ad accettare la presentazione di documenti in ore diverse da quelle di apertura dei loro sportelli.

Art. 46

Espressioni concernenti le date di spedizione

- a. Salvo che il credito disponga diversamente, l'espressione "spedizione" usata nello stabilire una data iniziale e /o finale di spedizione si intenderà comprensiva delle espressioni del tipo "messa a bordo", "invio", "accettato per la spedizione", "data di ricevuta postale", "data di ritiro" e simili e, qualora il credito richieda un documento di trasporto multimodale, dell'espressione "presa in carico".
- b. Espressioni come "pronto", "immediatamente", "il più presto possibile e simili non dovrebbero essere usate. Se usate, le banche le ignoreranno.
- c. Se viene usata l'espressione "il o intorno al" o espressioni analoghe, le banche le interpreteranno come una prescrizione secondo la quale la spedizione deve essere effettuata nel periodo che comprende i 5 giorni precedenti e i 5 giorni successivi alla data indicata, ivi compresi il giorno iniziale e quello finale di detto periodo.

Art. 47

Terminologia concernente i periodi di spedizione

- a. Le espressioni "al", "fino al", "entro il", "dal" ed espressioni analoghe riguardanti una qualsiasi data, o periodo di tempo, indicata nel credito con riferimento alla spedizione si intendono come comprensive della data indicata.
- b. L'espressione "dopo" si intende come non comprensiva della data indicata.
- c. Le espressioni "prima metà", "seconda metà" di un mese si intendono come equivalenti, rispettivamente, a "dal primo al quindici" e "dal sedici all'ultimo giorno" del mese, comprese le date indicate.
- d. Le espressioni "principio", "metà", o "fine" del mese si intendono come equivalenti, rispettivamente, a "dal primo al dieci", "dall'undici al venti" e "dal ventuno all'ultimo giorno" del mese, comprese le date indicate.

CREDITO TRASFERIBILE

Art. 48

Credito trasferibile

- a. Un credito trasferibile è un credito in base al quale il beneficiario (primo beneficiario) può richiedere alla banca autorizzata a pagare, assumere impegno di pagamento differito, accettare o negoziare (la "banca trasferente") o, nel caso di un credito liberamente negoziabile, alla banca espressamente autorizzata nel credito ad operare come banca trasferente, di rendere il credito utilizzabile, totalmente o parzialmente, da parte di uno o più altri beneficiari (secondo(i) beneficiario (i)).
- b. Un credito può essere trasferito soltanto se è espressamente denominato come "trasferibile" dalla banca emittente. Espressioni come "divisibile", "frazionabile", "cedibile" e "trasmissibile" non rendono il credito trasferibile. Se queste espressioni sono usate, esse saranno ignorate.
- c. La banca trasferente non sarà tenuta ad effettuare il trasferimento se non nei limiti e nelle forme da essa espressamente consentiti.
- d. All'atto della richiesta di trasferimento del credito e prima del suo trasferimento, il primo beneficiario deve dichiarare in modo irrevocabile alla banca trasferente se egli intende conservare o meno il diritto di non consentire alla banca trasferente di avvisare modifiche al(i) secondo(i) beneficiario(i). Se la banca trasferente acconsente al trasferimento a queste condizioni, essa deve, all'atto del trasferimento, avvisare il (i) secondo(i) beneficiario(i) delle dichiarazioni del primo beneficiario riguardanti le modifiche.
- e. Se un credito viene trasferito ad uno o più secondi beneficiari, il rifiuto di una modifica da parte di uno o più secondi beneficiari non rende invalida l'accettazione di tale modifica da parte dello (gli) altro(i) secondo(i) beneficiario(i) nei confronti del(i) quale(i) il credito sarà di conseguenza modificato. Per il(i) secondo(i) beneficiario(i), che abbia (abbiano) rifiutato la modifica, il credito rimarrà non modificato.
- f. Le competenze della banca trasferente relative al trasferimento - incluse commissioni, compensi, costi o esborsi - sono a carico del primo beneficiario, salvo che sia stato convenuto diversamente. Se la banca trasferente accetta di trasferire il credito, essa non avrà alcun obbligo di dare corso al trasferimento finché non le siano state corrisposte dette competenze.
- g. Salvo che il credito disponga diversamente, un credito trasferibile può essere trasferito una sola volta. Di conseguenza, il credito non può essere trasferito su

richiesta del secondo beneficiario ad un terzo beneficiario. Ai fini del presente articolo, il ritrasferimento al primo beneficiario non costituisce un trasferimento vietato.

Frazioni di un credito trasferibile (non eccedenti nel totale l'importo del credito) possono essere trasferite separatamente, a condizione che non siano vietate le spedizioni/gli utilizzi parziali e l'insieme di tali trasferimenti sarà considerato come un unico trasferimento del credito.

h. Il credito può essere trasferito soltanto nei termini e alle condizioni precisati nel credito originario eccezione per:

- l'importo del credito,
- li eventuali prezzi unitari in esso indicati,
- la data di scadenza,
- termine ultimo per la presentazione dei documenti previsto dall'art. 43,
- il periodo per la spedizione,

elementi questi che possono essere singolarmente o congiuntamente ridotti o abbreviati.

La percentuale di copertura assicurativa può essere aumentata in misura tale da fornire la copertura assicurativa per l'ammontare prescritto dal credito originario o dai presenti articoli.

Inoltre, il nome del primo beneficiario può essere sostituito a quello dell'ordinante ma, se il credito originario richiede espressamente che il nome di quest'ultimo deve apparire su un qualsiasi documento diverso dalla fattura, questa prescrizione deve essere rispettata.

i. Il primo beneficiario ha diritto di sostituire con propria(e) fattura(e) (e tratta(e)) quella(e) del(i) secondo(i) beneficiario(i) per un importo che non ecceda quello del credito originario ed ai prezzi unitari originari se prescritti dal credito; quando si verifica tale sostituzione di una o più fatture (e tratte), il primo beneficiario può utilizzare il credito per la differenza eventualmente esistente fra l'importo della(e) propria(e) fattura(e) e quello della(e) fattura(e) del (i) secondo(i) beneficiario(i).

Quando un credito è stato trasferito ed il primo beneficiario deve fornire la(e) propria(e) fattura(e) (e tratta(e)) in sostituzione della(e) fattura(e) (e tratta(e)) del(i) secondo(i) beneficiario(i) ma omette di farlo a prima richiesta, la banca trasferente ha diritto di inviare alla banca emittente i documenti ricevuti a fronte del credito trasferito, compresa(e) la(e) fattura(e) (e tratta(e)) del(i) secondo(i) beneficiario(i), e ciò senza incorrere in responsabilità nei riguardi del primo beneficiario.

j. Il primo beneficiario può richiedere che il pagamento o la negoziazione al (i) secondo(i) beneficiario(i) avvenga nel luogo in cui il credito è stato trasferito

entro e non oltre la data di scadenza del credito, salvo che il credito originario disponga espressamente che l'utilizzo per il pagamento o la negoziazione non possa essere effettuato in luogo diverso da quello prescritto dal credito stesso e ciò senza pregiudizio per il diritto del primo beneficiario di sostituire in seguito la(e) propria(e) fattura(e) (e tratta(e)) a quella(e) del(i) secondo(i) beneficiario(i) e di pretendere qualsiasi differenza che gli fosse dovuta.

CESSIONE DEL RICAVO

Art.49

Il fatto che il credito non sia stato denominato come trasferibile non pregiudica il diritto del beneficiario di cedere qualsiasi ricavo al quale abbia o possa acquisire titolo in base al credito, in conformità delle disposizioni del diritto applicabile. Il presente articolo si riferisce esclusivamente alla cessione del ricavo e non alla cessione del diritto di operare in conformità del credito stesso.

USI NEGOZIALI IN TEMA DI LOCAZIONE FINANZIARIA (LEASING) MOBILIARE

Art. 1

Caratteristiche e rischi tipici della locazione finanziaria con consumatori

Per locazione finanziaria si intende l'operazione di finanziamento posta in essere da una banca o da un intermediario finanziario (concedente) consistente nella concessione in utilizzo per un determinato periodo di tempo e dietro il pagamento di un corrispettivo periodico (canone), di beni mobili, immobili o immateriali, acquistati o fatti costruire dal concedente da un terzo fornitore, su scelta e indicazione del cliente / utilizzatore ("consumatore" nel caso in cui il cliente sia una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta), che ne assume così tutti i rischi e conserva una facoltà al termine della predetta durata contrattuale di acquistare i beni ad un prezzo prestabilito ed eventualmente di prorogarne il loro utilizzo a condizioni economiche predeterminate o predeterminabili. Fornitore ed utilizzatore possono anche coincidere (c.d. lease-back). La funzione economica dell'operazione è, quindi, di finanziamento, anche se in luogo di una somma di denaro, il concedente mette a disposizione del cliente il bene da questi richiesto. Al momento della stipula del contratto può essere chiesto all'utilizzatore il versamento di una parte del corrispettivo, mentre il pagamento dei canoni periodici generalmente decorre dal momento in cui è avvenuta la consegna del bene finanziato ovvero da altro evento contrattualmente indicato. L'operazione di locazione finanziaria può essere accompagnata dall'offerta di copertura assicurativa; per tale servizio si rimanda agli strumenti di trasparenza stabiliti dalla normativa di settore.

I rischi tipici dell'operazione di locazione finanziaria, fatti salvi quelli conseguenti ad eventuali inadempimenti del cliente, sono di natura contrattuale ed economico-finanziaria. Sul piano contrattuale il cliente-utilizzatore, da un lato, si assume l'obbligo del pagamento del corrispettivo periodico, anche in presenza di contestazioni che non riguardino il comportamento del concedente, nonché l'obbligo della custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria del bene; dall'altro, si assume tutti i rischi inerenti al bene oggetto del finanziamento o alla sua fornitura, quali la ritardata od omessa consegna da parte del fornitore o la consegna di cosa diversa, i vizi e/o i difetti di funzionamento o altro, la mancanza delle qualità promesse, la sua distruzione o perimento, il furto o il danneggiamento ed, infine, l'obsolescenza tecnica o normativa. A fronte dell'assunzione di tali rischi, il cliente-utilizzatore può agire direttamente nei confronti del fornitore secondo le modalità ed i limiti contrattualmente previsti. Sul piano economico-finanziario, poiché l'operazione è finalizzata a soddisfare le esigenze di finanziamento dell'investimento dell'utilizzatore, il cliente nella locazione finanziaria si fa altresì carico dei rischi tipici delle operazioni di finanziamento a medio-lungo termine, ivi inclusi i rischi connessi a modifiche

fiscali e/o alla mancata ammissione, erogazione o revoca di agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura, assumendo l'impegno irrevocabile a corrispondere durante tutta la vita del contratto la serie dei canoni periodici che costituiscono la restituzione del finanziamento erogato. Nei casi in cui l'ammontare dei canoni periodici sia espresso e/o indicizzato in valute diverse dall'euro, il cliente si assume il rischio di cambio connesso. Analogamente, qualora abbia optato per l'indicizzazione a parametri espressivi del costo corrente del denaro (quali ad esempio l'Euribor), si assume il rischio che detti canoni possano aumentare in relazione all'andamento crescente dei parametri; nel caso in cui abbia invece optato per un'operazione a canoni fissi costanti per l'intera durata contrattuale, esso si assume il rischio di non beneficiare di eventuali andamenti decrescenti del costo del denaro.

Art.2

Condizioni economiche del servizio e dell'operazione

Il corrispettivo di un'operazione di locazione finanziaria è espresso in canoni, il cui ammontare è funzione - fra gli altri - della struttura dell'operazione intesa in termini di costo di acquisto originario del bene, quota eventualmente versata alla stipula, durata della locazione, prezzo dell'opzione finale, periodicità dei pagamenti, ecc.. Un parametro di riferimento per misurare l'onerosità di questo flusso di pagamenti è il **TAN "tasso leasing"**, definito nelle Istruzioni della Banca d'Italia come: "il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione finale di acquisto (al netto delle imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e dei relativi interessi". Il tasso di attualizzazione è calcolato come tasso periodale espresso in termini di Tasso Nominale Annuo, sviluppato con la stessa periodicità dei canoni sulla base di un anno standard di 365 giorni composto di periodi (mesi, bimestri, trimestri o semestri) tutti eguali fra di loro, avendo convenzionalmente assunto come origine dei tempi per l'attualizzazione dei flussi la data di inizio decorrenza stabilita in contratto.

Nella tabella sottostante sono riportati i **tassi leasing** massimi praticati al variare del costo di acquisto originario del bene da concedere in locazione finanziaria.

Costo del bene Locato	DA 0 A 5.000 €	DA 5.000 A 25.000 €	DA 25.000 A 50.000 €	OLTRE 50.000 €
TASSO MASSIMO PRATICATO	19,100	12,943	10,939	7,953

Il TAN "tasso leasing" concretamente praticato al cliente sulla specifica operazione, evidentemente funzione fra l'altro del grado di rischio, di onerosità e di complessità dell'operazione stessa, viene espressamente indicato in contratto.

CONDIZIONI ECONOMICHE MASSIME PRATICABILI

Condizioni MASSIME applicabili (IVA esclusa) oltre oneri documentati	Beni mobili non registrati (beni strumentali) (IVA esclusa)	Autoveicoli (IVA esclusa)	Beni iscritti a i Pubblici registri immobiliari, navali e aeronautici (IVA esclusa)
Spese contrattuali: - valore bene inferiore €25.000,00 - valore bene superiore €25.000,00	€ 250,00 + costi registrazione € 400,00 + costi registrazione	€ 250,00 + costi registrazione € 400,00 + costi registrazione	Beni immobili costruiti: 0.30% del valore bene con un minimo di € 1.500,00 + oneri relativi a diritti, onorari, perizie, ecc + costi registrazione beni immobili costruiti: 0.60% del valore finale del bene con un minimo di € 5.000,00 + oneri relativi a diritti, onorari, perizie, ecc. + costi registrazione Aerei e navi: € 2.000,00 + 0,04% del valore del bene + costi registrazione
Spese contrattuali aggiuntive per operazioni di importazione	+ € 650,00	+ € 650,00	+ € 650,00
Spese costruzioni aggiuntive per predisposizione documentazione per attivazione legge agevolativa (esclusa legge n.1329/65 Sabatini)	+ € 400,00	+ € 400,00	+ € 400,00
Spese contrattuali per legge n.1329/65 – Sabatini	Spese d'incasso cambiali ed iscrizione del privilegio: € 6,00 per ogni effetto; spese d'istruttoria, importo corrispondente all'imposta sostitutiva, punzonatura della targhetta, predisposizione del certificato d'origine e nota di trascrizione 0,25% sul prezzo del bene + € 1.250,00 + costi registrazione. Per ogni privilegio eccedente il primo € 300,00. Per ogni targhetta eccedente quella prevista dal singolo privilegio: € 30,00. Sigillatura targhetta a cura ed a carico dell'Utilizzatore. Per eventuale cancellazione di ogni privilegio, € 600,00 + costi registrazione. Agli importi di cui sopra, devono essere aggiunti ulteriori oneri documentati		
Spese di apertura pratica	1% del valore del bene	1% del valore del bene	1% del valore del bene
Spesa gestione e calcolo indicizzazione	€ 5,00 per ogni canone periodico + arrotondamento indice rilevato al quarto di punto superiore	€ 5,00 per ogni canone periodico + arrotondamento indice rilevato al quarto di punto superiore	€ 5,00 per ogni canone periodico + arrotondamento indice rilevato al quarto di punto superiore
Oneri di prelocazione per immobili costruiti e da costruire e per i pagamenti del bene antecedenti la firma del verbale di consegna	Euribor 3 mesi (arrotondato al quarto di punto superiore) + 3 punti percentuali	Euribor 3 mesi (arrotondato al quarto di punto superiore) + 3 punti percentuali	Euribor 3 mesi (arrotondato al quarto di punto superiore) + 3 punti percentuali
interessi di mora	Euribor 3 mesi + 6 punti percentuali	Euribor 3 mesi + 6 punti percentuali	Euribor 3 mesi + 6 punti percentuali
Indennizzo per ritardata restituzione del bene	5‰ pro-die del valore d'opzione	5‰ pro-die del valore d'opzione	5‰ pro-die del valore d'opzione
Spese per invio delle comunicazioni periodiche (di cui all'art. 119 del D.lgs.385/93)	€ 40,00	€ 40,00	€ 40,00
Spese amministrative per incasso/storno canoni	€ 8,00	€ 8,00	€ 8,00
Esercizio del diritto d'opzione	€ 300,00		€ 750,00
Esame polizza assicurativa del Cliente	€ 150,00		€ 150,00
Spese per rilascio ed invio copie di	€ 50,00 per documento	€ 50,00 per documento	€ 50,00 per documento
Spese amministrative per modifiche contrattuali senza emissione di appendici, produzione conteggi, variazioni anagrafiche e modifiche della Banca domiciliataria dei pagamenti	€ 75,00	€ 75,00	€ 75,00
Spese amministrative per modifiche	€ 400,00	€ 400,00	€ 800,00
Spese amministrative per risoluzioni antenato parziali e subentri	€ 500,00	€ 500,00	€ 1.000,00
Spese amministrative per contravvenzioni, tassa di proprietà non corrisposta, sanzioni in genere	€ 75,00 (per ogni adempimento)	€ 75,00 (per ogni adempimento)	€ 75,00 (per ogni adempimento)
Spese amministrative per gestione sinistri ed indennizzi assicurativi	€ 300,00 (per ogni adempimento)	€ 300,00 (per ogni adempimento)	€ 300,00 (per ogni adempimento)
Spese amministrative conseguenti ai passaggi di proprietà (per ciascun veicolo)	€ 350,00	€ 350,00	
Liquidazione contributi agevolati (per	€ 70,00	€ 70,00	€ 70,00
Predisposizione e rilascio autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie e generiche attestazioni, documenti e disegni	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00
Spese amministrative per perizie tecniche/ispezioni da parte di periti scelti dalla Concedente	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00
Spese per gestione cartelle esattoriali	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00

Spese amministrative per gestione insoluti (per singolo insoluto)	€ 35,00	€ 35,00	€ 35,00
Commissione omnicomprensiva gestione beni	2% del prezzo d'acquisto	2% del prezzo d'acquisto	2% del prezzo d'acquisto
Commissione gestione convenzione assicurative	2,5% del prezzo d'acquisto	0,5% del prezzo d'acquisto	0,5% del prezzo d'acquisto

Il canone di locazione finanziaria può essere fisso o indicizzato.

Indicizzazione ed adeguamento del corrispettivo:

1. Nel caso in cui sia previsto nelle Condizioni Particolari di contratto, che il canone dovuto sia assoggettato ad indicizzazione periodica, l'ammontare del canone, escluso l'importo corrisposto alla sottoscrizione della Domanda/Proposta di contratto da parte dell'Utilizzatore, sarà assoggettato ad indicizzazione periodica a partire dalla prima scadenza successiva alla data di inizio dell'uso del bene da parte dell'Utilizzatore, applicando uno dei seguenti indici a scelta dell'Utilizzatore:
 - a) il valore della quotazione dell'EURIBOR (EURO INTERBANK OFFERED RATE) quotato dalla Federazione Bancaria Europea (FBE) e pubblicato da "Il Sole 24 Ore" avente per valuta la data di ogni revisione, come indicato al successivo comma 3;
 - b) il valore della quotazione del Libor Euro quotato dalla British Bankers' Association (BBA) e pubblicato da "Il Sole 24 Ore" avente per valuta la data di ogni revisione, come indicato al successivo comma 3. In mancanza di un indice prescelto, la Concedente avrà la facoltà di applicare, a sua scelta, uno degli indici sopra indicati.
2. Il valore dell'indice di riferimento iniziale è quello indicato nelle Condizioni Particolari di contratto.
3. La data di prima revisione cadrà il primo giorno del mese di decorrenza della locazione finanziaria, così come previsto dalle Condizioni Generali di contratto; le successive revisioni cadranno periodicamente, secondo la periodicità indicata nelle Condizioni Particolari di contratto, a partire dalla data della prima revisione per tutta la durata del rapporto prevista dalle stesse Condizioni Particolari di contratto. Qualora una data di revisione cadesse in un giorno non lavorativo bancario, la si intenderà spostata al primo giorno lavorativo bancario immediatamente successivo.
4. Tutte le quote di canone periodiche con scadenza successiva alla data di inizio dell'uso del bene da parte dell'Utilizzatore risulteranno assoggettate a periodica variazione, in aumento o in diminuzione, adottando, per ciascuna, la seguente procedura:
 - a) ad ogni data di revisione viene definito l'importo adeguato delle quote periodali di canone con scadenza successiva alla data di revisione in esame assumendosi quale indice di riferimento quello indicato nelle Condizioni Particolari di contratto, il cui valore, arrotondato allo 0,25 di punto superiore, diviso per il numero dei periodi compresi in un anno

- come definiti nelle stesse Condizioni Particolari di contratto, rappresenta l'1° indice di riferimento periodale (con quattro decimali);
- b) si calcola lo "scostamento" rappresentato dalla differenza tra l'indice di riferimento periodale, determinato al comma a) precedente, e l'indice di riferimento iniziale reso anch'esso periodale (con quattro decimali) dividendolo per il numero dei periodi compresi in un anno come definiti nelle Condizioni Particolari di contratto;
 - c) L'importo delle nuove quote di canone dovute dall'Utilizzatore alla Concedente viene calcolato imponendo l'uguaglianza del valore attuale ottenuto attualizzando, al tasso periodale implicito in essere del contratto, il valore corrente delle quote periodali di canone e il valore dell'opzione finale di acquisto, con il valore attuale calcolato attualizzando il "nuovo valore" delle quote periodali di canone ed il valore dell'opzione finale di acquisto, utilizzando come tasso periodale la somma algebrica tra il tasso periodale implicito iniziale e lo "scostamento" sopra definito;
 - d) in difetto di rilevazione dell'1° indice, si farà riferimento alla rilevazione dello stesso del giorno immediatamente precedente.
5. Qualora invece sia previsto che l'ammontare del canone sia assoggettato ad indicizzazione soltanto per il periodo intercorrente fra la data di sottoscrizione della Domanda/Proposta di contratto e la data di inizio dell'uso del bene da parte dell'Utilizzatore, l'intero ammontare del corrispettivo dovuto dall'Utilizzatore alla Concedente per l'intera durata del rapporto, con esclusione soltanto dell'importo versato contestualmente alla sottoscrizione della Domanda/Proposta di contratto, verrà assoggettato ad un'unica revisione in aumento o in riduzione, assumendosi come indice di riferimento il valore della quotazione dell'Interest Rate Swap (IRS) Euro quotazione Lettera, con scadenza pari agli anni di durata del contratto, eventualmente arrotondata per eccesso, pubblicata da "Il Sole 24 Ore" avente come indice di riferimento iniziale il valore indicato nelle Condizioni Particolari di contratto.
- Per l'adeguamento si adotta la medesima procedura esposta al precedente comma 4, utilizzando come indice di riferimento il valore rilevato per valuta il primo giorno del mese solare in cui avrà avuto inizio l'uso del bene da parte dell'Utilizzatore.

Indici di riferimento

Media Mensile	Libor Euro 3 m	Euribor 365 3m	Euribor 360 3m	Prime Rate
ottobre 2003	2,1549	2,1702	2,1403	7,1250
novembre 2003	2,1563	2,1896	2,15%	7,1250
dicembre 2003	2,1239	2,1795	2,1495	7,1250
gennaio 2004	2,0889	2,1201	2,0911	7,1250
febbraio 2004	2,0504	2,1035	2,0745	7,1250

Tassi interbancari 3 mesi sulle eurodivise

Per valuta	Dollaro Usa	Yen	Franco Svizzero
1° ottobre 2003	1,1600	0,0593	0,2517
1° novembre 2003	1,1625	0,0575	0,2500
1° dicembre 2003	1,1731	0,0563	0,2567
1° gennaio 2004	1,1550	0,0600	0,2600
1° febbraio 2004	1,1313	0,0525	0,2467
1° marzo 2004	1,1200	0,0513	0,2583

Art.3

Clausole contrattuali regolanti il servizio e l'operazione

Il contratto di locazione finanziaria (leasing) con consumatori è strutturato di norma in due parti: nella prima parte (Condizioni Particolari del Contratto), oltre alla descrizione del bene ed all'indicazione del suo fornitore, sono indicati i dati economici e finanziari del contratto; nella seconda parte (Condizioni Generali di Contratto), sono riportate le clausole contrattuali che disciplinano l'intero rapporto di locazione finanziaria con il cliente-utilizzatore.

Di seguito si riporta l'elenco ed una breve descrizione delle più significative clausole contrattuali che costituiscono le condizioni generali di contratto, facendo presente che in caso di contestazioni e/o controversie trova applicazione esclusivamente il contenuto delle singole clausole così come riportato nelle Condizioni Generali di contratto.

SINTESI DELLE PIÙ SIGNIFICATIVE E TIPICHE CLAUSOLE DI LOCAZIONE FINANZIARIA

AUTOVEICOLI

La disciplina pattizia del contratto di locazione finanziaria è contenuta nelle Condizioni Generali di Contratto, redatte su formulari predisposti unilateralmente dalla Concedente contenenti, tra l'altro, clausole c.d. "vessatorie", le quali derogando ai principi generali dell'ordinamento giuridico necessitano della specifica approvazione scritta che si ottiene mediante la doppia sottoscrizione.

Di seguito si riporta in sintesi il contenuto delle più significative clausole contrattuali comprese nelle Condizioni Generali di contratto:

Obblighi della Concedente: la Concedente ha l'obbligo di acquistare l'autoveicolo richiesto dall'Utilizzatore presso il Fornitore indicategli e di farglielo da questi consegnare solo dopo avvenute le formalità di immatricolazione.

Consegna dell'autoveicolo - denuncia dei vizi: la consegna dell'autoveicolo solitamente avviene con le modalità e nel luogo concordati tra il Fornitore e l'Utilizzatore; al momento della consegna l'Utilizzatore è tenuto a sottoscrivere il "verbale di consegna" nel quale attesta la conformità del bene a quello richiesto, il suo perfetto funzionamento, nonché la presenza degli optional e della documentazione necessaria per la circolazione; in carenza di tutto ciò, l'Utilizzatore ha diritto di rifiutare la consegna e di eccepire al Fornitore ogni suo inadempimento dandone tempestiva notizia alla Concedente.

Esonero da responsabilità della Concedente - legittimazione ad agire dall'Utilizzatore: in quanto intermediario finanziario la Concedente è esonerata da tutte le responsabilità che riguardano il bene, i cui rischi sono, pertanto, assunti dall'Utilizzatore, il quale, però, senza interrompere o sospendere il pagamento dei canoni periodici, ha diritto di fare valere le proprie ragioni agendo, sia in via stragiudiziale che giudiziale, direttamente nei confronti del Fornitore.

Utilizzo e manutenzione dell'autoveicolo: l'Utilizzatore deve usare l'autoveicolo con diligenza nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della Strada; egli è inoltre tenuto a custodirlo ed a curarne a proprie spese la manutenzione secondo le istruzioni al riguardo impartite dal fabbricante rivolgendosi ad officine da questi autorizzate.

Il veicolo può circolare soltanto in Italia, in Svizzera e negli altri Paesi dell'Unione Europea: è pertanto vietata la circolazione in altri Paesi se non previa motivata richiesta scritta alla Concedente e sua autorizzazione scritta.

E' vietata ogni forma di sub-locazione del veicolo.

L'Utilizzatore è, inoltre, tenuto a sottoporre l'autoveicolo alle eventuali revisioni previste per legge alle rispettive scadenze.

Spese, imposte e tasse di proprietà: l'Utilizzatore è tenuto al pagamento di tutte le spese, imposte e tasse, incluse quelle di proprietà, facenti capo all'autoveicolo o al contratto di locazione finanziaria.

Obbligo di assicurazione: l'Utilizzatore, per tutta la durata del contratto, ha l'obbligo di coprire l'autoveicolo con apposita polizza assicurativa, con clausola di vincolo a favore della Concedente, contro i rischi di responsabilità civile, incendio e furto.

Sinistri furti e contravvenzioni: l'Utilizzatore è tenuto a comunicare alla Concedente ogni sinistro occorso dal veicolo provvedendo a sporgere, entro i termini previsti, le relative denunce alla Compagnia di assicurazione e, se dovute, alle Autorità competenti.

In caso di furto o sinistro con distruzione totale o irreparabile dell'autoveicolo il contratto si scioglie e l'Utilizzatore è tenuto a corrispondere alla Concedente l'indennità all'uopo prevista; negli altri casi l'Utilizzatore è tenuto a far riparare l'autoveicolo a regola d'arte e presso officine autorizzate dal fabbricante. In tutti questi casi l'eventuale indennizzo assicurativo incassato dalla Concedente verrà retrocesso all'utilizzatore o compensato con quanto da questi ancora dovuto.

Corrispettivo, indicizzazione e diritto di variare unilateralmente le condizioni praticate: l'Utilizzatore ha l'obbligo di corrispondere alle rispettive scadenze il corrispettivo dovuto in forza del contratto; in caso di ritardato pagamento dovrà riconoscere alla Concedente gli importi dovuti, maggiorati del tasso di mora. Il corrispettivo inizialmente pattuito può subire modifiche a seguito della successiva variazione del prezzo di acquisto dell'autoveicolo ovvero per effetto della clausola di indicizzazione ovvero per effetto dell'espressa previsione della facoltà della Concedente di variare unilateralmente le condizioni praticate. In quest'ultimo caso, la Concedente ha l'obbligo di comunicare all'utilizzatore o di rendere noto mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed in appositi "Avvisi" nei locali aperti al pubblico le variazioni sfavorevoli che intende applicare; l'Utilizzatore, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta o dalla pubblicazione, ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate.

Facoltà di cessione del contratto da parte della Concedente: la Concedente ha facoltà, in qualsiasi momento, di cedere a terzi il contratto, ovvero in tutto o in parte i diritti che le derivano dal medesimo. L'Utilizzatore è obbligato ad accettare la cessione, a partire dal momento in cui la Concedente gliela abbia a comunicare, secondo le forme previste dalla legge.

Opzioni finali di acquisto e di proroga ed obbligo di restituzione dell'autoveicolo: al termine del contratto se l'Utilizzatore non esercita la facoltà di acquistare l'autoveicolo al prezzo predeterminato ovvero di prorogarne l'utilizzo per un altro periodo di tempo e dietro il pagamento di un canone periodico ridotto, ha l'obbligo di restituirlo alla Concedente nel luogo e nei modi da questi indicati.

Clausola risolutiva espressa e penale di risoluzione: in caso di inadempimento dell'Utilizzatore al pagamento anche di un solo corrispettivo periodico o di uno degli obblighi sopra indicati ed espressamente richiamati nella "clausola risolutiva", la Concedente ha facoltà di risolvere di diritto il contratto mediante il semplice invio di una raccomandata a.r.

A seguito della risoluzione del contratto per inadempimento dell'Utilizzatore, la Concedente ha diritto di pretendere da questi, fatto salvo il maggior danno, una penale di risoluzione, il cui importo, all'uopo indicato, è pari ai canoni scaduti e non pagati fino al momento della risoluzione, nonché di quelli a scadere attualizzati al tasso indicato maggiorati del prezzo per l'opzione finale di acquisto e dedotto quanto ricavato dalla vendita del bene.

Eventuali richieste di agevolazioni: nel caso di richiesta da parte dell'Utilizzatore, con apposita domanda, dell'ammissione a godere di agevolazioni, quali che ne siano la natura, la durata e l'ente erogante, l'Utilizzatore riconosce che la validità e l'efficacia del contratto di leasing non è in alcun modo subordinata alla richiesta o all'ottenimento di detti contributi agevolativi, né, perimenti, il regolare pagamento dei canoni dovuti alla Concedente.

Foro competente: in deroga alle disposizioni del Codice di Procedura Civile per ogni causa derivante dal contratto sarà sempre competente il Foro di Milano.

Art.4

Clausole contrattuali regolanti il servizio e l'operazione

Il contratto di locazione finanziaria (leasing) con consumatori è strutturato di norma in due parti: nella prima parte (Condizioni Particolari del Contratto), oltre alla descrizione del bene ed all'indicazione del suo fornitore, sono indicati i dati economici e finanziari del contratto; nella seconda parte (Condizioni Generali di Contratto), sono riportate le clausole contrattuali che disciplinano l'intero rapporto di locazione finanziaria con il cliente-utilizzatore.

Di seguito si riporta l'elenco ed una breve descrizione delle più significative clausole contrattuali che costituiscono le condizioni generali di contratto, facendo presente che in caso di contestazioni e/o controversie trova applicazione esclusivamente il contenuto delle singole clausole così come riportato nelle Condizioni Generali di contratto.

SINTESI DELLE PIÙ SIGNIFICATIVE E TIPICHE CLAUSOLE DI LOCAZIONE FINANZIARIA

BENI STRUMENTALI

La disciplina pattizia del contratto di locazione finanziaria è contenuta nelle Condizioni Generali di Contratto, redatte su formulari predisposti unilateralmente dalla Concedente contenenti, tra l'altro, clausole c.d. "vessatorie", le quali derogando ai principi generali dell'ordinamento giuridico necessitano della specifica approvazione scritta che si ottiene mediante la doppia sottoscrizione.

Di seguito si riporta in sintesi il contenuto delle più significative clausole contrattuali comprese nelle Condizioni Generali di contratto:

Obblighi del Concedente: la Concedente ha l'obbligo di acquistare il bene richiesto dall'Utilizzatore presso il Fornitore indicatogli e di farglielo da questi consegnare.

Consegna del bene - denuncia dei vizi: la consegna del bene solitamente avviene con le modalità e nel luogo concordati tra il Fornitore e l'Utilizzatore; al momento della consegna l'Utilizzatore è tenuto a sottoscrivere il "Verbale di consegna" nel quale attesta la conformità del bene a quello richiesto, il suo perfetto funzionamento, nonché la rispondenza del bene e la presenza della documentazione prevista da ogni norma nazionale e/o comunitaria in materia di conformità e/o omologazione; in carenza di tutto ciò, l'Utilizzatore ha diritto di rifiutare la consegna e di eccepire al Fornitore ogni suo inadempimento dandone tempestiva notizia alla Concedente.

Esonero da responsabilità della Concedente - legittimazione ad agire dell'Utilizzatore: in quanto intermediario finanziario la Concedente è esonerata da tutte le responsabilità che riguardano il bene, i cui rischi sono, pertanto, assunti dall'Utilizzatore, il quale, però, senza interrompere o sospendere il pagamento dei canoni periodici, ha diritto di fare valere le proprie ragioni agendo, sia in via stragiudiziale che giudiziale, direttamente nei confronti del Fornitore.

Utilizzo e manutenzione del bene: l'Utilizzatore deve usare il bene con diligenza nel pieno rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari; egli è inoltre tenuto a custodirlo ed a curarne a proprie spese la manutenzione secondo le istruzioni al riguardo impartite dal fabbricante .

Spese, imposte e tasse di proprietà: l'Utilizzatore è tenuto al pagamento di tutte le spese, imposte e tasse, incluse quelle di proprietà, facenti capo al bene o al contratto di locazione finanziaria.

Obbligo di assicurazione: l'Utilizzatore, per tutta la durata del contratto, ha l'obbligo di coprire il bene con apposita polizza assicurativa "AH Risks", con clausola di vincolo a favore della Concedente, contro i rischi di responsabilità civile, incendio e furto.

Sinistri furti e contravvenzioni: l'Utilizzatore è tenuto a comunicare alla Concedente ogni sinistro occorso al bene ed a sporgere, entro i termini previsti, le relative denunce alla Compagnia di assicurazione e, se dovute, alle Autorità competenti.

In caso di furto o sinistro con distruzione totale o irreparabile del bene il contratto si scioglie e l'Utilizzatore è tenuto a corrispondere alla Concedente l'indennità all'uopo prevista; negli altri casi l'Utilizzatore è tenuto a far riparare il bene a regola d'arte. In tutti questi casi l'eventuale indennizzo assicurativo incassato dalla Concedente verrà retrocesso all'utilizzatore o compensato con quanto da questi ancora dovuto.

Corrispettivo, indicizzazione e diritto di variare unilateralmente le condizioni praticate: L'Utilizzatore ha l'obbligo di corrispondere alle rispettive scadenze il corrispettivo dovuto in forza del contratto; in caso di ritardato pagamento dovrà riconoscere alla Concedente gli importi dovuti, maggiorati del tasso di mora. Il corrispettivo inizialmente pattuito può subire modifiche a seguito della successiva variazione del prezzo di acquisto del bene ovvero per effetto della clausola di indicizzazione ovvero per effetto dell'espressa previsione della facoltà della Concedente di variare unilateralmente le condizioni praticate. In quest'ultimo caso, la Concedente ha l'obbligo di comunicare all'utilizzatore o di rendere noto mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed in appositi "Avvisi" nei locali aperti al pubblico le variazioni sfavorevoli che intende applicare; l'Utilizzatore, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta o dalla pubblicazione, ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate.

Facoltà di cessione del contratto da parte della Concedente: la Concedente ha facoltà, in qualsiasi momento, di cedere a terzi il contratto, ovvero in tutto o in parte i diritti che le derivano dal medesimo. L'Utilizzatore è obbligato ad accettare la cessione, a partire dal momento in cui la Concedente gliela abbia a comunicare, secondo le forme previste dalla legge.

Opzioni finali di acquisto e di proroga ed obbligo di restituzione del bene: al termine del contratto se l'Utilizzatore non esercita la facoltà di acquistare il bene al prezzo predeterminato ovvero di prorogarne l'utilizzo per un altro periodo di tempo e dietro il pagamento di un canone periodico ridotto, ha l'obbligo di restituirlo alla Concedente nel luogo e nei modi da questi indicati.

Clausola risolutiva espressa e penale di risoluzione: in caso di inadempimento dell'utilizzatore al pagamento anche di un solo corrispettivo periodico o di uno degli obblighi sopra indicati ed espressamente richiamati nella "*clausola risolutiva*", la Concedente ha facoltà di risolvere di diritto il contratto mediante il semplice invio di una raccomandata a.r.

A seguito della risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, la Concedente ha diritto di pretendere da questi, fatto salvo il maggior danno, una penale di risoluzione, il cui importo, all'uopo indicato, è pari ai canoni scaduti e non pagati fino al momento della risoluzione, nonché di quelli a scadere attualizzati al tasso indicato maggiorati del prezzo per l'opzione finale di acquisto e dedotto quanto ricavato dalla vendita del bene.

Eventuali richieste di agevolazioni: nel caso di richiesta da parte dell'utilizzatore, con apposita domanda, dell'ammissione a godere di agevolazioni, quali che ne siano la natura, la durata e l'ente erogante, l'Utilizzatore riconosce che la validità e l'efficacia del contratto di leasing non è

in alcun modo subordinata alla richiesta o all'ottenimento di detti contributi agevolativi, né, parimenti, il regolare pagamento dei canoni dovuti alla Concedente.

Foro competente: in deroga alle disposizioni del Codice di Procedura Civile per ogni causa derivante dal contratto sarà sempre competente il Foro di Milano.

Art.5

Legenda

concedente: è l'intermediario bancario o finanziario creditore che "concede" il bene in locazione

finanziaria;

utilizzatore: è il Cliente debitore che "utilizza" il bene ricevuto in locazione finanziaria;

consumatore: nel c.d. "leasing al consumo" è il Cliente persona fisica che agisce per scopi estranei

all'attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta;

Tan (tasso leasing): il tasso interno di attualizzazione come sopra definito;

Taeg: indicatore sintetico e convenzionale del costo credito. Esso è il tasso che rende uguale, su

base annua, la somma del valore attuale di tutti gli importi che compongono il finanziamento erogato dal creditore alla somma del valore attuale di tutte le rate di rimborso (cfr. il decreto del Ministro del Tesoro dell'8.7.1992 in materia di credito al consumo).

opzione finale di acquisto o di proroga: è la facoltà in forza della quale l'Utilizzatore alla fine del

contratto, sempre che abbia adempiuto a tutte le proprie obbligazioni, può decidere di acquistare il

bene al prezzo indicato o di prorogarne l'utilizzo ad un canone predefinito;

soggetto convenzionato: è l'intermediario bancario o finanziario o il collaboratore esterno (agente in attività finanziaria o fornitore di beni e servizi) che in virtù di una "convenzione" con l'intermediario proponente offre "fuori sede" i suoi prodotti;

valuta: è la data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli

interessi attivi o passivi, rispettivamente, per il beneficiario e per il pagatore;

canone: è il corrispettivo periodico della locazione finanziaria;

tasso di mora: è il tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro;

parametro di indicizzazione: è un indice di riferimento del mercato monetario sul quale viene

ancorata la variabilità del tasso contrattuale secondo le modalità all'uopo indicate;

foro competente: è l'autorità giudiziaria territorialmente competente a giudicare le controversie derivanti dal contratto anche in deroga alle disposizioni sulla competenza territoriale previste dal codice di procedura civile.

Cap.2

USI DELLE ASSICURAZIONI

Nessun uso in materia di assicurazioni è stato ad oggi rilevato in provincia di Novara.

Cap. 3

USI DELLE BORSE VALORI

Nessun uso riguardante le borse valori è stato ad oggi rilevato in provincia di Novara

TITOLO SETTIMO

ALTRI USI

Cap.1

PRESTAZIONI VARIE D'OPERA E DI SERVIZI

TINTORIA, STAMPA E FINISSAGGIO DI TESSUTI E FILATI

Art.1

Il contratto è stipulato usualmente per iscritto.

Nelle lavorazioni di tintoria, stampa, mercerizzazione e finissaggio, si stipula un unico contratto che disciplina il rapporto per tutta la sua durata anche in caso di consegna frazionata della merce da parte del committente e di prestazioni successive da parte del tintore, finitore, ecc.

Art.2

Il cliente deve dare con la massima esattezza le disposizioni di lavoro e segnalare con precisione la composizione merceologica della merce da lavorare. L'inesatta ed incompleta indicazione nelle disposizioni solleva il tintore, finitore, ecc. da ogni responsabilità per la riuscita della lavorazione.

Il ritiro della merce greggia da lavorare non implica accettazione da parte del tintore, finitore, ecc. dell'ordine di lavorazione se la lavorazione stessa, conforme alle disposizioni date dal committente, non possa essere da lui eseguita con buon esito.

Art.3

Con l'espressione "colori solidi", se non è integrata da altre specifiche indicazioni, si intendono i colori che abbiano una notevole resistenza all'uso normale, cioè alla luce e alla lavatura domestica.

Art.4

Il tintore, finitore, ecc. non si assume la responsabilità per la lavorazione di merci che abbiano già subito precedenti manipolazioni non eseguite a regola d'arte (purga, candeggio, mercerizzazione, tintura, stampa e finissaggio).

Art.5

Premesso che per le lavorazioni tessili vale l'uso di fare riferimento al peso condizionato ossia mercantile, il tintore, finitore, ecc. accetta le merci in lavorazione verificando il peso lordo e il numero dei colli e delle pezze, ma non risponde della qualità e del metraggio dei tessuti e della qualità e del peso netto dei filati, salvo verifica espressa, richiesta dal committente a proprie spese. Non risponde altresì delle piazze prive di idonee e regolari testate.

Art.6

Il tintore, finitore, ecc. non è responsabile dell'allungamento, accorciamento e cali normali verificatisi per effetto della lavorazione. Se nel corso della lavorazione il tintore, finitore, ecc. riscontra accorciamenti o cali superiori al normale o altre irregolarità, ne dà avviso al committente, sospendendo, nel limite del possibile, la lavorazione.

Art.7

La fatturazione è effettuata sul peso del filato greggio e sul metraggio a lavorazione finita per i tessuti.

Art.8

Nella lavorazione, sia dei filati sia dei tessuti, gli abbuoni per macchie, strappi ed altre irregolarità derivanti dalla lavorazione medesima non si concedono se il vizio non supera l'1% e sono determinanti a seconda delle caratteristiche tecniche dei vari prodotti lavorati.

In materia di calze, i tintori fornitori, ecc. non rispondono degli strappi delle smagliature se il committente non abbia ordinato, a sue spese, la ripassatura del prodotto prima di iniziare la lavorazione.

Art.9

Non sono ammessi reclami per i vizi apparenti trascorso il termine di 8 giorni dal ricevimento della merce lavorata da parte del committente o del terzo, cui sia stata spedita per conto del committente stesso.

Se la merce è spedita direttamente all'estero dal tintore, finitore ecc. per ordine del committente, il tintore, finitore, ecc. offre al committente di controllare la lavorazione. Se il committente dispone la spedizione senza eseguire l'offerta verifica, ogni responsabilità del tintore, finitore, ecc. viene meno all'atto della consegna della merce al vettore.

Art.10

Il tintore, finitore, ecc. non risponde:

- a) della merce del cliente lasciata nei suoi magazzini in attesa di disposizioni sulla lavorazione, per i deterioramenti non derivanti da cattiva conservazione custodia da parte del tintore, finitore, ecc.
- b) della merce finita e lasciata nei suoi magazzini dopo la comunicazione al cliente dell'espletata lavorazione, nei casi in cui incombe al committente l'onere del ritiro, per le avarie ed altri deterioramenti non derivino da cattiva conservazione o custodia da parte del tintore, finitore, ecc.
- c) della lavorazione eseguita quando il reclamo sia proposto dopo che i prodotti abbiano subito lavorazioni o trasformazioni ulteriori.

LAVATURA, STIRATURA E TINTURA DI ABITI, INDUMENTI PERSOANLI E BIANCHERIA

Lavatura e pulitura a secco e ad umido, tintura di abiti ed indumenti

Art.1

Il committente, all'atto della consegna della merce, può richiederne la verifica alla ditta e deve dare le esatte disposizioni per la lavorazione.

La ditta rilascia al committente una ricevuta, la quale costituisce documento indispensabile per il ritiro della merce lavorata.

Art.2

La ditta non risponde circa l'esito della lavorazione e la conservazione degli oggetti deteriorati dal sole, dal sudore, dalla polvere, dal fumo, dall'eccessivo uso. Non risponde, inoltre, di eventuali raccorciamenti, pieghe deformazioni che si verificano sulle stoffe tinte o lavate, per la natura del tessuto o per difetto delle fibre, o per vizi di confezione; né del deterioramento delle guarnizioni, delle imbottiture, dei canovacci interni, delle asole, della gomma per gli articoli gommati e simili.

La ditta può sempre recedere dal contratto se da migliore esame della merce, da eseguirsi prima della messa in lavorazione, accerti che la lavorazione richiesta non darebbe buon esito.

La ditta non assume responsabilità circa l'identità della persona che si presenti per ritirare la merce, con la ricevuta di cui l'art.1, salvo che il committente comunichi tempestivamente di aver subito il furto o lo smarrimento della ricevuta.

Art.3

Nelle commissioni di tintura secondo campione, la ditta è tenuta a raggiungere il più possibile il colore desiderato dal committente ma non a garantire la perfetta imitazione.

Se il risultato della prima tintura non è di gradimento del cliente, questi può richiedere una seconda tintura, in colore più scuro e diverso da quello di prima ordinazione, pagando una maggiorazione del 50% del prezzo originariamente pattuito.

Art.4

Per la riconsegna della merce al committente è ammessa una tolleranza, a favore della ditta, di un periodo pari al doppio del termine originariamente indicato.

Nelle lavorazioni per conto di altre lavanderie, tale termine è di due giorni per il lavaggio a secco, cinque per il lavaggio chimico, dieci per la tintura.

Il laboratorio si riserva comunque il termine di novanta giorni per la riconsegna di qualsiasi oggetto affidatogli, quando a suo giudizio insindacabile, ricorrono particolari ragioni tecniche.

Esso non risponde della merce non reclamata dopo i centottanta giorni della commissione.

Art.5

Gli oggetti consegnati per la lavorazione devono essere ritirati entro il termine massimo di trenta giorni da quello indicato per la riconsegna, salvo l'applicazione delle norme di cui trascorsi i trenta giorni dal termine indicato per la riconsegna, la ditta ha facoltà di applicare sul prezzo convenuto un supplemento in ragione del 10% del prezzo pattuito per la lavorazione, per ogni mese o frazione di mese trascorsi dalla scadenza del termine suddetto.

La ditta non risponde in nessun caso del deterioramento che può derivare all'oggetto durante la giacenza nei suoi magazzini, oltre il termine stabilito nella commissione, salvo colpa da parte sua nella conservazione o nella custodia.

Art.6

Il committente di regola verifica gli oggetti che ritira al momento della riconsegna.

In ogni caso non sono ammessi reclami oltre le quarantotto ore successive alla riconsegna suddetta ed il reclamo non esonera dal pagamento del lavoro. Non sono accettati inoltre reclami dopo una, anche parziale, stiratura o smacchiatura.

Art.7

Se l'oggetto consegnato per la lavorazione non è reperito alla scadenza del termine di riconsegna iniziale o prorogato ai sensi dell'art. 4, non si considera smarrito prima del novantesimo giorno dalla scadenza di tale termine e dalla richiesta presentata dall'interessato dopo l'uno o l'altro termine.

Art.8

La ditta è tenuta al risarcimento del danno per la perdita o il deterioramento totale o parziale degli oggetti, attribuibili a sua colpa. Se tale responsabilità sussiste, il risarcimento è corrisposto nella seguente misura: sette volte il prezzo pattuito per gli oggetti da pulire. Per capi il cui valore è superiore a 500 euro il cliente prima della prestazione deve obbligatoriamente dichiarare alla ditta il valore del capo. La ditta non ha diritto di trattenere l'oggetto per il quale ha corrisposto l'indennizzo.

Lavatura di biancheria

Art.9

Gli indumenti da lavare sono, di massima, ritirati presso il domicilio del committente da parte dell'incaricato della lavanderia. Il committente unisce al sacchetto la nota dei capi consegnati. Per le consegne di una certa entità effettuata da alberghi, convitti, ecc. il committente può richiedere il controllo in sua presenza dei capi consegnati ed esigerne una copia, della distinta dei capi consegnati, rilasciandone copia al committente stesso. Il ritiro degli indumenti al domicilio del committente ha luogo, di massima, settimanalmente

Art.10

Nel caso in cui vengano consegnati per la lavorazione oggetti di particolare valore, il committente ha l'obbligo di segnalarli alla lavanderia. La mancata segnalazione esonera la ditta da qualsiasi particolare responsabilità.

Art.11

La ditta non risponde circa l'esito della lavorazione e la conservazione degli oggetti deteriorati da precedenti cattive lavorazioni, nell'eccessivo uso, sudore dal fumo.

Ciò vale pure per la biancheria di tessuti misti raion e sintetici.

Art.12

Nel caso che non sia pattuita la riconsegna a domicilio, gli oggetti devono essere ritirati a cura del cliente entro due mesi dalla loro consegna.

Trascorso tale periodo, la ditta non è responsabile di eventuali deterioramenti degli articoli in giacenza ed è in facoltà della ditta di applicare un supplemento del 10% sul prezzo pattuito per la custodia degli articoli.

Art.13

La riconsegna viene effettuata, di massima, settimanalmente.

In caso di quantitativi di merce di una certa entità, la ditta può richiedere un termine superiore.

Art.14

Il committente deve effettuare la verifica quantitativa la momento della riconsegna.

Art.15

I reclami da parte del committente relativamente alla lavorazione devono essere fatti nei due giorni successivi alla riconsegna.

Art.16

Gli oggetti mancanti alla riconsegna si considerano alla riconsegna si considerano smarriti dopo 90 giorni da tale data.

Art.17

Per tutti i deterioramenti non contemplati dall'art.11 e per le perdite, le lavanderie rispondono in ragione del 100% del valore effettivo dei capi smarriti o deteriorati.

La ditta ha però diritto di trattenere l'oggetto per il quale ha corrisposto l'indennizzo.

Cap.2

USI MARITTIMI

Ad oggi non sono stati rilevati, in provincia di Novara, usi marittimi.

Cap.3

USI NEI TRASPORTI TERRESTRI

TRASPORTO DI MERCI CON AUTOMEZZI

Spedizioni e/o trasporti di merci a collettame e/o piccole partite

Art.1

Classificazione – Si intendono trasporti e/o spedizioni a piccole partite e/o collettame quelli svolti normalmente su linee prefissate da vettori o spedizionieri, più comunemente denominati corrieri.

Art.2

Ordinazione e prenotazione – La data di effettuazione del trasporto o della spedizione viene fissata di comune accordo, o verbalmente o con scambio di lettere tra vettore o spedizioniere e committente. In mancanza di patto diverso, l'ordinazione del trasporto o della spedizione si intende normalmente fatta per il giorno successivo a quello in cui perviene al vettore.

Art.3

Modalità di spedizione e trasporto – Le spedizioni e i trasporti possono essere prescritti:

- a) in porto franco, con spese di porto a carico del mittente;
- b) in porto assegnato, con spese di porto a carico del destinatario.

Ove la prescrizione di porto non sia indicata sulla lettera di vettura, la spedizione si intende effettuata in porto assegnato (franco).

Art.4

Spedizione contrassegno – il vettore può essere incaricato di incassare dal destinatario per conto del mittente, una determinata cifra (generalmente il valore della merce) al momento della consegna della spedizione al destinatario. Per tale prestazione il vettore ha diritto ad un corrispettivo.

Art.5

Ritiri e consegne – Nelle spedizioni e trasporti a collettame, il vettore provvede, oltre che al trasporto, anche al carico e allo scarico, nonché alla presa e alla consegna a domicilio.

I ritiri e le consegne delle merci si intendono effettuate a piano terra, numero civico del mittente e del destinatario.

La consegna della merce con autoveicolo e per il collettame avviene a piano terra del locale del destinatario, sempre che sia accessibile per il vettore.

I ritiri e le consegne nei locali superiori al piano terra, in cantina e comunque in punti diversi da quelli previsti dal comma precedente, vanno considerati supplementari al normale contratto di trasporto e/o spedizione, e conseguentemente tassati secondo corrispettivi da valutarsi in dipendenza dell'entità della prestazione.

Tali corrispettivi sono a carico del mittente per i ritiri, e del destinatario per la consegna, salvo diversa pattuizione.

Se risulta apposta la clausola “da porta a porta”, il vettore è impegnato, senza ulteriore compenso supplementare, al ritiro ed alla consegna a domicilio reale.

Art.6

Colli eccezionali – i colli e i fusti di peso unitario superiore a kg. 100 si intendono assunti, agli effetti del trasporto, e in entrambe le operazioni di carico e scarico, a bordo autocarro.

Eventuali carichi, scarichi e posa entro locali, vanno regolati secondo le condizioni del precedente art.5.

Art.7

Trasporto e spedizione delle merci – Chi ha l'obbligo di effettuare la spedizione e il trasporto deve usare gli automezzi adatti al tipo di merce, secondo le prescrizioni del mittente: centinato, furgonato, isotermico, frigorifero, ecc. in difetto, si renderà responsabile dei danni conseguenti.

Il mittente ha l'obbligo di specificare la qualità, la quantità, la natura ed il valore della merce a richiedere che la spedizione venga eseguita con il tipo di veicolo che offra garanzie per la consegna della merce a destino così come spedita. In difetto assumerà in proprio i danni derivanti dalla cattiva conservazione della qualità della quantità e peso della merce.

Il nolo è subordinato al tipo di automezzo col quale verrà eseguito il trasporto.

Art.8

Imballaggio – l'imballaggio delle merci è di spettanza del mittente e deve essere confezionato in relazione alla natura delle merci, ed accuratamente sigillato con sistema idoneo a prevenirne l'apertura.

L'eventuale riconfezionamento dovrà essere effettuato in modo che sia riconoscibile il confezionatore.

Comunque, tale operazione, non deve essere eseguita con materiale non identificabile. In mancanza di imballaggio idoneo, può essere rifiutato il trasporto o possono essere formulate opportune riserve.

Art.9

Merci pericolose e nocive – l'utente che presenta per il trasporto, merci di natura tale da compromettere la sicurezza dei mezzi di trasporto, da arrecare danni al personale incaricato di manipolarle, oppure danni alle altre merci, è tenuto a dichiarare, sia sui colli che sui documenti di consegna, in modo ben visibile, il grado di pericolosità delle merci stesse, le prescrizioni atte alla sicurezza durante il trasporto ed a provvedere ad imballi idonei secondo le normative UE (A.D.R.), grado di pericolosità in maniera da richiamare l'attenzione del personale preposto sulle cautele da adottare nella manipolazione e durante il trasporto delle cose in argomento. L'utente è altresì tenuto a verificare l'idoneità tecnica dell'automezzo che dovrà effettuare il trasporto e il possesso da parte dell'autista di idoneo patentino che lo abilita al trasporto di merci pericolose e nocive.

Diversamente il mittente risponde di tutti i danni che possono derivare dall'errata indicazione e dalla irregolarità della condizione, nonché dalla omessa verifica delle idoneità del mezzo e della capacità del conducente sopra specificate.

Il vettore non è obbligato a trasportare la merce, anche se accettata: in questo ultimo caso deve restituirla al più presto al mittente, salvo eventuali responsabilità per danni.

Il nolo è subordinato al tipo di automezzo col quale verrà eseguito il trasporto.

Art.10

Impedimenti e limitazioni al trasporto – Il vettore non è tenuto ad effettuare controlli né a richiamare l'attenzione del mittente sull'esistenza di impedimenti di legge e di autorità, riguardanti la merce spedita.

Art.11

Dichiarazione del valore – il mittente è tenuto a dichiarare il valore della merce sui documenti di accompagnamento, per l'adozione delle precauzioni connesse con la particolare natura del trasporto, nonché per il conseguente adeguamento di tariffa.

In mancanza di tale dichiarazione, il valore verrà commisurato ai minimi della classificazione merceologica denunciata. E comunque entro i limiti risarcitori delle leggi 450/85 e 162/93.

Art.12

Controlli da parte del vettore – il vettore o lo spedizioniere sono tenuti a controllare la quantità dei colli e la qualità dell'imballaggio, assumendosi l'obbligo di consegnarli così come ricevuti, senza responsabilità sul contenuto dei colli stessi.

Se il peso dichiarato dal mittente risulta inferiore a quello accertato dal vettore, il mittente sarà tenuto a pagare:

- a) il prezzo del trasporto anche per la differenza di peso accertata;
- b) il diritto di pesatura, pari al 20% del prezzo della spedizione, fermo restando il diritto di rivalsa del vettore per eventuali ammende e/o penalità derivanti dall'errata dichiarazione.

Il vettore non risponde, salvo diverso e preventivo accordo scritto, dei danni derivanti da difetto e/o deficienza di imballaggio e non dallo stesso controllabili.

Art.13

Spedizioni inferiori a 20 kg. – Per il trasporto e la spedizione di pacchi e colli fino a chilogrammi venti, concessionari postali accettano detti incarichi limitando le proprie responsabilità a quelle previste dal regolamento delle Poste stesse.

Art.14

Accertamento di avaria – Se la merce è assicurata, il vettore deve provvedere all'accertamento dei danni con l'intervento di un rappresentante della Compagnia di Assicurazioni.

Art.15

Termine per il carico e lo scarico alla presa e alla consegna a domicilio

Le operazioni di ritiro o di consegna a domicilio si devono compiere nei tempi strettamente necessari e devono avere inizio appena l'automezzo si presenta all'utente.

A richiesta del personale del vettore, l'utente dovrà segnare sui documenti i tempi di carico e scarico ed eventuali tempi di attesa e di sosta; per tali termini di attesa e di sosta il vettore ha diritto ad una indennità. Le prese e consegne devono avvenire in tempo utile, negli orari consentiti.

Richieste di servizio in giorni e orari tassativamente stabiliti sono soggetti ad un compenso speciale.

Art.16

Luogo di destinazione della merce – Il mittente dovrà indicare, in modo inequivocabile, per iscritto, il luogo di destinazione della merce.

Eventuali dirottamenti di tutto il carico o di parte di esso dal luogo originariamente destinato, comportano un adeguamento del prezzo di trasporto, da convenirsi caso per caso.

Art.17

Mancato svincolo di giacenza – fatte salve le disposizioni degli Artt. 1686 e segg. del c.c, il corriere, nel caso di impedimenti alla riconsegna della merce al destinatario, una volta che abbia dato comunicazione della giacenza al mittente, potrà tenere la merce in giacenza nei propri magazzini o depositata in quelli di terzi o nei Magazzini Generali.

Trascorsi 30 giorni senza che la giacenza sia risolta, il corriere potrà provvedere al recupero dei propri crediti gravanti sulla spedizione mediante richiesta dell'Autorità Giudiziaria dell'esecuzione di vendita o assegnazione della merce giacente, salvo ed impregiudicato ogni altro diritto per spese e competenze non recuperate.

Art.18

Piego disposizioni – Ogni modifica delle prescrizioni contenute nei documenti di accompagnamento originali deve essere disposta per iscritto dal mittente.

Il vettore ha diritto ha compenso per ogni diversa operazione richiesta.

Art.19

Offerte del vettore e validità prezzi – Le offerte del vettore e gli accordi con lo stesso convenuti su prezzi e prestazioni si riferiscono sempre soltanto alle prestazioni espressamente specificate; qualora non sia stato diversamente

convenuto, si intendono applicate soltanto a merci di volume, peso e qualità normali.

I prezzi e le condizioni del vettore sono validi soltanto se prontamente accettati e per la pronta esecuzione del relativo trasporto.

Art.20

Corrispettivo della spedizione e/o trasporto – Il prezzo è normalmente comprensivo delle operazioni di presa, trasporto e consegna; i tre corrispettivi possono essere anche disgiunti. Tale prezzo non comprende tutte le tasse accessorie, quali: competenze per formalità doganali, diritti di assegno, pesatura e riconfezionamento colli, documentazione, ecc.

Il corrispettivo viene stabilito di volta in volta ed è commisurato normalmente per quintale trasporto, in rapporto alla distanza, alla qualità delle cose da trasportare.

Per merci voluminose, si intendono quelle che non raggiungono il rapporto q.li tre mc; vanno tassate proporzionalmente secondo tale rapporto: in pratica mc. X 3, 50, uguale peso tassabile, indipendentemente dal peso reale. Per merci fragili, pericolose o richiedenti la spedizione su automezzi particolari, il prezzo è proporzionale anche al valore della merce e dalla caratteristica del tipo di automezzo impiegato.

Art.21

Tariffa del corriere – Salvo l'esistenza di diversi accordi scritti in vigore fra le parti, si applicano le tariffe stabilite dalla categoria e depositate presso le Camere di Commercio, che si riferiscono a merci di peso, volume e qualità normali. Tale tariffa è formulata secondo scaglioni di peso kg. 25 fino a kg 100, si applica l'arrotondamento ai kg 50 superiori fino a kg 500. Oltre i kg 500 l'arrotondamento è ai kg 100 superiori.

La tariffa per le consegne da effettuarsi nei centri urbani con limitazioni di traffico e/o orari, nelle località disagiate e presso la grande distribuzione verrà maggiorata di una percentuale da concordarsi.

Art.22

Extra – Devono considerarsi extra al corrispettivo del trasporto: gli anteporti, l'iva, la tassa di bollo sui documenti di trasporto, il bollo quietanza, l'assicurazione, se richiesta, e le tasse e imposte accessorie.

Art.23

Pagamento – Qualora il trasporto sia effettuato in porto assegnato, il pagamento è dovuto dal destinatario alla consegna della merce.

Se è richiesta o si renda necessaria l'esazione a domicilio, si dovrà corrispondere un'adeguata maggiorazione sull'importo delle somme incassate. Per il trasporto effettuati in porto franco il pagamento è dovuto all'atto del ricevimento della merce da parte del corriere.

Trasporti a carico completo

Art.24

Classificazione – Per carico completo si intende il trasporto di merci caricate da un veicolo per la sua portata o capienza, anche per più destinatari.

Art.25

Ordinazione e prenotazione – La data di effettuazione del trasporto viene fissata di comune accordo, o verbalmente o con scambio di lettere tra mittente e vettore. In caso di storno da parte del mittente o di mancata esecuzione da parte del vettore, è dovuto un indennizzo adeguato all'apertura della pratica, al mancato utilizzo del mezzo ed eventuali spese sostenute.

Art.26

Documenti per il trasporto – Il mittente deve consegnare al vettore tutti i documenti prescritti dalla legge per il trasporto. Nei casi in cui non è prevista per la legge la scorta di documenti in considerazione della natura della merce, il mittente è tenuto a consegnare al vettore un documento contenente l'indicazione della natura, del peso e del valore della merce per il trasporto.

Art.27

Modalità di trasporto – I trasporti possono essere prescritti:

- a) in porto franco, con spese di porto a carico del mittente;
- b) in porto assegnato, con spese di porto a carico del destinatario.

Ove la prescrizione di porto non sia indicata sui documenti di trasporto la spedizione si intende effettuata in porto assegnato (franco).

Art.28

Operazioni di carico e scarico – Il carico e lo scarico della merce dagli automezzi non fanno parte del contratto di trasporto e devono essere effettuati rispettivamente dal mittente e dal destinatario.

Il vettore è tenuto a predisporre l'automezzo in modo da permettere le operazioni di carico e scarico.

Nel caso di trasporto di merci per il carico e lo scarico delle quali si renda necessario l'impiego di gru o di altri mezzi di sollevamento, il vettore vi provvede su richiesta e a spese del richiedente.

Eventuali danni durante le operazioni di carico e scarico non potranno venire addebitati al vettore, a meno che egli percepisca, oltre al pattuito per il trasporto, uno speciale compenso per il carico e lo scarico delle merci.

Art.29

Pesatura della merce – La bolletta emessa dalla pesa pubblica fa fede a tutti gli effetti.

Qualora il peso dichiarato risulti diverso a quello accertato al controllo, il mittente sarà tenuto a pagare:

- a) il prezzo del trasporto anche per la differenza;
- b) il diritto di pesatura, salvo restando al vettore il diritto di rivalsa per eventuali ammende e/o penalità derivanti dall'errata dichiarazione.

Art.30

Carichi speciali – Il vettore ha l'obbligo di mettere a disposizione del mittente lo speciale tipo di veicolo idoneo. In difetto, si rende responsabile dei danni conseguenti.

L'imballaggio e stivaggio delle merci è di spettanza del mittente e deve essere confezionato in relazione alla natura delle merci.

In mancanza di imballaggio idoneo, il vettore può rifiutare il trasporto o formulare opportune riserve.

Il mittente ha l'obbligo di specificare la qualità della merce da trasportare. In caso contrario, assumerà in proprio i danni derivanti dalla cattiva conservazione della qualità e del peso della merce.

Il costo del trasporto è subordinato al tipo di veicolo messo a disposizione.

Nel caso di merci pericolose o nocive si applicano le norme indicate nell'art.9.

Art.31

Indicazioni e documenti da fornirsi a cura del vettore – Il vettore non è tenuto ad effettuare controlli né a richiamare l'attenzione del mittente sull'esistenza di impedimenti di legge o di autorità riguardanti la merce di spedita.

Il vettore ha diritto di rivalsa per eventuali ammende e/o penalità derivanti da errori nella compilazione dei documenti o da mancanza degli stessi.

Art.32

Dichiarazione di valore – Il mittente è tenuto a dichiarare il valore della merce sui documenti consegnati per il trasporto o sulla bolla di consegna, può

chiedere l'adozione delle precauzioni tecniche e assicurative connesse con la particolare natura del trasporto, concordando i conseguenti adeguamenti di tariffa. In mancanza di tale dichiarazione, il valore verrà commisurato secondo quanto previsto dal regolamento CMR (lettera di vettura europea)

Art.33

Responsabilità del vettore – Il vettore è tenuto a controllare la quantità dei colli e la qualità dell'imballaggio, assumendosi l'obbligo di consegnarli così come ricevuti, senza responsabilità sul contenuto dei colli stessi. Il vettore non risponde delle avarie causate da difettosi stivaggi, qualora il carico sia effettuato dal mittente dal mittente – salvo diverso e preventivo accordo scritto, non risponde dei danni derivati da difetto e /o deficienza di imballaggio non controllabili da parte sua.

Art.34

Accertamento di avaria – Se la merce trasportata è assicurata, il vettore deve promuovere l'accertamento dei danni con l'intervento di un rappresentante della compagnia di assicurazione.

Art.35

Termine per il carico e lo scarico per i trasporti non contemplati dalla legge n. 298/74 – Il carico e lo scarico devono essere portati a termine entro quattro ore lavorative consecutive per l'autotreno, dal momento in cui l'automezzo è pronto per l'operazione di carico e scarico in orario lavorativo.

A richiesta del vettore, il mittente o il destinatario dovrà segnare sui documenti di trasporto gli orari di messa a disposizione dell'automezzo, i tempi di carico o scarico e quelli di sosta.

Superato il periodo di carico o scarico, il vettore ha diritto ad una indennità di sosta per ogni ora dalle 8 alle 19, e, in linea forfetaria, dalle 19 alle 8 del mattino: il tutto in rapporto al tipo di veicolo messo a disposizione.

Per periodi di attesa oltre le 24 ore dal momento in cui l'autoveicolo è messo a disposizione per le operazioni di carico e scarico, sarà riconosciuto al vettore, oltre all'importo delle soste conteggiate come sopra, un indennizzo a titolo di risarcimento danno per mancato guadagno, da valutarsi in ordine al tipo di veicolo messo a disposizione.

Le operazioni di carico e scarico devono avvenire nell'orario compreso tra le ore 8 e le ore 19, salvo per le categorie di utenti per le quali esiste un diverso orario preventivamente preordinato.

Richieste operazioni di carico e scarico in orari tassativamente stabiliti sono soggette ad un compenso speciale ed eventuali soste e successivi servizi non effettuati per le limitazioni di orario saranno addebitati con criteri sopra esposti.

Art.36

Luogo di destinazione della merce – Il mittente dovrà indicare in modo inequivocabile il luogo di destinazione della merce. Eventuali dirottamenti di tutto il carico o di parte di esso dal luogo originario di destinazione comportano un aumento del prezzo di trasporto da convenirsi caso per caso.

Art.37

Corrispettivo per i trasporti non contemplati nella tariffa allegata alla legge n. 298/74 – Il corrispettivo del trasporto viene stabilito di volta in volta ed è commisurato normalmente per quintale trasportato, in rapporto al percorso ed alla destinazione.

Per merci fragili, voluminose e/o pericolose, esso è proporzionale anche al valore della merce, alla portata legale ed alla caratteristica del tipo di autoveicolo impiegato.

I prezzi e le condizioni offerte dal vettore sono validi soltanto se prontamente accettati e per l'esecuzione immediata del relativo trasporto.

Art.38

Extra – Devono essere considerati extra al corrispettivo del trasporto gli anteporti, l'IVA, la tassa di bollo sui documenti di trasporto, il bollo di quietanza, l'assicurazione se richiesta, le tasse accessorie.

Art.39

Pagamento per trasporti non contemplati dalla legge n.298/74

Qualora il trasporto sia effettuato in porto franco, il mittente deve provvedere al pagamento del corrispettivo del trasporto al ricevimento della documentazione comprovante l'avvenuta consegna della merce al destinatario.

Per i trasporti eseguiti in porto assegnato, il pagamento è effettuato dal destinatario alla consegna della merce.

Art.40

Containers – Nulla risulta di particolare per trasporti con containers. Detti trasporti sono disciplinati, in ossequio al 4° comma dell'art. 13 D.M. 18 novembre 1982, dalle convenzioni stipulate in Roma presso il Ministero dei Trasporti nei giorni 29 giugno 1983 e 28 luglio 1983, e successive modifiche.

Spedizionieri

Art.41

Regolamentazione degli incarichi – Gli incarichi si intendono assunti dallo spedizioniere alle condizioni, regolamenti e norme delle ferrovie, compagnie di navigazione marittime ed aree, vettori in genere, aziende portuali o di deposito e altre imprese i cui servizi debbano essere richiesti dallo spedizioniere per conto del proprio mandante ed in forza del mandato.

Art.42

Esecuzione del mandato – Lo spedizioniere è tenuto ad eseguire il mandato affidatogli con la diligenza del buon padre di famiglia, curando gli interessi del proprio mandante.

Art.43

Consegna documenti – l'avvenuta consegna dei documenti da parte del dipendente ad uno spedizioniere, vale come mandato anche per la esecuzione delle operazioni doganali ed accessorie sulla spedizione per quanto richiesto. Se non precisato dal mandante nelle istruzioni, si riterrà regolare l'esecuzione delle operazioni doganali ed accessorie sulla spedizione per quanto richiesto. Se non precisato dal mandante nelle istruzioni, si riterrà regolare l'esecuzione delle operazioni doganali come esportazione semplice e lo spedizioniere non potrà essere responsabile delle richieste di eventuali rimborsi in esportazione (IVA, dazi doganali).

Art.44

Limitazione di responsabilità dello spedizioniere – Lo spedizioniere è obbligato all'esecuzione di incarichi conferiti verbalmente, telefonicamente, telegraficamente, soltanto nel caso che li abbia espressamente accettati e gli venga consegnata tempestivamente la documentazione necessaria. In tal caso, in mancanza di preventiva diversa dichiarazione di volontà del mandante, si intendono da lui accettate tutte le condizioni e tariffe dello spedizioniere.

Gli oggetti d'arte od aventi valore di affezione, le materie preziose, i documenti le carte valori, devono essere specificatamente dichiarati ed accettati per la spedizione.

La consegna di merci e carteggi di qualsiasi specie, eseguita direttamente a mani di prestatori d'opera dello spedizioniere, avviene a rischio esclusivo del mandante, se non sia stata precedentemente concordata con lo spedizioniere o con uno dei suoi dipendenti autorizzati.

La consegna della merce entro un termine tassativo deve essere preventivamente concordata per iscritto.

Art.45

Cose pericolose e nocive o soggette a rapido deperimento – Salvo preventivo accordo scritto, lo spedizioniere non è tenuto a prendere in consegna ed a spedire merci che possano recare danni alle persone, agli animali, alle altre merci o cose, oppure che siano soggette a rapido deperimento e decomposizione.

Qualora tali merci vengano affidate o indirizzate allo spedizioniere senza che il mandante ne abbia fatto preventiva particolare menzione, lo spedizioniere ha il diritto di respingerle ovvero qualora le circostanze lo richiedano, di venderle a sensi di legge ed anche, in caso di pericolo imminente, di procedere alla loro distruzione, mentre il mandante è tenuto a rispondere per tutte le conseguenze dannose che potessero derivarne.

Art.46

Ricevute rilasciate dallo spedizioniere – Le ricevute di merci rilasciate dallo spedizioniere non implicano alcuna garanzia in ordine alla qualità delle merci stesse, al contenuto dei colli, al valore, al peso ed imballaggio. Inoltre non comportano riconoscimento della quantità per merci di massa, vagonate e simili, il cui peso non è usualmente soggetto a controllo.

Art.47

Cose inaccettabili o soggette a speciali condizioni o controlli – Inesatte indicazioni – E' nullo qualsiasi impegno di spedizione di merci che non possano essere accettate dalle imprese di trasporto terrestre, aereo e4 marittimo o che eludano le speciali condizioni o le prescrizioni di controllo per essere imposte, come ad esempio, per gli stupefacenti, per le merci pericolose, esplosive, infiammabili, corrosive o mefitiche.

Qualora la spedizione delle merci anzidette avvenga egualmente, per effetto delle false o inesatte indicazioni del mandante, questi è responsabile di tutte le conseguenze che possano derivarne.

Art.48

Comunicazioni fra spedizioniere e mandante – Lo spedizioniere non è tenuto a controllare l'autenticità della firma, delle comunicazioni o dei documenti riguardanti in qualunque modo la merce, oppure i poteri del firmatario, se non nel caso in cui sia stato diversamente concordato con il mandante o in cui il difetto di autenticità o di poteri sia chiaramente riconoscibile.

Art.49

Obblighi del mandante in riferimento alla spedizione – La comunicazione del mandante che l'incarico è da eseguirsi per conto di un terzo non lo esonera dai suoi obblighi verso lo spedizioniere.

Art.50

Facoltà e responsabilità dello spedizioniere in difetto di istruzioni circa l'espletamento dell'incarico – In difetto di istruzioni adeguate, lo spedizioniere può operare secondo il proprio discernimento nell'interesse del mandante. Quando il mandante, anziché impartire precise istruzioni sulle modalità della spedizione e sull'emissione dei documenti, si limita ad inviare copia della lettera di credito, lo spedizioniere può operare in conformità alle condizioni espresse in tale lettera, cercando di interpretarle nel modo migliore; non sarà tuttavia responsabile per eventuali errori derivanti da una imperfetta indicazione delle condizioni.

Art.51

Documenti di accompagnamento – I documenti di accompagnamento delle merci, purché presenti insieme a queste, valgono anche quali documenti di trasporto, oltre che di ricevuta liberatoria, se sottoscritti dal destinatario.

Art.52

Indennità doganali – Le indennità doganali previste dalla legge sono totalmente a carico del mittente nella misura documentata dalla dogana.

Art.53

Noli e competenze accessorie – I noli e le competenze accessorie praticate dagli spedizionieri nella provincia sono quelli derivati dalle quotazioni elaborate a cura dell'apposita Commissione Provinciale specializzata nel particolare settore (terrestre, marittimo, aereo) e depositate presso la Camera di Commercio.

Art.54

“Franco fabbrica” – Con la clausola “Franco fabbrica” si intende che il venditore mette al merce a disposizione del compratore nella propria fabbrica o in una dipendenza di essa espressamente prestabilita e tutte le spese di spedizione e di trasporto sono, dal momento in cui la merce è messa a sua disposizione, a carico del compratore ed eccezione di quelle relative all'imballaggio e alle operazioni di controllo (qualità, pesatura, quantità,

operazioni di carico, operazioni doganali di esportazione ed eventuali prestazioni per visti consolari).

Art.55

“Porto assegnato” – Con la clausola “porto assegnato” si intende che ogni spesa, corrispettivo o compenso relativi alla spedizione fino alla consegna, e in genere i diritti dello spedizioniere sono tutti a carico del destinatario.

Art.56

“Franco contro” – Con la clausola “franco contro” si intende che il destinatario deve ricevere la merce franca di tutte le spese di spedizione, contro il pagamento di un importo determinato e già fissato fin dall’inizio della spedizione.

Art.57

Spedizioni “Franco sdoganato” – Nel caso di spedizioni “Franco sdoganato”, lo spedizioniere è incaricato di effettuare anche le operazioni doganali ed accessorie fino alla consegna a destino delle merci.

Art.58

“Franco destino” – Con la clausola “Franco destino” si intende che sono comprese tutte le spese di trasporto fino alla località indicata dal mittente quale località di scarico, esclusa ogni altra prestazione successiva.

Art.59

“Franco domicilio” – Con la clausola “Franco domicilio” per i trasporti interni e per merci nazionalizzate, si intendono comprese le spese per il carico delle merci sul mezzo di trasporto, il costo del trasporto e lo scarico nei locali del destinatario accessibili in via normale, esclusa ogni altra prestazione. Per i trasporti internazionali o per merci estere si intendono esclusi diritti doganali e prestazioni relative.

Art.60

“Franco terminal arrivo” – Con la clausola “Franco terminal arrivo” si intende che sono comprese tutte le spese di trasporto della merce fino ai magazzini del vettore della città di destinazione.

Art.61

“Franco sdoganato” – Con la clausola “Franco sdoganato” si intendono comprese tutte le spese fino alla consegna delle merci nella stazione ferroviaria di arrivo o magazzino del vettore.

Art.62

“Franco casa sdoganata” – Con la clausola “Franco casa sdoganata” si intendono comprese tutte le spese fino alla consegna delle merci nei locali del destinatario accessibili in via normale.

Art.63

“Offerta a forfait” – Per “Offerta a forfait” si intende quella che comprende, in un unico corrispettivo, anche stabilito a percentuale, diverse o prestazioni, fra le quali principalmente noli ed operazioni accessorie.

Art.64

“Spesa anticipata” - Per “Spesa anticipata” si intende qualsiasi spesa anticipata dallo spedizioniere o vettore per la esecuzione del mandato.

Art.65

“Spedizioni groupage” - Per “Spedizioni groupage” si intendono quelle organizzate da uno spedizioniere e dirette ad altro spedizioniere, comprendenti merci varie aventi più mittenti o destinatari.

Art.66

Validità dei prezzi e delle condizioni - I prezzi e le condizioni offerti dallo spedizioniere sono validi soltanto se prontamente accettati dal mandante e pr l'esecuzione immediata del relativo mandato, fatte salve tuttavia, qualora l'offerta non sia fatta a forfait, le variazioni sopravvenute nelle condizioni e tariffe delle imprese vettrici ed enti i cui servizi dovessero essere utilizzati dallo spedizioniere nell'interesse del proprio mandato, o nel corso dei cambi.

Art.67

Offerte dello spedizioniere – Le offerte dello spedizioniere e gli accordi con lo stesso su prezzi e prestazioni si riferiscono sempre e soltanto alle prestazioni espressamente specificate; qualora non sia stato diversamente convenuto, s'intendono valide soltanto per merci di volume, peso e qualità normali.

Art.68

Mancato svincolo merci a domicilio del destinatario – Qualora il destinatario rifiuti l'accettazione di merci recapitatagli a domicilio, lo spedizioniere ha diritto di conteggiare le maggiori spese per il ritiro della merce così come quelle per la consegna a domicilio.

Art.69

Noli ed altre spese gravanti sulla merce – L'incarico di svincolare merci in arrivo autorizza ma non obbliga lo spedizioniere ad anticipare i noli gravanti sulla merce, le rivalse, per assegni del mittente, i dazi doganali e le altre spese.

Art.70

Obblighi del mandante sulle spese a carico della spedizione - Il mandante, salvo patto contrario, è tenuto a somministrare al mandatario i mezzi necessari per la esecuzione del mandato e per l'adempimento delle obbligazioni che a tal fine lo spedizioniere ha contratto a proprio nome, per conto del mandante: nessuna obbligo ha lo spedizioniere di anticipare somme per conto del mandante.

Lo spedizioniere, qualora abbia anticipato i fondi in virtù di un preventivo accordo o perché il mandante non gli ha fatto tempestivamente prevenire la somma richiestagli, ha diritto, oltre alle normali competenze, anche agli interessi per il ritardo nonché alle eventuali perdite sui cambi, nel caso che al momento dell'incasso della valuta, nella quale è stato stabilito il conteggio, questa abbia subito un ribasso.

L'avere lo spedizioniere accettato di gravare sulle merci le sue spese e crediti a qualunque titolo o l'avere il mandante ordinato allo spedizioniere di addebitare determinate spese al destinatario o a terzi non esonera il mandante dall'obbligo del relativo pagamento qualora, per mancato svincolo della merce da parte del destinatario o per altra ragione, lo spedizioniere non possa realizzare il suo credito.

Il mandante è tenuto a rimborsare, a semplice richiesta dello spedizioniere, eventuali differenze a debito per noli, dazi ed altre spese riscosse in meno o riguardanti rilievi a debito omessi da amministrazioni statali, vettori, ecc.

Art.71

Obblighi del mandante sulle intimazioni di pagamento fatte allo spedizioniere in conseguenza delle merci detenute – Il mandante è obbligato a manlevare immediatamente lo spedizioniere da intimazioni di pagamento per rilievi, noli, dazi doganali, imposte o altri esborsi che gli vengano richiesti in qualità di disponente o detentore di merci per conto terzi.

Il mandante è tenuto ad informare tempestivamente lo spedizioniere di tutti gli obblighi d'ordine pubblico, giuridico, doganale, ecc. che gli derivano dalla detenzione della merce; di tutte le conseguenze della omissione risponde nei confronti dello spedizioniere.

Art.72

Limiti di responsabilità dello spedizioniere per inesatta applicazione dei noli e dazi doganali – Lo spedizioniere non è responsabile per l'inesatta applicazione di noli e di dazi doganali non dovuta a sua colpa e non risponde neppure delle conseguenze inerenti ad improvvisi aumenti di dazi doganali o ad altre disposizioni delle Autorità.

Art.73

Assicurazione – Lo spedizioniere se riceve l'ordine generico di assicurare la merce è tenuto soltanto a provvedere all'assicurazione della stessa nel valore indicato del mandante, alle condizioni generali della polizza italiana in vigore al momento della spedizione.

Art.74

Limiti di responsabilità in dipendenza dell'operato di terzi – Lo spedizioniere non risponde dell'operato delle imprese di trasporto, depositari assicuratori, banche ecc., le cui prestazioni ha richiesto nell'adempimento del proprio mandato: egli è responsabile soltanto per colpa commessa nella loro scelta o nella trasmissione delle istruzioni e non per l'operato dei singoli prescelti o incaricati.

Mancando la colpa nella scelta o nella trasmissione delle istruzioni, in caso di danni, lo spedizioniere è tenuto soltanto a salvaguardare i diritti di rivalsa a favore del proprio mandante, nonché a cedere a quest'ultimo l'azione spettantegli in forza dei relativi contratti verso terzi eventualmente responsabili.

Art.75

Impossibilità temporanea di assolvimento dei compiti per cause di forza maggiore – Avvenimenti che non sono causati dallo spedizioniere, ma che gli impediscono temporaneamente in tutto o in parte di assolvere ai suoi obblighi, ivi compresi scioperi e serrate, esonerano lo spedizioniere per il periodo della loro durata da responsabilità nei riguardi degli incarichi pregiudicati da tali avvenimenti.

In questi casi il mandante può recedere dal contratto, anche se parzialmente eseguito, purchè sussista un suo apprezzabile interesse alla tempestiva o sollecita esecuzione; ha però l'obbligo di corrispondere allo spedizioniere il rimborso delle spese sostenute per suo conto ed i compensi già maturati.

Le spese di sosta dei veicoli (carri ferroviari, vagoni, ecc), se maturate in dipendenza di maltempo, scioperi, serrate, ed esigenze di stivaggio della nave o dell'aereo, debbono essere rimborsate allo spedizioniere dal mandante.

Art.76

Impedimenti e limitazioni ai trasporti – Lo spedizioniere non è tenuto a controllare né a richiamare l'attenzione del mandante sull'esistenza di impedimenti di legge o di autorità riguardanti la spedizione, come limitazioni di importazione, di esportazione, di transito, ecc.

Art.77

Segnalazione dei danni allo spedizioniere – Onde mettere lo spedizioniere in grado di valere eventuali diritti verso terzi, ogni danno, anche se non riconoscibile esteriormente, deve essere tempestivamente segnalato per iscritto al vettore cui è stato affidato il trasporto dello spedizioniere, in esecuzione dell'incarico ricevuto, accertato nelle forme di legge e portato immediatamente a conoscenza dello spedizioniere.

In difetto di ciò è esclusa qualsiasi responsabilità dello spedizioniere.

Art.78

Termini di prescrizione – Fermo il disposto dell'Art. 2951 del c.c. circa il termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di spedizione, lo spedizioniere può, tuttavia, pretendere oltre tale termine il rimborso degli imprevedibili importi che, trascorsi il termine medesimo, abbia dovuto, in dipendenza dell'esecuzione degli incarichi affidatigli, corrispondere ad Enti pubblici od a privati, a favore dei quali valgono termini di prescrizione superiori a quello stabilito dal citato disposto di legge.

Cap.4

USI ALBERGHIERI

Art.1

Validità della prenotazione

Se la prenotazione è garantita da caparra confirmataria, l'arrivo in albergo è consentito al cliente entro le 12.00 del giorno successivo.

Scaduti i suddetti termini la prenotazione si darà per disdetta e l'albergatore potrà incamerare la caparra.

Se la prenotazione non è garantita da alcuna caparra la prenotazione stessa sarà considerata disdetta se il cliente non penderà possesso della camera entro l'ora concordata e comunque non oltre le ore 18.00

Art.2

Arrivi e partenze.

Salvo pattuizione diversa, il contratto alberghiero si considera concluso per una notte, nel caso la camera non venisse liberata entro le ore 14.00 del giorno seguente, l'albergatore, fatta salva ogni riserva di consenso, ha diritto di esigere il pagamento di un ulteriore pernottamento.

Art.3

Pagamento anticipato

L'albergatore ha facoltà di chiedere il pagamento anticipato delle sue prestazioni al cliente sprovvisto di adeguata garanzia, quale ad esempio la mancanza di bagagli.

Art.4

Il trattamento di pensione

Non sono accordate riduzioni ai clienti in pensione per i pasti non consumati in albergo salvo preavviso di 24 ore.

A sua richiesta espressa entro le ore 20.00 della sera precedente, il cliente ha diritto ad un cestino per la colazione al sacco, sostitutivo di un pasto principale. I pasti debbono essere presi negli orari e nei locali a questo scopo stabiliti.

Cap. 5

USI INTERNET PROVIDERS

Art.1

Definizione - Il contratto di fornitura di servizi internet è il contratto col quale una parte, il provider, concede ad un'altra, il cliente, l'accesso alla rete internet e fornisce ulteriori servizi gratuitamente o verso un corrispettivo.

Art.2

Forma - Il contratto viene concluso anche on-line e suole essere confermato per iscritto.

Art.3

Durata - Il contratto suole avere durata di un anno.

Art.4

Obblighi del cliente – Il cliente si impegna a rispettare le regole di buon uso dei servizi di rete talora denominate netiquette.

Il cliente si impegna altresì a non mettere in atto attraverso l'utilizzo della rete comportamenti illeciti e illegali.

Il cliente, identificato da un codice (username) e da una parola chiave (password), potendo utilizzare anche pseudonimi per l'accesso ai servizi, garantisce la veridicità e l'esattezza dei dati anagrafici forniti al provider.

Il cliente custodisce la parola chiave (password) nella massima riservatezza e con la massima diligenza.

Il cliente, informato, accetta l'esistenza del registro dei collegamenti (log) tenuto dal provider ai soli fini di gestione del servizio.

Art.5

Prestazioni ed obblighi del provider – Il provider si impegna a fornire al cliente l'accesso alla rete ed i servizi internet previsti dall'abbonamento, salvo sospensioni per manutenzioni previo preavviso.

Il provider custodisce i dati anagrafici, il codice di identificazione e la parola chiave (password) attribuita al cliente, nella massima riservatezza e con la massima diligenza.

Il provider compila e custodisce il registro dei collegamenti (log) e su di esso mantiene la massima riservatezza.

In caso di formale richiesta di informazioni, da parte delle autorità all'uopo per legge autorizzate, il provider è tenuto a fornirle.

Art.5 bis

Il provider, a sua ulteriore tutela, è libero di aderire al codice di autoregolamentazione "Internet e minori"

In tal caso le disposizioni di detto codice integreranno i presenti usi.

Art.6

Responsabilità del cliente – Il cliente assume ogni responsabilità in ordine ai dati ed alle informazioni immessi in rete, nonché in ordine al loro contenuto e forma.

Art.7

Responsabilità del provider – Il provider garantisce la continuità nell'erogazione dei predetti servizi, nei limiti di cui all'art. 5, salvo nei casi di:

- a) forza maggiore o caso fortuito;
- b) manomissioni su servizi o sulle apparecchiature, effettuati dal cliente o da terzi;
- c) errata utilizzazione dei servizi da parte del cliente;
- d) mal funzionamento degli apparecchi di connessione utilizzati dal cliente, anche quando siano derivati dal mancato rispetto di leggi regolamenti in materia di sicurezza, prevenzione incendi ed infortunistica.

Art.8

Utilizzo dell'abbonamento – L'abbonamento presuppone il perfezionamento del contratto e la fornitura dei dati anagrafici del cliente.

L'abbonamento consente un accesso alla volta tramite un singolo collegamento.

I contratti sono soliti indicare se più utenti possono avvalersi contemporaneamente di un singolo accesso.

I costi relativi al collegamento sono a carico del cliente.

Il collegamento presuppone la corretta configurazione del proprio computer e l'installazione del software di collegamento da parte del cliente.

Art.9

Termini di pagamento – Nei contratti a titolo oneroso, il cliente paga anticipatamente il corrispettivo dell'abbonamento e, in caso di rinnovo tacito, entro la data di rinnovo per i successivi periodi annuali.

Art.10

Riservatezza – Il provider tratta i dati del cliente con la finalità di registrarli ed attivare nei suoi confronti i servizi oggetto del contratto.

I dati trattati del provider, salvo espressa autorizzazione, vengono esibiti soltanto su richiesta delle autorità all'uopo per legge autorizzate.*

- * Si fa riferimento al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29/07/2003, supplemento ordinario n. 123/L.

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE TARIFFE DI MEDIAZIONE

1) COMMERCIO DEL BESTIAME E DELLE CARNI MACELLATE

Nessuna mediazione rilevata come uso.

2) COMMERCIO DEI CEREALI E RELATIVI SOTTOPRODOTTI

- Risone:
€ 0,37 al q.le dal compratore e fino ad un massimo di € 0,155 dal venditore.
- Riso lavorato:
€ 0,232 al q.le sia dal venditore che dal compratore.
- Frumento ed altri cereali:
€ 0,129 al q.le dal compratore e fino ad un massimo di € 0,129 dal venditore.
- Sottoprodotti e rotture di riso:
€ 0,155 al q.le sia dal compratore che dal venditore.

3) COMMERCIO DEL LATTE E DEI PRODOTTI DEL LATTE.

Nessuna mediazione rilevata come uso.

4) COMMERCIO DELLE UVE E DEI VINI.

Nessuna mediazione rilevata come uso.

5) COMMERCIO DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI.

Nessuna mediazione rilevata come uso.

6) COMMERCIO MACCHINE ED ATTREZZI USATI.

Nessuna mediazione rilevata come uso.

7) COMMERCIO DI FORAGGI E DELLE PAGLIE

Nessuna mediazione rilevata come uso.

8) COMMERCIO DELLE SEMENTI

Nessuna mediazione rilevata come uso.

9) COMMERCIO DI LEGUMI SECCHI.

Nessuna mediazione rilevata come uso.

10) COMMERCIO DEL CARBONE, DELLA LEGNA DA ARDERE E DEL LEGNAME DA OPERA.

Nessuna mediazione rilevata come uso.

11) COMPRAVENDITA DI MERCI ED OGGETTI VARI.

Nessuna mediazione rilevata come uso.

12) COMPRAVENDITA E LOCAZIONE DI IMMOBILI

- a) Compravendita di immobili urbani, permute, cessioni e subcessioni: 3% da corrispondersi da ciascuna delle parti contraenti, qualora non sia diversamente pattuito.
- b) Affitto di case, appartamenti, locali vuoti ed ammobiliati in genere si applicano i seguenti compensi di mediazione:
 - per contratti annuali, una mensilità del canone da corrispondere una sola volta, salvo diversa pattuizione.
 - per contratti inferiori ad un anno il compenso è pari al 10% del canone complessivo contrattuale da corrispondere da ciascuna delle parti contraenti una sola volta, salvo diversa pattuizione.
- c) Affitto di fondi rustici (sul cumulo delle annualità di affitto e non tenendo conto delle contrattuali responsabilità: l'1% ciascuna delle parti contraenti.
- d) Cessioni di aziende commerciali ed industriali: 2% di ciascuna delle parti contraenti.
- e) Affitto di negozi e servizi pubblici (sul cumulo delle annualità di affitto): 2% di ciascuna delle parti contraenti.

INDICE DELLE MATERIE

TITOLO I

Usi ricorrenti nelle contrattazioni in genere	pag	5
Mediazione in genere	“	6

TITOLO II

Comunioni tacite familiari	“	8
-----------------------------------	---	---

TITOLO III

Compravendita e locazione di immobili urbani	“	9
CAP 1		
Compravendita di immobili urbani	“	10
Usi tecnici nella compravendita delle unità immobiliari	“	11
CAP 2		
Locazione di immobili urbani	“	14

TITOLO IV

Compravendita, affitto e conduzione di fondi rustici	“	17
CAP 1		
Compravendita di fondi rustici	“	18
CAP 2		
Affitto di fondi rustici	“	18

TITOLO V

Compravendita di prodotti	“	23
CAP 1		
Prodotti della zootecnia		
Bovini da vita, da latte, da macello	”	24

Latte	pag	33
Equini	“	34
Suini	“	35
Ovini e caprini	“	37
Animali da cortile	“	37
Uova	“	39
CAP 2		
Prodotti dell'agricoltura	“	42
Risoni	“	42
Frumento	“	44
Granoturco, soia	“	44
Cereali minori, avena, orzo, segale	“	45
Patate	“	45
Ortofrutticoli	“	45
Legumi secchi	“	46
Uva mosto e vini	“	46
Olive	“	48
Agrumi	“	48
Frutta secca	“	48
Erba, foraggi e paglie	“	49
Sementi	“	50
Fiori e piante ornamentali	“	50
Piante da vivaio e da trapianto	“	50
Piante officinali e coloniali	“	51
Droghe e spezie	“	51
Prodotti della floricoltura	“	51
Prodotti dell'apicoltura	“	52
CAP 3		
Prodotti della silvicoltura	“	53
Legna da ardere	“	53
Carbone vegetale	“	55
Legname rozzo	“	55
Sughero	“	55
Raccolta dei prodotti del sottobosco	“	56
CAP 4		
Prodotti della caccia e della pesca	“	56
Pesce fresco e congelato	“	56
Cacciagione	“	56
Pelli da pellicceria	“	56

CAP 5	
Prodotti delle industrie estrattive	pag 57
Minerali Metalliferi	“ 57
Minerali non Metalliferi	“ 57
Carboni fossili	“ 57
CAP 6	
Prodotti delle industrie alimentari	“ 63
Riso	“ 63
Farina	“ 63
Paste	“ 64
Prodotti della panetteria	“ 64
Prodotti dolciari	“ 65
Carni fresche, congelate, preparate e frattaglie	“ 66
Pesci preparati	“ 67
Prodotti surgelati	“ 67
Conserve alimentari	“ 67
Olio d'oliva	“ 67
Olii e grassi vegetali per usi alimentari e industriali	“ 67
Olii e grassi animali per usi alimentari e industriali	“ 68
Formaggio gorgonzola	“ 68
Vini	“ 69
Alcol e liquori	“ 72
Birra	“ 72
Acque minerali gassose e ghiaccio	“ 72
CAP 7	
Prodotti dell'industria del tabacco	“ 73
Tabacchi lavorati	“ 73
CAP 8	
Prodotti dell'industria delle pelli	“ 73
Pelli conciate	“ 73
Lavori in pelle e cuoio	“ 73
CAP 9	
Prodotti delle industrie tessili	“ 74
Filati di cotone, lana, seta, ecc.	“ 74
Tessuti di cotone, lana, seta, ecc	“ 74
Maglieria	“ 74
Cordami	“ 74

CAP 10	
Prodotti dell'industria dell'abbigliamento e dell'arredamento	pag 75
Cappelli	" 75
Vestiti e biancheria	" 75
Calzature	" 75
Guanti, ombrelli, accessori, ecc	" 75
CAP 11	
Prodotti delle industrie del legno	" 76
Legno comune	" 76
Compensati	" 80
Mobili e infissi	" 80
Carri da strada	" 80
Lavori in sughero	" 81
CAP 12	
Prodotti delle industrie della carta, poligrafiche e Fotofono-cinematografiche	" 81
Prodotti tipografici	" 81
Fonografi - apparecchi fotografici	" 85
CAP 13	
Prodotti delle industrie metallurgiche	" 86
Ghisa, ferro, acciai	" 86
Alluminio e sue leghe	" 86
Rame e sue leghe	" 86
Argento, oro, platino, altri metalli preziosi	" 86
Altri metalli	" 86
Rottami di metalli vari	" 86
CAP 14	
Prodotti delle industrie meccaniche	" 87
Macchine agricole, da cantiere e movimento terra	" 88
Macchine industriali ed accessori nuovi	" 88
Macchine industriali ed accessori usati	" 90
Mezzi di trasporto	" 90
CAP 15	
Prodotti delle industrie della trasformazione dei minerali non metalliferi	" 91
Marmi, graniti e pietre lavorate	" 91
Calce, cementi, gesso	" 100
Materiali da costruzione	" 100

Porcellane, maioliche e terraglie	pag	100
Lavori di vetro e cristallo	“	100
CAP 16		
Prodotti delle industrie chimiche	“	101
Concimi chimici	“	101
Anticrittogamici	“	101
Saponi, glicerina, profumeria	“	101
Prodotti farmaceutici	“	101
Colori e vernici	“	101
Materie plastiche	“	101
Prodotti petroliferi	“	102
Carbone coke	“	105
Gas di petrolio liquefatti	“	105
Gas tecnici	“	106
CAP 17		
Prodotti delle industrie della gomma elastica	“	108
Pneumatici e altri lavori	“	108
CAP 18		
Prodotti di industrie varie	“	108
Lampade e cavi elettrici	“	108
Strumenti musicali	“	108
Stracci	“	108

TITOLO VI

Credito assicurazioni borse valori	“	109
CAP 1		
Usi bancari	“	110
Norme uniformi della CCI relative agli incassi	“	112
Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari	“	125
Usi negoziali in tema di locazione finanziaria (leasing) mobiliare	“	157
CAP 2		
Usi delle assicurazioni	“	170
CAP 3		
Usi delle borse valori	“	170

TITOLO VII

Altri usi	pag. 171
CAP 1	
Prestazioni varie d'opera e di servizi	“ 172
Tintoria, stampa, e finissaggio di tessuti e filati	“ 172
Lavatura, stiratura e tintura di abiti, indumenti personali e biancheria	“ 174
CAP 2	
Usi marittimi	“ 178
CAP 3	
Usi nei trasporti terrestri	“ 178
Trasporti di merci con automezzi	“ 178
CAP 4	
Usi alberghieri	“ 196
CAP 5	
Usi internet providers	“ 197
Tabella riassuntiva delle tariffe di mediazione	“ 201